Commissione europea

Cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione europea

Guida pratica per gli operatori del diritto

Giustizia

INDICE

1. Introduzione 4
- 1.1. *"Cooperazione giudiziaria in materia civile" – creare collegamenti fra i sistemi giudiziari dell'UE* 5
- 1.2. *Verso un autentico spazio europeo di giustizia civile* 5
- 1.3. *Posizione speciale di Danimarca, Irlanda e Regno Unito* 6
- 1.4. *Cooperazione rafforzata* 7
- 1.5. *L'acquis in materia di giustizia civile* 7
- 1.6. *Principio del reciproco riconoscimento e abolizione dell'exequatur* . . 7

2. Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione in materia civile e commerciale – regolamento Bruxelles I 10
- 2.1. *Introduzione* 11
- 2.2. *Il regolamento Bruxelles I e la sua rifusione* 12

3. Procedimenti europei in materia civile e commerciale 24
- 3.1. *Panoramica* 25
- 3.2. *Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (TEE)* 25
- 3.3. *Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (IPE)* 27
- 3.4. *Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (PECME)* 28
- 3.5. *Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC)* 29

4. Insolvenza 30
- 4.1. *Contesto* 31
- 4.2. *Regolamento europeo relativo alle procedure di insolvenza* 31

5. Legge applicabile 36
- 5.1. *Legge applicabile – problema* 37
- 5.2. *Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – regolamento Roma I* 37
- 5.3. *Legge applicabile ai fatti illeciti – regolamento Roma II* 43

6. Responsabilità genitoriale e divorzio 50
- 6.1. *Regolamento Bruxelles II bis* 51
- 6.2. *Legge applicabile al divorzio – regolamento Roma III* 58

7. Obbligazioni alimentari 62
- 7.1. *Contesto del regolamento sulle obbligazioni alimentari – regolamento Bruxelles I e convenzione dell'Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari* 63
- 7.2. *Finalità del regolamento sulle obbligazioni alimentari* 63
- 7.3. *Ambito di applicazione* 64
- 7.4. *Competenza* 64
- 7.5. *Legge applicabile – articolo 15* 66
- 7.6. *Riconoscimento ed esecuzione* 67
- 7.7. *Patrocinio a spese dello Stato ed esenzione dai costi – articoli 44 - 47* 68
- 7.8. *Autorità centrali – articoli 49 - 63* 69

8. Successioni. 70
8.1. Contesto e finalità del regolamento sulle successioni 71
8.2. Competenza nella successione 72
8.3. Legge applicabile 74
8.4. Riconoscimento ed esecuzione 78
8.5. Certificato successorio europeo – articoli 62 - 73 79
8.6. Informazioni sulla legislazione e sulle procedure degli Stati membri – articoli 77 - 79 81

9. Notificazione e comunicazione degli atti 84
9.1. Contesto del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti 85
9.2. Regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti 85

10. Assunzione delle prove 90
10.1. Contesto del regolamento relativo all'assunzione delle prove 91
10.2. Regolamento relativo all'assunzione delle prove 91

11. Patrocinio a spese dello Stato 94
11.1. Contesto 95
11.2. Direttiva sul patrocinio a spese dello Stato 95

12. Mediazione 98
12.1. Composizione stragiudiziale – metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell'Unione europea 99
12.2. Codice europeo di condotta per mediatori 99
12.3. Direttiva europea sulla mediazione 99

13. Esecuzione delle decisioni 102
13.1. Contesto 103
13.2. Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) 103
13.3. Competenza giurisdizionale 105
13.4. Ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari 105
13.5. Cosa accade una volta concessa l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari 107
13.6. Mezzi di ricorso e altre disposizioni a tutela degli interessi del debitore 109

14. Agevolare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alle informazioni nella pratica 110
14.1. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale 111
14.2. Disponibilità di informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica 113

Elenco degli strumenti citati nella presente guida . . 116

1 Introduzione

1.1. "Cooperazione giudiziaria in materia civile" – creare collegamenti fra i sistemi giudiziari dell'UE

Negli ultimi 15 anni il diritto europeo ha registrato un'importante evoluzione che, tuttavia, è passata ampiamente inosservata ai professionisti del diritto. Il diritto internazionale privato, definito nel trattato "cooperazione giudiziaria in materia civile", è diventato un ramo autonomo e distinto del diritto europeo. Da quando il trattato di Amsterdam ha conferito all'Unione europea la competenza a legiferare in materia di diritto internazionale privato, in questo settore sono stati adottati numerosi atti legislativi europei. Analogamente ad altri rami del diritto dell'Unione, gli strumenti adottati prevalgono sulle legislazioni nazionali degli Stati membri e interagiscono con il diritto nazionale quando si tratta di stabilire, a livello di Unione, norme procedurali minime comuni in specifici settori giuridici.

Il diritto internazionale privato europeo assume rilievo pratico per i professionisti del diritto (giudici, avvocati, notai e altri professionisti del settore) che devono pronunciarsi su questioni di diritto civile e commerciale o che prestano consulenza e rappresentano clienti in tali materie. Il principio della libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone incoraggia la mobilità dei cittadini europei e lo sviluppo delle attività commerciali in tutta l'Unione. Di conseguenza, i professionisti del diritto devono sempre più spesso affrontare casi che presentano implicazioni transnazionali e risolvere problemi e questioni giuridiche disciplinate dal diritto dell'Unione, quali l'adempimento di contratti per la consegna di merci o la fornitura di servizi transfrontalieri, la circolazione di turisti e gli incidenti stradali all'estero, l'acquisto e la cessione di beni mobili e immobili da parte di cittadini e imprese in uno o più Stati membri diversi da quelli in cui sono situati e la successione in patrimoni di persone fisiche che possiedono beni in più Stati membri e che hanno legami con più Stati membri. Anche nel campo del diritto di famiglia sono sempre più frequenti le relazioni tra persone di cittadinanza diversa, che richiedono regolarmente la risoluzione di questioni giuridiche in materia di responsabilità familiare e genitoriale. Del pari, le piccole e medie imprese, che costituiscono una componente essenziale del mercato nazionale europeo, operano ormai quasi sistematicamente a livello transfrontaliero, spesso online. Pertanto, i professionisti del diritto dei singoli Stati membri non possono non tenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi di questo settore sempre più complesso e importante dell'attività dell'Unione europea.

1.2. Verso un autentico spazio europeo di giustizia civile

Le norme relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile si fondano sulla presunzione del pari valore, competenza e importanza dei sistemi giuridici e giudiziari di ciascuno Stato membro e delle decisioni dei suoi giudici, nonché sul **principio della fiducia reciproca** negli organi giurisdizionali e nei sistemi giuridici di ciascuno Stato membro. Il riconoscimento reciproco delle decisioni dei giudici degli Stati membri è il fulcro di questo principio che racchiude altresì l'idea della **collaborazione transfrontaliera tra i diversi organi giurisdizionali e autorità giudiziarie**. L'esistenza di norme uniformi in questo campo è primordiale per rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità nei casi che presentano implicazioni transnazionali: se ciascuno Stato membro stabilisse unilateralmente qual è il diritto applicabile e qual è il giudice competente in ogni rapporto giuridico transfrontaliero e quali decisioni di quali altri Stati membri devono essere riconosciute, non ci sarebbe più certezza del diritto per i cittadini e le imprese, sia rispetto alla competenza giurisdizionale che al diritto applicabile.

Il **Consiglio europeo di Tampere** del 15 e 16 ottobre 1999 aveva enunciato l'obiettivo di creare "un autentico spazio di giustizia europeo", basato sul principio per cui i privati e le imprese non dovrebbero essere trattenuti o dissuasi dall'esercitare i propri diritti dall'incompatibilità o dalla complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri. Tra le priorità d'azione fissate dal Consiglio a tal fine figuravano un **migliore accesso alla giustizia** in Europa, il **reciproco riconoscimento** delle decisioni giudiziarie e una maggiore **convergenza** nel settore del diritto civile.

L'espressione "**cooperazione giudiziaria in materia civile**" deriva dal **trattato di Maastricht**, il trattato sull'Unione europea, che ha definito la cooperazione giudiziaria in materia civile argomento di comune interesse per gli Stati membri. Con il **trattato di Amsterdam** questa politica di cooperazione, fino ad allora appannaggio degli Stati membri, è divenuta di competenza legislativa delle istituzioni della Comunità europea. Il **trattato di Lisbona** richiama espressamente il **principio del reciproco riconoscimento** delle decisioni in materia civile, lasciando però sostanzialmente invariata la competenza legislativa. L'**articolo 81** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea elenca esaustivamente le attività che possono essere oggetto di strumenti legislativi. Molte erano già contemplate nei trattati precedenti, ma l'elenco comprende ora espressamente l'accesso effettivo alla giustizia e la formazione giuridica per i magistrati e gli operatori giudiziari. L'articolo 81 chiarisce altresì che la cooperazione giudiziaria in materia civile può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Ad eccezione delle misure riguardanti il diritto di famiglia, gli atti legislativi in questo settore sono attualmente adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, nel cui ambito il Parlamento europeo e il Consiglio adottano congiuntamente la legislazione dell'Unione in veste di colegislatori. Le misure connesse al diritto di famiglia sono invece adottate secondo la procedura speciale, in base alla quale il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

1.3. Posizione speciale di Danimarca, Irlanda e Regno Unito

Nell'applicare gli strumenti di diritto internazionale privato europeo, i professionisti del diritto devono tener conto del fatto che non tutti gli strumenti trovano applicazione in tutti gli Stati membri. In virtù del trattato, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito beneficiano di un regime speciale con riferimento alla normativa adottata nell'ambito della giustizia civile. La Danimarca non partecipa all'adozione degli atti in questo settore e non è da essi vincolata. Tuttavia l'applicazione di vari atti è stata estesa alla Danimarca mediante un accordo bilaterale con l'UE. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno il diritto di scegliere se partecipare all'adozione degli strumenti legislativi in questo settore, e sono vincolati da uno strumento soltanto se hanno "deciso di partecipare alla sua adozione". Finora il Regno Unito e l'Irlanda hanno deciso di partecipare alla maggior parte degli atti legislativi in materia civile e commerciale, sebbene non a tutti (ad esempio, non hanno partecipato all'adozione del regolamento sulle successioni). Nell'applicare uno strumento legislativo in materia civile o commerciale è quindi opportuno verificare se esso si applica anche a uno o entrambi tali Stati membri e in che misura la Danimarca può aver accettato di partecipare alla sua adozione.

1.4. Cooperazione rafforzata

Infine, le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alla **cooperazione rafforzata** consentono che almeno nove Stati membri adottino misure per rafforzare la cooperazione fra essi adottando provvedimenti che promuovono la realizzazione degli obiettivi dell'UE, ma soltanto quale ultimo rimedio laddove risulta che i provvedimenti in parola non possono essere adottati dalla totalità degli Stati membri. Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile l'unica misura finora adottata in questo modo riguarda la legge applicabile al divorzio (regolamento Roma III).

1.5. L'acquis in materia di giustizia civile

Negli ultimi quindici anni il cosiddetto "acquis communautaire", ossia il corpus normativo nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, è aumentato significativamente. Sono ormai in vigore strumenti giuridici che disciplinano la competenza giurisdizionale, il reciproco riconoscimento, l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e la legge applicabile in svariate materie, dalla contrattualistica alle successioni passando per le obbligazioni alimentari. La legislazione europea ha inoltre istituito la cooperazione diretta tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti degli Stati membri, ad esempio in materia di assunzione delle prove all'estero e di sottrazione di minori. L'accesso alla giustizia nelle cause transfrontaliere è stato migliorato grazie all'adozione di disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato, sulla mediazione e su procedure semplificate e a basso costo per le cause di modesta entità e i crediti non contestati. Per agevolare l'applicazione pratica dell'acquis è stata creata la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

L'**acquis** ha ormai raggiunto una maturità tale da consentire l'adozione di strumenti di "seconda" e perfino di "terza" generazione. La **necessità di aggiornare** le misure esistenti riflette l'esperienza del loro funzionamento nella pratica, **nonché** un nuovo approccio ai loro contenuti affinché rispondano alle condizioni sociali ed economiche contemporanee.

1.6. Principio del reciproco riconoscimento e abolizione dell'exequatur

Il principio del **reciproco riconoscimento** costituisce il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale dell'UE. Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni mirano a favorire la cooperazione tra le autorità, oltre che la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. La politica sul reciproco riconoscimento ha lo scopo ultimo di agevolare la libera circolazione di qualunque tipo di decisione giudiziaria in materia civile e commerciale fra tutti gli Stati membri e, pertanto, il suo riconoscimento e la sua esecuzione negli altri Stati membri senza formalità intermedie.

A tale riguardo, uno dei fattori determinanti dello sviluppo del diritto dell'Unione è la graduale rimozione degli ostacoli al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni fra i sistemi giudiziari degli Stati membri. Nell'ottobre 1999 il Consiglio di Tampere aveva chiesto di ridurre ulteriormente le procedure intermedie necessarie per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e sentenze nello Stato richiesto e l'abolizione totale della procedura volta a far dichiarare esecutiva una decisione straniera ("exequatur").

In una prima fase sono state abolite le procedure intermedie per le controversie di modesta entità in materia commerciale e per quelle relative ai consumatori e ai crediti non contestati. La modifica del regolamento Bruxelles I va oltre e abolisce la procedura di exequatur per le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale in generale. Tale procedura è stata altresì abolita per alcune decisioni riguardanti il diritto di famiglia e le obbligazioni alimentari.

Nelle pagine che seguono sono descritti gli strumenti adottati finora. Le descrizioni mirano a riassumere il contenuto dello strumento cui si riferiscono e non intendono sostituirsi ad esso a fini di riferimento e studio. Per alcuni di questi strumenti esistono guide specifiche, a cui è fatto rinvio.

Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione in materia civile e commerciale – regolamento Bruxelles I

2.1. Introduzione

La competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri e le norme sul diritto applicabile in **materia civile e commerciale** costituiscono il nucleo della cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione europea. Le norme nazionali di diritto internazionale privato e di procedura civile internazionale variano da uno Stato membro all'altro, il che può ostacolare il buon funzionamento del mercato interno dell'Unione europea. Per evitare tale rischio sono quindi indispensabili, da un lato, disposizioni uniformi a livello dell'UE che determinino l'organo giurisdizionale competente e, dall'altro, formalità procedurali semplificate per ottenere in modo rapido e semplice il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate in un altro Stato membro. In questo modo è garantita la libera circolazione delle decisioni giudiziarie da uno Stato membro all'altro.

Esempio 1

La società A, con sede nello Stato membro 1, intende partecipare come espositrice a una fiera di tre giorni nello Stato membro 2. A tal fine stipula un contratto con la società B, organizzatrice di fiere, la cui amministrazione centrale si trova nello Stato membro 2, e prenota a un prezzo concordato 500 mq di spazio espositivo e relativi servizi. Cinque giorni prima dell'inizio della fiera, il cliente principale della società A la informa di non poter partecipare alla fiera. La società A annulla pertanto la prenotazione presso la società B. A causa della cancellazione tardiva della prenotazione, la società B non è in grado di riaffittare i 500 mq di spazio espositivo a un altro espositore e chiede alla società A il pagamento del prezzo pattuito. La società A si rifiuta di pagare. La società B intende procedere nei confronti della società A e si interroga su come e dove agire per tutelare al massimo i propri interessi.

In situazioni del genere, le norme di procedura civile europee in materia civile e commerciale, che, per quanto riguarda la competenza dei giudici, si fondano essenzialmente sul regolamento (CE) n. 44/2001 [1] (comunemente noto e in appresso denominato **regolamento Bruxelles I**), hanno introdotto maggiore certezza del diritto. Le norme sulla competenza giurisdizionale del regolamento Bruxelles I sono applicabili in tutti gli Stati membri [2]. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro ai sensi di detto regolamento ricevono uguale riconoscimento ed esecuzione in tutti gli altri Stati membri interessati. All'interno dell'Unione europea esistono poi altre disposizioni che stabiliscono norme uniformi sulla legge applicabile, garantendo così che gli organi giurisdizionali decidano quale legge disciplina i rapporti giuridici nelle varie materie applicando le stesse norme.

In base alle norme sulla competenza giurisdizionale contenute nel regolamento Bruxelles I, la società B ha due possibilità: innanzitutto può agire in giudizio dinanzi ai giudici dello Stato membro 1 competenti per la sede di attività della società A. Conformemente alla norma generale di cui all'articolo 2, infatti, l'azione può essere promossa dinanzi ai giudici della sede di attività del convenuto. In alternativa, la società B può agire dinanzi ai giudici del proprio Stato membro 2, che sono competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), poiché lo Stato membro

(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

(2) Pur non essendo direttamente vincolata dal regolamento Bruxelles I, la Danimarca partecipa all'applicazione dello strumento in virtù dell'accordo stipulato con l'UE e i suoi Stati membri (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62).

2 è il luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale. Una decisione favorevole dei giudici dello Stato membro 2 verrebbe riconosciuta e potrebbe, per mezzo di una procedura relativamente semplice, essere resa esecutiva in qualsiasi Stato membro in cui la società A possiede beni. La società B non ha alcun motivo di temere che questi giudici possano decidere secondo norme sulla legge applicabile diverse, giacché, in forza del regolamento Roma I, che trova applicazione nella maggior parte degli Stati membri dell'UE [3], le norme che stabiliscono la legge applicabile sono identiche (cfr. infra, capitolo 5 sulla legge applicabile)

(3) Tutti eccetto la Danimarca.

2.2. Il regolamento Bruxelles I e la sua rifusione

2.2.1. Panoramica

Il **regolamento Bruxelles I** è entrato in vigore il 1° marzo 2002 e ha sostituito la precedente convenzione di Bruxelles del 1968, che tratta la stessa materia e continua ad applicarsi nei confronti di alcuni territori d'oltremare di taluni Stati membri. Il suddetto regolamento è stato successivamente rivisto e, nel dicembre 2012, ne è stata adottata una nuova versione "rifusa" [4] che contiene una serie di importanti modifiche rispetto al testo originale (illustrate in appresso nel presente capitolo [5]). In seguito all'adozione della rifusione è stata adottata un'ulteriore modifica per tener conto dell'imminente applicazione dell'accordo sui brevetti europei e prevedere la competenza del tribunale unificato dei brevetti [6].

Negli anni '80 le norme della convenzione di Bruxelles sono state estese agli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) mediante una convenzione internazionale. Questa convenzione, nota come "convenzione di Lugano", è stata rinegoziata alcuni anni dopo l'entrata in vigore del regolamento Bruxelles I, dando luogo a una versione rivista della convenzione. Attualmente, la nuova convenzione di Lugano si applica ai procedimenti fra gli Stati membri dell'UE e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera [7].

(4) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1); detto regolamento, in appresso denominato nella presente guida "rifusione del regolamento Bruxelles I", troverà applicazione a partire dal 10 gennaio 2015; la Danimarca ha comunicato che, in virtù dell'accordo stipulato con l'UE, intende applicare la rifusione del regolamento Bruxelles I agli altri Stati membri dell'UE (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 4).

(5) Nella presente guida i vari articoli sono richiamati secondo la numerazione della versione rifusa del regolamento; oltre alle modifiche sostanziali apportate da quest'ultima, la nuova versione del regolamento riporta una diversa numerazione degli articoli, che è quella ripresa nella presente guida. L'allegato III della rifusione contiene un'utile tabella di corrispondenza che mostra gli articoli equivalenti nelle due versioni del regolamento. Il metodo utilizzato per redigere la rifusione è consistito nella riformulazione dell'intero atto anziché in una serie di modifiche testuali.

(6) Per una descrizione più completa delle disposizioni riguardanti il "tribunale unificato dei brevetti" cfr. punto 2.2.8, infra.

(7) La prima convenzione di Lugano, così denominata in quanto negoziata e firmata a Lugano (Svizzera), è stata firmata il 16 settembre 1988. La nuova convenzione è stata firmata il 30 ottobre 2007 e successivamente ratificata dall'UE; il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore fra l'UE e i suoi Stati membri, compresa la Danimarca, da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro. Essa è stata in seguito ratificata dalla Svizzera, con efficacia dal 1° gennaio 2011, e dall'Islanda, con efficacia dal 1° maggio 2011.

2.2.2. Ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I

Il regolamento si applica alle materie civili e commerciali, ad esclusione del settore fiscale, doganale ed amministrativo. Sono altresì escluse alcune aree del diritto civile, come lo stato e la capacità delle persone fisiche, i regimi patrimoniali fra coniugi, i testamenti, le successioni e i fallimenti. Contrariamente alla sua versione iniziale, il regolamento Bruxelles I non si applica più alle obbligazioni alimentari (tranne nei casi transitori), essendo ormai tali obbligazioni disciplinate da un apposito regolamento [8].

2.2.3. Il sistema di competenza giurisdizionale del regolamento Bruxelles I

Il regolamento Bruxelles I crea un sistema di competenza giurisdizionale chiuso, ripartendo la competenza a dirimere le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri. L'autorità giurisdizionale competente all'interno del sistema giudiziario dello Stato membro giurisdizionalmente competente ai sensi del regolamento è quindi designata dalle norme di procedura civile dello Stato membro in questione. Tra gli Stati membri dell'UE possono applicarsi soltanto le norme sulla competenza giurisdizionale del regolamento Bruxelles I; talune norme nazionali degli Stati membri in materia di competenza giurisdizionale non si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro [9], pur applicandosi alle persone che non sono domiciliate nell'UE [10]. Tali norme sulla competenza giurisdizionale, definite "esorbitanti", devono essere elencate nella Gazzetta ufficiale sulla base della notifica alla Commissione [11].

(8) Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, esaminato separatamente al capitolo 7.

(9) Cfr. articolo 5.

(10) Cfr. articolo 6.

(11) Cfr. articolo 76. Dette norme sono state previamente elencate nell'allegato I del regolamento Bruxelles I.

Esempio 2

La società C dello Stato membro 3 ha venduto un macchinario alla società D dello Stato membro 4. La società D aveva presentato un'offerta d'acquisto che stipulava, fra l'altro, che l'acquisto era soggetto alle condizioni generali di contratto della società D, stampate a tergo dell'offerta.

Queste condizioni contenevano una clausola attributiva di giurisdizione, che stabiliva la competenza dell'autorità giurisdizionale E dello Stato membro 4 per tutte le controversie derivanti dal contratto. La società C aveva accettato l'offerta in una lettera di conferma. Dopo la consegna, la società D lamenta fondamentali difetti di funzionamento del macchinario e avvia un'azione di risarcimento danni per violazione contrattuale nei confronti della società C dinanzi all'autorità giurisdizionale E. Durante il procedimento, la società C fa valere l'incompetenza dell'autorità giurisdizionale E, sottolineando che, secondo la legge dello Stato membro 3, la clausola attributiva di giurisdizione contenuta nelle condizioni generali di contratto unilaterali è valida solo se è accettata espressamente per iscritto (mediante sottoscrizione) dall'altra parte.

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, le parti, indipendentemente dal loro domicilio, possono convenire che una o più autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico.

Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. Nel regolamento Bruxelles I la validità formale di una clausola attributiva di giurisdizione deve derivare esclusivamente dal regolamento, che

prevede un complesso autonomo di norme. Queste ultime prevalgono sulle corrispondenti norme di procedura civile degli Stati membri (cfr. infra). Pertanto, se vuole far valere la tesi della competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale E, la società D dovrà dimostrare che il modulo contenente le condizioni generali di contratto è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

2.2.3.1. Norma generale: competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato del domicilio del convenuto

L'articolo 4 del regolamento Bruxelles I stabilisce la **norma generale sulla competenza giurisdizionale:** per le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro, la competenza spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui **è domiciliato il convenuto**, a prescindere dalla sua nazionalità. Il domicilio è determinato ai sensi della legge nazionale dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita. Per le persone giuridiche o le società, il domicilio è determinato dalla sede sociale, dall'amministrazione centrale o dal centro di attività principale. Qualora il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro, l'articolo 6 del regolamento stabilisce che la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge nazionale, fatte salve le norme sulla competenza giurisdizionale "di tutela" dei consumatori, di cui all'articolo 18, e dei lavoratori, di cui all'articolo 21, e le norme di competenza esclusiva e di proroga di competenza di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 25.

2.2.3.2. Fori alternativi e speciali

Gli articoli da 7 a 9 del regolamento contengono norme speciali di competenza, alternative alla norma generale di cui all'articolo 4. Alcune di queste norme consentono all'attore di scegliere se agire dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro del domicilio del convenuto o dinanzi alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro dotate di competenza speciale. Di fatto, la norma speciale sulla competenza giurisdizionale più importante figura all'articolo 7, paragrafo 1, in materia di contratti, ad esclusione dei contratti di lavoro, di assicurazione e di consumo. In siffatta materia sono competenti a livello internazionale le autorità giurisdizionali del luogo **dell'esecuzione dell'obbligazione contrattuale** dedotta in giudizio. Per le due tipologie contrattuali più frequenti nella prassi transfrontaliera europea, il luogo dell'esecuzione copre tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso contratto. Salvo diversamente convenuto, nel caso della compravendita di beni, esso coincide con il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto; nel caso della prestazione di servizi, con il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

L'articolo 7 contiene, inoltre, norme speciali sulla competenza giurisdizionale per materie particolari, quali, ad esempio, le azioni per risarcimento danni o restituzione e le controversie concernenti l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività [12]. L'articolo 7, paragrafo 2, relativo alla competenza per illeciti civili dolosi o colposi, ha assunto crescente importanza. Le azioni per tali illeciti possono essere promosse davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato che questo è il luogo in cui si verifica il danno o, in alternativa, il luogo in cui si è svolto o si è verificato l'evento generatore del danno.

(12) L'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento n. 44/2001 contemplava in precedenza una norma di competenza speciale sulle obbligazioni alimentari; posto che il regolamento sulle obbligazioni alimentari è entrato in vigore il 18 giugno 2011, si applicano le norme sulla competenza di quest'ultimo.

2.2.3.3. Proroga di competenza e comparsa del convenuto

La proroga di competenza, o scelta del foro, designa la situazione in cui le parti di un contratto hanno concordato che per le controversie derivanti dal contratto la competenza spetta a un'autorità giurisdizionale specifica o alle autorità giurisdizionali di un sistema giuridico specifico. Tale accordo può far parte di un contratto più ampio sul contenuto del rapporto giuridico fra le parti oppure essere distinto. Esso può altresì riguardare controversie diverse da quelle contrattuali. Nel regolamento non è presente alcuna disposizione che limiti l'uso della scelta del foro a situazioni in cui la controversia sia di natura contrattuale. Tuttavia, qualora la controversia riguardi una situazione in cui non esiste un precedente rapporto giuridico fra le parti, ad esempio le controversie derivanti da atti illeciti dolosi o colposi, l'accordo è molto spesso stipulabile soltanto dopo che è sorta la controversia [13].

La norma sugli accordi di scelta del foro di cui all'articolo 25 è una delle disposizioni più importanti e a cui più frequentemente si fa ricorso fra quelle contenute nel regolamento Bruxelles I. La proroga di competenza è generalmente ammessa. Esistono tuttavia alcune limitazioni a favore delle parti protette dalle norme sulla competenza "di tutela" in materia di assicurazione e di contratti di consumo e di lavoro [14]. Va osservato che la proroga di competenza non può prevalere sui criteri di competenza esclusiva di cui all'articolo 24 [15].

Con la precedente versione del regolamento Bruxelles I [16], l'accordo di scelta del foro di uno Stato membro, concluso fra parti di cui almeno una sia domiciliata nel territorio di uno Stato membro, aveva per effetto che qualunque autorità giurisdizionale diversa da quella designata poteva essere deferita del caso, anche se l'accordo attribuiva una competenza esclusiva, purché l'altra autorità giurisdizionale fosse stata adita per prima. La rifusione del regolamento Bruxelles I [17] modifica quella disposizione nel senso che, se è valido, l'accordo sulla proroga della competenza di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro prevarrà a prescindere dal domicilio delle parti [18]. La rifusione del regolamento Bruxelles I ha altresì introdotto disposizioni secondo cui la validità sostanziale dell'accordo sulla proroga è determinata dalla legge dello Stato membro delle autorità giurisdizionali designate [19]; inoltre, se fa parte di un contratto, l'accordo sulla proroga si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali e la validità della proroga non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido [20]. È altresì previsto che le questioni riguardanti la validità dell'accordo di scelta del foro vadano decise secondo la legge dello Stato membro del foro prescelto [21].

(13) Per esempio, non è generalmente possibile concludere un accordo di scelta del foro per un credito contestato derivante da un illecito civile doloso o colposo prima che si verifichi l'evento da cui scaturisce il credito.

(14) Cfr. le disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 23.

(15) Cfr. articolo 27.

(16) Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001; questa posizione è diversa dalla situazione in cui nessuna delle parti dell'accordo di scelta del foro era domiciliata in uno Stato membro; in tale situazione, qualunque altra autorità giurisdizionale di uno Stato membro diversa da quella la cui competenza era stata convenuta non poteva conoscere delle controversie delle parti dell'accordo fintantoché l'autorità giurisdizionale prescelta non avesse declinato la propria competenza; cfr. articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001.

(17) Regolamento (UE) n. 1215/2012.

(18) Cfr. articolo 25, paragrafo 1.

(19) Ibid.

(20) Cfr. articolo 25, paragrafo 5.

(21) Cfr. considerando 20.

La rifusione del regolamento Bruxelles I contiene un'altra importante modifica che rafforza l'autonomia delle parti rispetto agli accordi di scelta del foro, imponendo all'autorità giurisdizionale adita, diversa da quella scelta dalle parti in un accordo di scelta del foro esclusivo, di sospendere il procedimento fino a che l'autorità giurisdizionale scelta, sia essa quella precedentemente adita o meno, avrà stabilito se è competente a decidere ai sensi del suddetto accordo. Una volta che l'autorità giurisdizionale scelta si è dichiarata competente, qualunque altra autorità giurisdizionale deve dichiarare la propria incompetenza [22].

Esempio 2, segue

Nel caso di cui sopra, le due società di Stati membri diversi discutono circa la validità di una clausola attributiva di competenza contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte da una di esse, segnatamente dalla società D. La soluzione si trova all'articolo 25 del regolamento Bruxelles I.

Quanto ai requisiti di forma della clausola attributiva di competenza, l'articolo 25 contiene una serie di norme diversificate. La norma generale stabilisce che la clausola attributiva di competenza deve essere conclusa dalle parti per iscritto, pur non essendo necessario un documento firmato da entrambe le parti. Anche lo scambio di dichiarazioni scritte o di accordi orali confermati per iscritto soddisfa tale requisito. Lo stesso vale nel caso di una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro e, nel commercio internazionale, di una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

Richiamando le circostanze dell'esempio 2, la società D ha presentato un'offerta d'acquisto scritta che la società C ha confermato per iscritto. In quest'offerta d'acquisto, la società D ha fatto esplicito riferimento alle proprie condizioni generali di contratto, che erano a disposizione della società C e redatte in una lingua usata dalle parti. La clausola attributiva di competenza contenuta nelle condizioni generali di contratto della società D soddisfa pertanto i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I e attribuisce quindi competenza esclusiva a conoscere della controversia all'autorità giurisdizionale E; la tesi della società D è dunque prevalente.

Oltre ai casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del regolamento Bruxelles I, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale il convenuto è comparso sarà competente in forza dell'articolo 26. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra autorità giurisdizionale competente in via esclusiva ai sensi dell'articolo 24. Si tratta di una norma importante nella prassi, giacché costringe il convenuto a essere sicuro della competenza dell'autorità giurisdizionale prima di comparirvi. Una volta accettata, la competenza non può più essere contestata ed è fissata in modo definitivo.

La rifusione del regolamento Bruxelles I aggiunge un'importante tutela con riferimento a questa norma, nel senso che nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro, allorché il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, la comparizione non rappresenta accettazione della competenza dell'autorità giurisdizionale da parte del convenuto se l'autorità adita non si assicura che il convenuto è informato del suo diritto di eccepirne l'incompetenza e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione [23].

(22) Cfr. articolo 31, paragrafo 2 della rifusione del regolamento Bruxelles I.

(23) Cfr. articolo 26, paragrafo 2, della rifusione del regolamento Bruxelles I.

2.2.3.4. *Norme speciali in materia di assicurazione, di contratti conclusi da consumatori e di contratti individuali di lavoro*

Sono state stabilite norme speciali in materia di assicurazione, contratti di consumo e contratti individuali di lavoro. La politica su cui si basano questi contratti è caratterizzata dalla necessità di proteggere la parte più debole, ossia l'assicurato, il consumatore o il lavoratore. Il regolamento Bruxelles I prevede norme speciali in questi casi affinché la parte più debole che si ritiene doveroso proteggere possa accedere a un foro conveniente. Nella maggior parte dei casi, tale parte ha facoltà di agire in giudizio dinanzi all'autorità giurisdizionale del luogo del suo domicilio e può essere citata soltanto davanti a quest'ultima.

Esempio 3

La signora A, residente nello Stato membro 1, ordina un libro su internet e paga in anticipo il prezzo di 26,80 euro. Il libro non le viene mai recapitato. La signora A scopre che il venditore è una società domiciliata nello Stato membro 2. Decide di procedere per vie legali e si chiede dinanzi a quale giudice agire. Il venditore afferma che le sue condizioni generali di contratto stabiliscono la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro 2.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore. L'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), prevede che questa scelta sia libera per il consumatore qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività. Siccome questa norma non può essere derogata da una convenzione anteriore al sorgere della controversia, ai sensi dell'articolo 17, e poiché il venditore di libri possedeva un sito web particolarmente strutturato per attirare consumatori nello Stato membro 1 e dirigeva la sua attività commerciale verso lo Stato membro del domicilio della signora A, quest'ultima può agire nei confronti del venditore di libri dinanzi ai giudici competenti del luogo del suo domicilio [24].

(24) Tale questione è stata oggetto di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha proposto alcuni elementi la cui presenza è necessaria per dimostrare che l'attività è diretta verso uno Stato membro mediante un sito web. Tra questi figurano l'utilizzazione di una lingua dello Stato membro in parola diversa da quella dell'attività, l'offerta di prezzi nella valuta specifica di quello Stato, l'indicazione di direzioni da uno o più Stati membri verso i locali dell'impresa interessati in cui devono essere prestati i servizi, l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti – tutti elementi di fatto che dimostrano l'intenzione di dirigere l'attività commerciale verso lo Stato membro del consumatore. Cfr. cause riunite Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08) e Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller (C-144/09).

2.2.3.5. Competenza esclusiva

L'articolo 24 del regolamento Bruxelles I elenca le circostanze che determinano la competenza esclusiva qualora vi sia la presunzione di un collegamento molto stretto con le autorità giurisdizionali di un particolare Stato membro o vi sia una specifica necessità di certezza del diritto. Esse comprendono, fra l'altro, i procedimenti in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili o procedure concernenti la registrazione o la validità di brevetti o di altri diritti di proprietà industriale. In tutti i casi elencati all'articolo 24 le azioni non possono essere promosse dinanzi ad altre autorità giurisdizionali, quali l'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto o qualsiasi altra autorità giurisdizionale sulla cui competenza le parti si siano accordate mediante una clausola attributiva di giurisdizione [25].

2.2.4. Provvedimenti provvisori e cautelari

Riguardo ai provvedimenti provvisori, l'articolo 35 del regolamento Bruxelles I dispone che essi possano essere richiesti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro se la legge di tale Stato li prevede. Questa norma si applica anche se la competenza a conoscere del merito è attribuita all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. Va osservato che nella rifusione del regolamento Bruxelles I figura una nuova definizione di "decisione" che comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del regolamento; tale definizione non comprende i provvedimenti emessi da una tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto – presumibilmente la persona oggetto del provvedimento – sia stato invitato a comparire prima della concessione del provvedimento, salvo che la decisione al riguardo sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione. Tuttavia, il provvedimento provvisorio o cautelare emesso da un'autorità giurisdizionale priva di competenza nel merito ai sensi del regolamento Bruxelles I non è riconosciuta né eseguita ai sensi del regolamento stesso.

2.2.5. Evitare procedimenti paralleli - litispendenza europea

Pur tenendo conto delle norme sulla competenza giurisdizionale previste dal regolamento Bruxelles I, rimane la possibilità che più di un'autorità giurisdizionale dell'Unione europea sia competente a decidere sulla stessa controversia civile. Le norme sulla litispendenza europea evitano che le autorità giurisdizionali di due o più Stati membri conoscano contemporaneamente una causa fra le stesse parti avente il medesimo oggetto, con il rischio inerente di decisioni contrastanti e di sprechi di risorse giudiziarie e di altro tipo. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti siano proposte domande tra le stesse parti aventi il medesimo oggetto, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza. Se la competenza dell'autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima [26]. Questa norma riveste grande importanza nelle controversie transfrontaliere. Nella rifusione del regolamento Bruxelles I le norme sulla litispendenza hanno subito importanti modifiche: in primo luogo, un'autorità giurisdizionale investita della controversia può chiedere a un'altra autorità giurisdizionale anch'essa investita la data in cui è stata adita e l'autorità giurisdizionale richiesta è tenuta a rispondere senza indugio; in secondo luogo, in presenza di più autorità giurisdizionali adite, ciascuna con competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 26, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara

(25) Cfr. articolo 27.

(26) Cfr. articolo 29; l'articolo 30 contiene una norma analoga per le cause connesse, la cui definizione figura al paragrafo 3 del medesimo articolo.

la propria incompetenza a favore della prima. Peraltro, aspetto di notevole rilievo nel campo della scelta del foro, la rifusione del regolamento Bruxelles I ha modificato questa norma nel caso di accordi sulla scelta del foro esclusivo [27]: allorché l'autorità giurisdizionale scelta dalle parti è adita e vanta competenza esclusiva in virtù di un accordo di scelta del foro, qualunque altra autorità giurisdizionale deve sospendere il procedimento e dichiarare la propria incompetenza a favore dell'autorità prescelta se la competenza di quest'ultima è stata accertata [28]. Infine, sebbene in forma diversa, le norme sulla litispendenza si applicano anche alle cause intentate in Stati terzi allorché viene adita un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4 o agli articoli 7, 8 o 9 e pende un procedimento tra le medesime parti avente il medesimo oggetto [29].

2.2.6. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emesse da autorità giurisdizionali di altri Stati membri ai sensi della rifusione del regolamento Bruxelles I

Il regolamento Bruxelles I ha semplificato le formalità necessarie per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse da un'autorità giurisdizionale in uno Stato membro ("Stato membro d'origine") [30] in un altro Stato membro ("Stato membro richiesto"), introducendo una procedura diretta e uniforme per la dichiarazione di esecutività di una decisione in un altro Stato membro (la cosiddetta procedura di exequatur). Nella rifusione del regolamento Bruxelles I si è andati oltre, in quanto la procedura di exequatur è stata del tutto abolita. A partire dal 10 gennaio 2015 il creditore non dovrà più domandare la dichiarazione di esecutività, potendo chiedere direttamente l'esecuzione della decisione [31].

2.2.6.1. Riconoscimento

Ai sensi dell'articolo 36, la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta automaticamente negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. Il riconoscimento può essere rifiutato soltanto in pochissimi casi eccezionali, il più importante dei quali, nella prassi, è quello disciplinato dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), relativo alle decisioni rese in contumacia.

2.2.6.2. Esecuzione

Come già rilevato, la rifusione del regolamento Bruxelles I ha apportato una modifica significativa alla procedura che permette di rendere esecutiva in uno Stato membro una decisione emessa in un altro Stato membro. Se sono prodotti determinati documenti la decisione sarà direttamente esecutiva nell'altro Stato membro, non essendo più richiesto che la parte che domanda l'esecuzione – il creditore – chieda una dichiarazione di esecutività. Il creditore che intende ottenere l'esecuzione della decisione chiede all'autorità giurisdizionale di origine il rilascio di un attestato che confermi l'esecutività e fornisca informazioni sulla decisione [32]. L'attestato e una copia della decisione sono pertanto sufficienti per l'esecuzione nello Stato membro richiesto [33].

(27) Cfr. punto 2.2.3.3 e nota 15.

(28) Cfr. articolo 31 e considerando 22.

(29) Cfr. articolo 33; è prevista una norma analoga riguardo alle cause connesse; tali disposizioni sono state parzialmente aggiunte per consentire all'UE di ratificare la convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro; cfr. anche considerando 23 e 4.

(30) Cfr. definizione all'articolo 2, lettera d).

(31) Cfr. articolo 39.

(32) Cfr. articolo 53 e allegato 1.

(33) Cfr. articolo 37.

Oltre ad autorizzare il creditore a eseguire la decisione nello Stato membro richiesto ai sensi della legge di detto Stato e alle stesse condizioni di una decisione ivi emessa [34], la decisione esecutiva implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti provvisori e cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto [35]. Se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento deve essere adattato a un provvedimento di efficacia equivalente in tale Stato [36].

2.2.6.3. Diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

Il riconoscimento di una decisione può essere negato in presenza di un motivo di diniego ai sensi dell'articolo 45. Il riconoscimento di una decisione è negato a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto, b) se, in caso di decisione resa in contumacia, è dimostrato che la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese o c) se la decisione viola le norme di competenza esclusiva o le norme speciali in materia di assicurazioni o di contratti di consumo [37]. In tutti gli altri casi l'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto è tenuta ad accettare l'accertamento dei fatti su cui l'autorità giurisdizionale d'origine ha fondato la sua competenza e le è espressamente fatto divieto di sottoporre a riesame la competenza di tale autorità [38]. L'articolo 36 stabilisce che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito [39]. Ogni parte interessata può chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di una determinata decisione [40]. Qualunque parte interessata può presentare domanda di diniego del riconoscimento, e il debitore può chiedere il diniego dell'esecuzione, dinanzi a una delle autorità giurisdizionali indicate a tal fine dalla Commissione [41]. La domanda riguarda unicamente l'esecuzione della decisione e non il merito della causa [42]. Il debitore può inoltre chiedere all'autorità giurisdizionale il diniego del riconoscimento o dell'esecuzione in base a uno dei motivi di diniego del riconoscimento medesimo [43]. Le parti possono impugnare la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione con una procedura speciale [44].

2.2.7. Esecuzione di atti pubblici e di transazioni giudiziarie

Nella maggior parte dei sistemi giuridici degli Stati membri gli obblighi di pagare somme di denaro o di eseguire altri tipi di obbligazioni contrattuali possono essere stabiliti in un accordo o altro documento redatto da un notaio o autenticato in altra forma, ad esempio mediante iscrizione in un registro pubblico o presso un tribunale. Tale accordo o strumento è denominato atto pubblico. Secondo le precedenti disposizioni del regolamento Bruxelles I [45], un tale atto con efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine, ove è stato redatto o registrato, era direttamente efficace in tutti gli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per le decisioni. Ciò presenta l'ovvio vantaggio di essere un mezzo relativamente snello e diretto di ottenere il pagamento di somme di denaro o l'esecuzione di altri obblighi, in quanto un

(34) Cfr. articolo 41

(35) Cfr. articolo 40.

(36) Cfr. articolo 54.

(37) Cfr. articolo 45, lettera e).

(38) Cfr. articolo 45, paragrafi 2 e 3.

(39) Cfr. articolo 52.

(40) Cfr. articolo 36, paragrafo 2; la procedura prevista per questa richiesta coincide con quella per il diniego dell'esecuzione di cui gli articoli da 46 a 51.

(41) Cfr. articoli 47 e 75; la Commissione diffonderà le informazioni tramite la RGE.

(42) Cfr. articolo 52.

(43) Cfr. articoli 46 - 48 e considerando 29.

(44) Cfr. articoli 49 - 51.

(45) Cfr. articolo 57.

atto pubblico è direttamente esecutivo una volta che il creditore ha ottenuto la dichiarazione di esecutività. L'esecuzione di un atto pubblico potrebbe essere negata solo per manifesto contrasto con l'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Con la rifusione del regolamento Bruxelles I, che ha abolito l'obbligo della dichiarazione di esecutività, il creditore necessita soltanto dell'atto stesso e dell'attestato emesso dall'autorità competente o, a seconda del caso, dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine [46]. La rifusione del regolamento Bruxelles I dà inoltre una definizione di atto pubblico [47]. Alle transazioni giudiziarie si applicano disposizioni simili a quelle previste per l'esecuzione degli atti pubblici [48].

2.2.8. Disposizioni speciali per il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux

A partire dal 15 gennaio 2015, contemporaneamente alla rifusione del regolamento Bruxelles I, troverà applicazione un nuovo regolamento che introduce norme speciali che disciplinano i rapporti tra procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux ("autorità giurisdizionali comuni"), da un lato, e alle autorità giurisdizionali degli Stati membri nel quadro del regolamento Bruxelles I, dall'altro [49]. Tale regolamento contempla altresì norme sui rapporti con le autorità giurisdizionali di Stati terzi, ossia non appartenenti all'UE. Esso si fonda su una proposta adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel giugno 2014. Contiene inoltre norme sulla competenza giurisdizionale relativa delle autorità giurisdizionali degli Stati membri nel quadro delle norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I e sul rapporto di queste rispetto alla competenza delle autorità giurisdizionali comuni, nonché norme sulla litispendenza e disposizioni sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni secondo i due regimi.

Tale modifica della rifusione del regolamento Bruxelles I si era resa necessaria per consentire l'attuazione del "pacchetto brevetti", formato da due regolamenti [50] ("regolamenti sul brevetto unificato") e da un accordo internazionale ("accordo su un tribunale unificato dei brevetti" o "accordo TUB"), che crea una tutela unitaria dei brevetti nell'Unione europea. Grazie all'accordo TUB e ai regolamenti sarà possibile ottenere un brevetto europeo con efficacia unitaria – un titolo giuridico che garantisce tutela uniforme alle invenzioni in tutti i 25 Stati membri [51] – in base al principio dello "sportello unico", il che permetterà di ottenere vantaggi in termini di costi e ridurre gli oneri amministrativi.

La Corte di giustizia del Benelux, istituita nel 1965, è un'autorità giurisdizionale comune a Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi con il compito di garantire l'applicazione uniforme delle norme comuni ai paesi del Benelux in varie materie come la proprietà intellettuale (in particolare, taluni tipi di diritti riguardanti marchi, modelli e disegni). Ad oggi i compiti della Corte di giustizia del Benelux consistono principalmente nel pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di tali norme. Nel 2012 i tre richiamati Stati membri hanno introdotto la possibilità di ampliare le competenze

(46) Cfr. articoli 58 e 60 del testo "rifuso".

(47) Cfr. articolo 2, lettera c).

(48) Cfr. articoli 57, 59 e 60, nonché la definizione di cui all'articolo 2, lettera b), del testo "rifuso".

(49) Cfr. regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(50) Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria; regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

(51) I regolamenti sul brevetto unificato sono stati adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata tra tutti gli Stati membri a eccezione di Italia e Spagna.

della Corte di giustizia del Benelux fino a includervi competenze giurisdizionali in materie specifiche rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I.

Le modifiche della rifusione del regolamento Bruxelles I mirano a garantire la conformità tra l'accordo sulle autorità giurisdizionali comuni e la rifusione stessa, nonché ad affrontare lo specifico problema delle norme sulla competenza giurisdizionale riguardo ai convenuti in Stati terzi.

La principale norma sulla competenza è la seguente: l'autorità giurisdizionale comune è competente laddove, in virtù del regolamento Bruxelles I, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia parte dell'accordo siano competenti relativamente a una materia disciplinata da tale strumento. Per quanto riguarda le parti domiciliate al di fuori dell'UE, le norme del regolamento Bruxelles I si applicano anche ai convenuti domiciliati in Stati terzi per le materie rientranti nella competenza delle autorità giurisdizionali comuni. Inoltre, le autorità giurisdizionali comuni possono essere competenti nei confronti di convenuti domiciliati al di fuori dell'UE secondo una norma sussidiaria sulla competenza: se un'autorità giurisdizionale comune è competente a decidere di una controversia riguardante la violazione di un brevetto europeo che provoca danni nell'UE, essa è altresì competente a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti da tale violazione promossa all'esterno dell'Unione nei confronti di un convenuto non domiciliato nell'UE, se i beni appartenenti a quest'ultimo si trovano in uno Stato membro parte dell'accordo sull'autorità giurisdizionale comune [52]. Le norme sulla litispendenza di cui alla rifusione del regolamento Bruxelles I si applicano alle azioni avviate contemporaneamente dinanzi a un'autorità giurisdizionale comune di uno Stato membro che non è parte dell'accordo pertinente [53]. Per quanto concerne il riconoscimento e l'esecuzione, in generale si applicano le norme di cui al regolamento Bruxelles I, salvo che la decisione dell'autorità giurisdizionale comune debba essere eseguita in uno Stato membro parte dell'accordo pertinente e tale accordo contempli norme sul riconoscimento e l'esecuzione, nel qual caso si applicano le norme contenute in tale accordo [54].

(52) Cfr. articolo 71 ter.

(53) Cfr. articolo 71 quater.

(54) Cfr. articolo 71 quinquies.

Procedimenti europei in materia civile e commerciale

3.1. Panoramica

L'Unione europea ha adottato quattro regolamenti distinti che facilitano il recupero rapido ed efficiente dei crediti (in appresso congiuntamente indicati come "procedimenti europei"). Tre di essi istituiscono procedimenti europei uniformi che le parti possono utilizzare in alternativa ai procedimenti previsti dal diritto nazionale. Il quarto regolamento prevede che l'autorità giurisdizionale che ha pronunciato una decisione certifichi l'osservanza di determinate norme procedurali minime. Le decisioni emesse in tali procedimenti sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri senza la necessità di ottenere una dichiarazione di esecutività (exequatur). I procedimenti istituiti in virtù di questi regolamenti sono, in ordine di adozione, il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (TEE) [55], l'ingiunzione di pagamento europea (IPE) [56], il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (PECME) [57] e l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) [58]. Questi procedimenti valgono soltanto per i casi transfrontalieri.

3.2. Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (TEE)

L'obiettivo del **regolamento** che istituisce il **titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati** [59] è sopprimere, tramite la creazione di norme procedurali minime, qualsiasi procedura intermedia necessaria per l'esecuzione di una decisione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata pronunciata. Fatte salve alcune eccezioni, questo regolamento si applica in materia civile e commerciale, a prescindere dalla natura dell'organo giurisdizionale.

Il concetto di "**credito non contestato"** si riferisce a tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto della mancanza accertata di indicazioni circa la contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del credito pecuniario, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che attesti o riconosca il credito e che esiga l'esplicito consenso del debitore stesso, sotto forma di una transazione conclusa davanti al giudice o un atto pubblico.

Se una decisione su un credito non contestato è stata pronunciata in uno Stato membro e deve essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro, il creditore ha due opzioni: chiedere che la decisione sia certificata come titolo esecutivo europeo oppure chiedere una dichiarazione di esecutività ai sensi del regolamento Bruxelles I. La decisione relativa a un credito non contestato che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta e resa esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività. La rifusione del regolamento Bruxelles I ha abolito la procedura di exequatur per le decisioni pronunciate nei procedimenti avviati dopo il 10 gennaio 2015. Riguardo a queste decisioni, il titolo esecutivo europeo assumerà particolare rilievo sotto il profilo pratico con riferimento all'esecuzione delle obbligazioni alimentari nel Regno Unito, in quanto il regolamento sulle obbligazioni alimentari conferma la necessità della dichiarazione di esecutività per quello Stato membro.

(55) Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004.

(56) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.

(57) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007.

(58) Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(59) Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri a eccezione della Danimarca.

Esempio 4

Il signor A ha agito in giudizio nei confronti del signor B per il pagamento di un credito dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro 1, nel quale entrambi risiedono. I giudici hanno condannato il signor B, che non aveva contestato il credito nel corso del procedimento, a versare 10 000 euro al signor A. Siccome il signor B aveva recentemente trasferito tutti i suoi beni monetari in una banca nello Stato membro 2, il signor A si interroga su come procedere per far eseguire la decisione nello Stato membro 2.

Allo stato attuale, il signor A ha due possibilità: può presentare domanda presso il giudice di origine dello Stato membro 1 per far certificare la decisione quale titolo esecutivo europeo per crediti non contestati (e la decisione, unitamente al certificato, sarà riconosciuta ed eseguita nello Stato membro 2 senza necessità di ricorrere ad alcun ulteriore procedimento), oppure può, ai sensi del regolamento Bruxelles I, presentare domanda per ottenere la dichiarazione di esecutività della decisione nello Stato membro 2, dove desidera procedere all'esecuzione; in tal caso deve però tener presente che la procedura di exequatur definita in tale regolamento prevede che il procedimento nello Stato membro 2 sia tenuto distinto da quello nello Stato membro 1, da cui proviene la decisione, il che potrebbe comportare un certo ritardo e originare ulteriori spese.

In futuro, con la rifusione del regolamento Bruxelles I, il signor A, scegliendo la seconda opzione, non dovrà presentare domanda per una dichiarazione di esecutività nello Stato membro 2 in quanto, a partire dal 10 gennaio 2015, la decisione sarà riconosciuta ed eseguibile nello Stato membro 2 senza la necessità di ricorrere alle procedure intermedie attualmente previste dal regolamento Bruxelles I.

La procedura relativa al titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati offre un beneficio tangibile ai creditori, che potranno far eseguire in modo rapido ed efficace negli altri Stati membri le decisioni in materia di crediti non contestati, senza coinvolgere il sistema giudiziario dello Stato membro in cui l'esecuzione è richiesta e senza i ritardi e i costi che ne deriverebbero. Essa, inoltre, rende di norma superflua la traduzione, essendo previsto l'uso di modelli plurilingue ai fini della certificazione. Il giudice d'origine rilascia il certificato di titolo esecutivo europeo utilizzando il modello contenuto nell'allegato I nella lingua della decisione. Il regolamento sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati stabilisce norme minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, affinché il debitore abbia conoscenza, in tempo utile per potersi difendere, dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento per contestare il credito e delle conseguenze della sua mancata partecipazione. Alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di origine è affidato il compito di verificare che le norme procedurali minime siano state pienamente osservate, prima di rilasciare il certificato standard di titolo esecutivo europeo che rende trasparenti tale controllo e il suo risultato. Gli interessi del debitore nella fase esecutiva sono tutelati garantendo un limitato diritto di rifiuto del provvedimento nello Stato membro dell'esecuzione poco prima della revisione sul merito.

Il regolamento sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati è entrato in vigore il 21 ottobre 2005. Ulteriori informazioni sulla procedura concernente detto titolo sono disponibili nella guida pratica per l'applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, pubblicata sotto gli auspici della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [60].

(60) La guida è consultabile online al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_european_enforcement_order_it.pdf.

3.3. Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (IPE)

Questo procedimento presenta alcune analogie con il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in quanto riguarda crediti pecuniari transfrontalieri non contestati e comporta la concessione di un'ingiunzione eseguibile negli altri Stati membri senza necessità delle procedure intermedie di cui al regolamento Bruxelles I. Diversamente dal titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, però, non è richiesto un previo provvedimento dell'autorità giurisdizionale o un titolo di credito, quale un atto pubblico o una transazione giudiziaria. È possibile ricorrere all'ingiunzione di pagamento europea soltanto per crediti pecuniari liquidi ed esigibili alla data di presentazione della domanda. Si tratta di un procedimento meramente scritto che non comporta di per sé un'udienza, salvo che l'ingiunzione di pagamento venga contestata. Se è presentata opposizione, il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento si interrompe. Qualora l'attore intenda proseguire l'azione dovrà seguire un'altra apposita procedura.

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è facoltativo, nel senso che spetta all'attore scegliere se utilizzarlo o se ricorrere a un altro mezzo disponibile per far valere il credito in questione, in particolare i procedimenti previsti dal diritto processuale nazionale. Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è avviato semplicemente compilando il modulo di domanda (modulo A) allegato al regolamento. Tale modulo e gli altri moduli per l'ingiunzione di pagamento europea sono disponibili anche in versione elettronica sul portale europeo della giustizia elettronica [61].

L'ingiunzione di pagamento europea riveste particolare interesse per coloro che vantano crediti che probabilmente non saranno contestati, soprattutto nelle dispute fra imprese e consumatori. Occorre tuttavia ricordare che le norme sulla competenza giurisdizionale applicabili alle domande contro i consumatori secondo l'ingiunzione di pagamento europea sono modificate rispetto a quelle del regolamento Bruxelles I, che sarebbero altrimenti applicabili. Quando una domanda d'ingiunzione di pagamento europea riguarda un contratto concluso con un consumatore e quest'ultimo è il convenuto, il giudice competente è quello dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, come previsto dall'articolo 59 del regolamento Bruxelles I.

Se il convenuto accetta la domanda e non si oppone, il giudice emette l'ingiunzione e un certificato, dopodiché l'ingiunzione potrà essere eseguita negli altri Stati membri senza che siano necessarie ulteriori procedure e senza necessità di exequatur europea ai sensi del regolamento Bruxelles I. Su questo punto infatti il regolamento che istituisce il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento abolisce l'exequatur [62]. L'esecuzione avviene alle stesse condizioni di quelle previste per l'esecuzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Il regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è entrato in vigore il 12 dicembre 2008. Ulteriori informazioni sul procedimento sono disponibili nella guida pratica per l'applicazione di un regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, pubblicata sotto gli auspici della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [63].

(61) https://e-justice.europa.eu/content_dynamic_forms-155-it.do.

(62) Cfr. articolo 19 del regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

(63) La guida è consultabile online al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm.

3.4. Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (PECME)

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è il terzo procedimento mirante a ridurre i provvedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni, rispondendo così alla richiesta del Consiglio europeo di Tampere [64]. Sotto questo aspetto esso è analogo ai procedimenti relativi al titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e all'ingiunzione di pagamento europea, pur differendovi in larga misura sotto altri profili.

In primo luogo, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica sia alle cause controverse che a quelle non controverse, e contiene dunque disposizioni di natura processuale, tra cui la tenuta di un'udienza e l'assunzione di prove, oltre a una serie di termini il cui rispetto deve consentire che la causa, anche quelle in contraddittorio, si concluda più rapidamente rispetto agli altri procedimenti. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è sostanzialmente un procedimento scritto, concepito per essere utilizzato agevolmente da attori e convenuti e senza la necessità di rappresentanza legale, sebbene questa non sia esclusa.

Come l'ingiunzione di pagamento europea, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è applicabile soltanto ai casi transfrontalieri e costituisce un'alternativa ai procedimenti nazionali di natura analoga. La parte vittoriosa in un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può ottenere dalla controparte il rimborso delle spese, a condizione però che queste siano proporzionate al valore del credito. L'obiettivo di diminuire i costi del procedimento è fondamentale per lo scopo del procedimento stesso, ossia agevolare l'accesso alla giustizia, soprattutto ai consumatori e ai titolari di piccole imprese che, diversamente, non intenderebbero o non sarebbero in grado di far valere i propri crediti in Stati membri diversi dal proprio.

L'aspetto più importante del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è la descrizione dei crediti che possono essere oggetto del procedimento. Innanzitutto, il loro valore non può superare l'importo di 2 000 euro. Tale somma deve essere calcolata alla data di ricevimento della domanda ed è calcolata esclusi gli interessi sull'importo principale e le spese. Anche per le domande riconvenzionali nelle cause in contraddittorio questo limite deve essere rispettato, ma le due domande (principale e riconvenzionale) non sono cumulate ai fini del calcolo. Con riferimento all'oggetto, i procedimenti di natura civile e commerciale possono rientrare nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità con eccezioni analoghe a quelle contemplate nel regolamento Bruxelles I. Alcune altre controversie sono escluse, tra cui quelle in materia di diritto di lavoro, affitto di immobili e violazione della vita privata e diffamazione.

L'esecuzione di una decisione nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è analoga a quella nei procedimenti relativi all'ingiunzione di pagamento europea e al titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; il giudice rilascia un certificato, ai sensi del regolamento, e la decisione viene notificata alle parti. Una volta disponibili certificato e decisione, non è richiesta nessun'altra formalità per l'esecuzione in un altro Stato membro. Come per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, i moduli del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono disponibili online nelle varie lingue dell'UE. La versione elettronica è compilabile online e se l'autorità giurisdizionale competente lo consente può essere trasmessa per via elettronica [65].

(64) Cfr. punto 1.5.

(65) Cfr. https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=true&refresh=1 riguardo ai moduli online per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009. Ulteriori informazioni su di esso sono disponibili nella guida pratica all'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, pubblicata sotto gli auspici della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [66].

Il regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità è attualmente oggetto di una proposta di modifica della Commissione [67].

3.5. Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC)

Con la rifusione del regolamento Bruxelles I e i procedimenti relativi al titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, all'ingiunzione di pagamento europea e alle controversie di modesta entità, l'acquis dell'UE in materia di giustizia civile ha raggiunto lo stadio in cui, per i crediti pecuniari, il creditore che ottiene una decisione esecutiva in uno Stato membro la può far eseguire in un altro Stato membro con relativa semplicità ed economicità, con poche formalità supplementari, se non nessuna. Tuttavia, fino ad oggi l'esecuzione effettiva della decisione era disciplinata dal diritto e dalla procedura nazionali, che variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, una delle procedure più comuni è il "congelamento" dei conti bancari per evitare che il debitore, riluttante, prelevi fondi o li sposti fra vari conti a discapito degli interessi del creditore. Si tratta di un problema rilevante per il creditore che intende garantire l'esecuzione contemporaneamente su più conti bancari del debitore in diversi Stati membri. Procedere al congelamento in ossequio alle varie procedure nazionali può rivelarsi scomodo e oneroso; per questo, la Commissione europea ha elaborato una proposta di ordinanza europea di sequestro conservativo. Il regolamento fondato sulla proposta è stato adottato il 15 maggio 2014 e sarà applicato a partire dal 18 gennaio 2017 [68]. Una caratteristica importante del procedimento relativo all'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è che permette ai giudici di uno Stato membro di emettere un'unica ingiunzione che può "congelare" qualunque conto bancario del debitore in qualunque Stato membro. L'ingiunzione dovrebbe essere emessa in assenza di contraddittorio, onde impedire al debitore di spostare i fondi da sottoporre a sequestro conservativo durante il tempo necessario per eseguire l'ingiunzione. In compenso, la procedura prevede garanzie per il debitore al fine di accertarsi che l'importo "congelato" rispecchi quello legittimamente richiesto dal creditore e di dare al debitore la possibilità di adire in tempo utile l'autorità giurisdizionale e impugnare l'ingiunzione. Per una spiegazione più dettagliata della procedura si veda il capitolo 13 sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

(66) La guida è consultabile online al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_practice_guide_it.pdf.

(67) Cfr. il testo della proposta del 19 novembre 2013; COM(2013) 794 final, 2013/0403(COD).

(68) Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Insolvenza

4.1. Contesto

L'insolvenza era una delle materie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I. È tuttavia apparso indispensabile creare uno strumento europeo che offrisse la possibilità di fare riconoscere ed eseguire una decisione in materia di insolvenza in tutti gli Stati membri, la cui applicazione non fosse ostacolata né dai confini nazionali né dalle procedure dei singoli Stati membri, così diverse tra loro. A seguito dello sviluppo del mercato interno, le attività delle imprese hanno sempre più spesso implicazioni internazionali e transfrontaliere. Si è rivelato inoltre necessario adoperarsi per evitare che le imprese trasferissero beni da uno Stato membro a un altro nel tentativo di vanificare gli interessi dei creditori e ottenere una situazione giuridica più favorevole. Anche sotto il profilo del buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliere nell'Unione europea siano efficienti ed efficaci. Ovviamente, tali obiettivi non potevano essere raggiunti in maniera soddisfacente a livello dei singoli Stati membri, rendendo così necessaria la previsione di disposizioni in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento e legge applicabile in tale settore in un atto giuridico di diritto europeo. A tal fine, nei primi anni '90, subito dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, sono iniziate le negoziazioni tra gli Stati membri, conclusesi il 23 novembre 1995 con l'adozione di una convenzione internazionale fra gli allora Stati membri. Questa convenzione non è mai entrata in vigore, ma ha costituto la base per il successivo regolamento adottato il 29 maggio 2000.

4.2. Regolamento europeo relativo alle procedure di insolvenza [69]

Il **regolamento europeo relativo alle procedure di insolvenza** contiene disposizioni che disciplinano l'interazione di procedure di insolvenza tra gli Stati membri dell'UE. Entrato in vigore il 31 maggio 2002, esso si applica a tutte le procedure aperte dopo questa data.

4.2.1. Campo d'applicazione del regolamento europeo relativo alle procedure di insolvenza

Il regolamento in questione si applica alle procedure concorsuali, chiunque sia il debitore (persona fisica o giuridica, commerciante o privato), che comportano lo spossessato parziale o totale del debitore e la designazione di un curatore o amministratore. Le procedure interessate sono indicate all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento ed elencate specificamente negli allegati A e B dello stesso. Ai fini dell'applicazione del regolamento, le procedure devono essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui sono state aperte.

4.2.2. Norme sulla competenza giurisdizionale previste nel regolamento – articolo 3

Il regolamento contiene norme sulla competenza giurisdizionale che designano i giudici competenti ad aprire e condurre le procedure di insolvenza. Tali norme si basano sul principio secondo cui, all'interno dell'UE, l'insolvenza di un debitore specifico dovrebbe essere regolata da procedura unica, che dovrebbe consistere in una procedura principale di portata universale e in eventuali procedure secondarie. La competenza per l'apertura della

(69) Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza.

procedura principale dovrebbe spettare ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore [70]. In parallelo alla procedura principale, sono ammesse procedure nazionali riguardanti soltanto il patrimonio situato nello Stato di apertura – indicate come "procedure secondarie" [71]. Nel caso in cui le procedure nazionali siano aperte prima della procedura principale, esse sono chiamate "procedure territoriali" e durano fino all'apertura della procedura principale.

4.2.3. Procedura principale, procedure secondarie e procedure territoriali

Le procedure principali e secondarie di insolvenza sono condotte separatamente e, di solito, da curatori diversi. Tuttavia, esse possono contribuire a un'efficace liquidazione dell'attivo, e comportarla, soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti. A tal fine, è richiesta una stretta collaborazione tra i diversi curatori, che deve prevedere, in particolare, un sufficiente scambio di informazioni sull'andamento delle rispettive procedure. I curatori sono tenuti a comunicare, tra l'altro, l'insinuazione e la verifica dei crediti e le misure volte a porre fine alla procedura [72]. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza, il curatore della medesima dispone di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie pendenti contemporaneamente.

4.2.4. Creditori

Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro ha il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti in uno Stato membro sul patrimonio del debitore [73]. Tuttavia, nell'interesse della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione del ricavato deve essere coordinata. Ogni creditore può trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una procedura di insolvenza, ma non può partecipare alla ripartizione dell'attivo di un'altra procedura finché i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una quota proporzionale equivalente (cfr. articolo 20, paragrafo 2). Se e a quali condizioni un creditore può chiedere l'apertura di una procedura secondaria è stabilito dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura di tale procedura [74]. Analogamente, gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore situati nello Stato membro in cui ha luogo la procedura secondaria [75].

Esempio 5

La società A è stata istituita secondo la legge dello Stato membro 1, in cui ha il suo centro di attività principale e i suoi principali interessi. Tale società ha chiesto l'avvio di una procedura di insolvenza dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro 1, che hanno aperto la procedura e designato un curatore. La società B, domiciliata nello Stato membro 2, vanta crediti considerevoli nei confronti della società A ed è a conoscenza del fatto che la società A possiede uno stabilimento nello Stato membro 2, che comprende un ampio magazzino e un immobile. La società B si interroga sul modo migliore per salvaguardare i propri interessi durante la procedura di insolvenza.

(70) Cfr. articolo 3, paragrafo 1.

(71) Cfr. articolo 3, paragrafi 2 e 3.

(72) Cfr. articolo 31.

(73) Cfr. articolo 40.

(74) Cfr. articolo 29.

(75) Cfr. articolo 27.

Prima dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure d'insolvenza, la società B avrebbe potuto cercare di ottenere un decreto del giudice per procedere in via esecutiva sui beni della società A nello Stato membro 2. Tuttavia, l'effetto delle decisioni giudiziarie relative alle procedure di insolvenza sarebbe stato limitato allo Stato membro in cui tali decisioni erano state pronunciate e non avrebbe impedito azioni di esecuzione individuali in altri Stati membri. Grazie al regolamento, la situazione è radicalmente cambiata. Ormai, a decorrere dall'apertura della procedura di insolvenza in uno Stato membro, le azioni di esecuzione individuali sono escluse in tutti gli altri Stati membri. Pertanto, nell'esempio delle società A e B disciplinato dalle norme del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, la società B deve insinuare il proprio credito nella procedura di insolvenza della società A aperta nello Stato membro 1.

In casi come quello della società A, in cui il soggetto insolvente possiede beni considerevoli in uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo la procedura principale d'insolvenza, il regolamento relativo alle procedure di insolvenza prevede la possibilità di aprire le cosiddette "procedure secondarie". Queste possono essere aperte a determinate condizioni e hanno effetti limitati ai beni del debitore situati nel territorio di tale altro Stato membro. È pertanto consigliabile che la società B si accerti se sono state aperte procedure secondarie nello Stato membro 2, oppure se sussistono le condizioni speciali che permettono a un creditore di chiederne l'apertura.

4.2.5. Legge applicabile ai procedimenti di insolvenza – articolo 4

Secondo il principio contenuto nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento relativo alle procedure d'insolvenza, alla procedura d'insolvenza e ai suoi effetti si applica la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura. La ***lex concursus*** determina tutti gli effetti della procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Il regolamento stabilisce inoltre, per le materie cui si applica, **norme di conflitto uniformi** che sostituiscono – nel loro ambito d'applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato. Sono altresì previste disposizioni speciali sulla legge applicabile nel caso di diritti e rapporti giuridici particolarmente rilevanti, quali diritti reali, compensazione, riserva di proprietà e contratti di lavoro [76]. Queste eccezioni alla norma generale mirano a tutelare le aspettative legittime dei creditori e la certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta.

4.2.6. Riconoscimento delle procedure di insolvenza – articoli 16 - 18 e 26

Il regolamento prevede l'**immediato riconoscimento delle decisioni** relative all'apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito d'applicazione, nonché delle decisioni strettamente collegate con detta procedura. Di regola, la decisione di apertura della procedura di insolvenza è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena produce effetto nello Stato in cui è aperta la procedura [77]. Essa produce, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura [78], salvo i casi in cui il riconoscimento

(76) Cfr. articoli 5 - 10.

(77) Cfr. articolo 16.

(78) Cfr articolo 17.

possa produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico [79]. Inoltre, la designazione del curatore e i poteri attribuitigli dalla legge dello Stato di apertura sono riconosciuti nella loro totalità negli altri Stati membri [80].

4.2.7. Proposta di riforma del regolamento relativo alle procedure di insolvenza

La Commissione europea ha pubblicato una proposta di riforma del regolamento relativo alle procedure di insolvenza contestualmente alla relazione del 12 dicembre 2012 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza [81]. Attualmente i negoziati su questa proposta sono in fase finale. La riforma sarà essenzialmente composta dai seguenti elementi:

- **campo d'applicazione:** estensione del campo d'applicazione del regolamento, modificando la definizione di procedura d'insolvenza, al fine di includervi le procedure ibride e quelle di pre-insolvenza, oltre alle procedure di remissione del debito e ad altre procedure applicabili alle persone fisiche attualmente non corrispondenti alla definizione; queste modifiche, se adottate, sono altresì destinate ad avvicinare maggiormente il regolamento all'approccio adottato dalla legge modello UNCITRAL sull'insolvenza transfrontaliera [82];
- **competenza:** chiarimento delle norme sulla competenza, in particolare integrando la definizione del concetto di centro degli interessi principali (*centre of main interest* - COMI) e migliorando il quadro procedurale per determinare la competenza imponendo a giudici e curatori di valutare il fondamento della competenza in una procedura di insolvenza;
- **procedura secondaria:** disposizioni che permettono una gestione più efficiente delle procedure d'insolvenza, consentendo al giudice di negare l'apertura di una procedura secondaria a determinate condizioni, in particolare laddove non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, abolendo il requisito per cui la procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione e migliorando il coordinamento tra procedura principale e secondarie, in particolare estendendo l'obbligo di cooperazione ai giudici coinvolti;
- **pubblicità della procedura e insinuazione dei crediti:** obbligo per gli Stati membri di pubblicare le decisioni giudiziarie relative ai casi transfrontalieri di insolvenza in un registro elettronico accessibile al pubblico e di procedere all'interconnessione dei registri fallimentari nazionali;
- **gruppi societari**: creazione di una struttura giuridica per il trattamento delle procedure di insolvenza riguardanti società diverse facenti parte dello stesso gruppo societario, introducendo, nello specifico, una procedura di coordinamento di gruppo e obbligando i curatori e i giudici coinvolti nelle varie procedure principali a cooperare e a comunicare tra loro.

(79) Cfr. articolo 26.

(80) Cfr. articolo 18.

(81) COM(2012) 743 final e COM(2012) 744 final: 2012/0360 (COD).

(82) Cfr. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html.

Legge applicabile

5.1. Legge applicabile – problema [83]

La necessità nel mercato interno di garantire che i cittadini e le imprese possano determinare con certezza la legge da applicare ai vari rapporti giuridici che sorgono o vengono creati riveste pari, se non maggiore, importanza della necessità di definire le norme sulla competenza per le procedure giurisdizionali. Ogni giorno sono stipulati svariati milioni di transazioni o sorgono situazioni giuridiche in cui si pongono, concretamente o potenzialmente, questioni riguardanti la legge applicabile. Ogniqualvolta un singolo cittadino effettua un acquisto transfrontaliero fra due Stati membri sorge il problema della legge applicabile alla transazione. La stessa questione dovrebbe essere presa in considerazione dalle imprese nel momento in cui stipulano un contratto di fornitura di beni o servizi, al fine di stabilire quale legge determinerà gli effetti giuridici del contratto e assicurarsi di esserne a conoscenza. Se una famiglia va in vacanza in automobile in un altro Stato membro attraversando altri Stati membri e, sfortunatamente, durante il viaggio viene coinvolta in un incidente stradale cagionato da terzi, subendo lesioni fisiche e danni all'automobile e agli oggetti in essa contenuti, è essenziale che conosca l'ordinamento giuridico ai sensi del quale sarà esaminata la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro. Pertanto, per una maggiore prevedibilità, le norme nazionali degli Stati membri sulla legge applicabile sono sostituite da norme armonizzate.

(83) Esistono altri strumenti che contengono norme sulla legge applicabile, fra cui il regolamento relativo alle procedure di insolvenza, quello sulle obbligazioni alimentari e quello sul divorzio e sulle successioni. Il tema della legge applicabile in relazione a tali materie è trattato nei capitoli che descrivono gli strumenti in parola.

5.2. Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – regolamento Roma I

5.2.1. La convenzione di Roma del 1980 e il regolamento Roma I

I primi passi verso l'armonizzazione delle norme sulla legge applicabile sono stati fatti con la negoziazione e l'adozione, il 19 giugno 1980, della convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. La convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 1991 con la ratifica di otto Stati membri ed è stata in seguito sostituita, salvo per la Danimarca, dal regolamento Roma I, che disciplina il medesimo oggetto. Pertanto, essa è tutt'ora in vigore per i rapporti fra la Danimarca e gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Essa prevede norme armonizzate sulla legge applicabile, le quali, tuttavia, presentano disparità sostanziali su alcuni punti per il fatto che gli Stati membri hanno potuto inserire riserve ad alcune disposizioni della convenzione. Allo scopo di garantire una maggiore uniformità e certezza del diritto sull'argomento, il 17 giugno 2008 è stato adottato un regolamento, applicato a partire dal 17 dicembre 2009.

5.2.2. Campo d'applicazione del regolamento Roma I

Il regolamento si applica alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale. Da tale ambito sono escluse alcune materie, in particolare tutte le questioni relative al diritto di famiglia e allo status giuridico delle persone fisiche, all'arbitrato, al diritto societario, ai trust, alle successioni e ai rapporti di agenzia. Le norme del regolamento Roma I si applicano esclusivamente per determinare la legge applicabile alle questioni rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento, anche se la legge così designata non corrisponde a quella di uno Stato membro.

5.2.3. Principio dell'autonomia delle parti – e relative limitazioni – articolo 3

Il principio fondamentale del regolamento, che coincide con quello della convenzione, è quello dell'"autonomia delle parti", ossia la possibilità concessa alle parti di un contratto di scegliere la legge che lo disciplina. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto o a una sua parte. La scelta delle parti può essere espressa o risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso, e può essere successivamente modificata. Allorché tutti gli elementi del contratto, esclusa la scelta della legge applicabile, sono ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, le disposizioni della legge di quel paese alle quali non è permesso derogare convenzionalmente possono essere applicate. Esistono alcune tipologie di contratto per le quali il principio dell'autonomia delle parti è limitato e in cui vigono norme speciali che, nella maggior parte dei casi, limitano la scelta della legge applicabile alla legge di taluni paesi specifici. Fra tali tipologie figurano i contratti di trasporto, di assicurazione e di lavoro, nonché i contratti in cui una delle parti è un consumatore. Informazioni dettagliate sulle norme per questo tipo di contratti sono illustrate in appresso nel presente capitolo.

5.2.4. Legge applicabile in mancanza di scelta – articolo 4

Se le parti non hanno scelto esplicitamente la legge applicabile, il regolamento prevede norme sulla legge applicabile per alcune tipologie specifiche di contratti. Secondo il principio fondamentale alla base di queste norme, il contratto dev'essere disciplinato dalla legge del paese con il quale quest'ultimo presenta un collegamento stretto. La seguente tabella illustra queste norme con riferimento a talune tipologie specifiche di contratti:

Tipologia di contratto	Legge applicabile	
Vendita di beni	legge del paese nel quale ha la residenza abituale:	il venditore
Prestazione di servizi		il prestatore di servizi
Contratto di affiliazione (franchising)		l'affiliato
Contratto di distribuzione		il distributore
Contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile	• legge del paese in cui l'immobile è situato; • tuttavia, qualora si tratti di una locazione di breve durata, la legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, se il locatario è una persona fisica e ha la sua residenza abituale nello stesso paese	
Contratto di vendita di beni all'asta	legge del paese nel quale ha luogo la vendita all'asta, se determinabile	
Alcuni tipi di contratti conclusi in un sistema multilaterale per l'acquisto e la vendita di interessi relativi a strumenti finanziari	legge che disciplina il sistema multilaterale nel cui ambito è stato concluso il contratto, se il sistema è disciplinato da un'unica legge	

Relativamente ai contratti che non figurano nelle suddette categorie o che rientrerebbero in più di una di esse, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte la cui prestazione è caratteristica del contratto ha la residenza abituale. Se il contratto presenta collegamenti più stretti

con un paese diverso da quello indicato da tali norme, si applica la legge di quel paese. Infine, se la legge applicabile non può essere determinata con l'applicazione di tali norme, si applicherà la legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.

Nel caso dell'esempio 1, riguardante un contratto per lo spazio espositivo con una società organizzatrice di fiere – la società B – annullato dalla società A cinque giorni prima della data di inizio della manifestazione (cfr. esempio 1 al punto 2.1), la società B vorrebbe essere certa che il contratto con la società A sia disciplinato dalla legge del paese in cui essa risiede abitualmente, ossia lo Stato 2.

Nelle condizioni generali del contratto solitamente gli organizzatori di fiere stabiliscono che ai contratti con gli espositori deve essere applicata la legge dello Stato in cui l'organizzatore stesso ha il proprio centro di attività principale. Il regolamento Roma I, analogamente a quanto previsto in precedenza dalla convenzione, stabilisce il principio dell'autonomia delle parti, attribuendo a queste ultime la libertà di scegliere la legge applicabile al contratto: cfr. articolo 3, paragrafo 1. Qualora, nel contratto fra A e B, le parti abbiano scelto la legge dello Stato 2, ossia la residenza abituale di B, sarà quella la legge che disciplinerà il contratto.

In mancanza di scelta, sarà necessario ricorrere alle norme di base del regolamento per individuare la norma che potrebbe determinare la legge applicabile in mancanza di scelta. A tal fine, occorre caratterizzare il contratto, in quanto se esso dovesse rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 4, la legge applicabile sarebbe quella indicata in detto articolo. Fra le varie tipologie di contratto elencate nel suddetto articolo, è probabile che quella che più si avvicina all'affitto dello spazio espositivo in una fiera sia quella di cui al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo, ossia la prestazione di servizi. In tal caso, e ciò dipenderà dalle clausole del contratto, la legge applicabile in mancanza di scelta sarà quella del luogo in cui il fornitore di servizi ha la residenza abituale, ossia il paese della società B, e dunque ancora una volta lo Stato 2.

Se il contratto non può essere caratterizzato, occorrerà richiamare nuovamente la legge del paese di residenza abituale della parte le cui prestazioni sono maggiormente caratteristiche per il contratto ed è probabile che, ancora una volta, tale legge sia quella dello Stato 2, giacché l'affitto dello spazio espositivo e i relativi servizi fieristici che dovevano essere prestati dalla Società B erano quelli maggiormente caratteristici del contratto. Queste prestazioni differiscono ovviamente dall'obbligazione di pagamento della società A, che rappresenta un'obbligazione di tipo molto generale. Pertanto, alla luce delle precedenti osservazioni, la legge applicabile al contratto sarebbe nuovamente quella dello Stato membro 2, essendo questo il paese in cui la società B ha la sua amministrazione centrale e dove essa risiede quindi abitualmente ai sensi della norma contenuta nell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento.

5.2.5. Norme speciali e di tutela per la parte più debole – articoli 5 - 8

Sono previste norme speciali per i contratti di trasporto di merci e di passeggeri e per quelli che riguardano consumatori, titolari di polizze assicurative e lavoratori secondo contratti individuali di lavoro.

5.2.5.1. Contratti di trasporto – articolo 5

I contratti di trasporto presentano sovente condizioni e termini standard e per essi è prevista una norma generale che consente di scegliere la legge applicabile, distinguendo però fra trasporto di merci e trasporto di passeggeri per la necessità di rispettare alcune convenzioni internazionali. Riguardo al trasporto di merci, è possibile scegliere senza restrizioni la legge applicabile nel quadro delle norme generali sull'autonomia delle parti. In mancanza di scelta, la legge applicabile è quella del paese in cui il vettore ha la residenza abituale, se coincide con quella del mittente; diversamente, è quella del paese in cui si trova il luogo di consegna delle merci. Per quanto concerne i contratti di trasporto di passeggeri, la scelta della legge applicabile è limitata al paese in cui:

- il passeggero ha la residenza abituale;
- il vettore ha la residenza abituale;
- il vettore ha la sua amministrazione centrale;
- è situato il luogo di partenza, o
- è situato il luogo di destinazione.

In mancanza di scelta della legge, si applica quella del paese in cui il passeggero ha la residenza abituale, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Laddove non sia applicabile nessuna delle suddette possibilità, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale.

5.2.5.2. Tutela della parte più debole

5.2.5.2.1. Consumatori – articolo 6

Un contratto fra un consumatore e un professionista, come definito all'articolo 6, paragrafo 1, è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, se il professionista svolge le attività commerciali in tale paese o dirige tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese. Tuttavia, la scelta della legge applicabile a un contratto tra tali parti non può essere efficace se priva il consumatore della protezione di cui godrebbe se la legge applicabile fosse quella del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale. Queste norme non si applicano a taluni contratti di servizi forniti al consumatore in un paese diverso da quello della sua residenza abituale, ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio "tutto compreso", ai contratti relativi a beni immobili diversi da quelli concernenti il godimento a tempo parziale e a taluni strumenti finanziari.

Nel caso dell'esempio 3 esposto al punto 2.2.3.4, la signora A, che è residente nello Stato membro 1 e che aveva ordinato un libro a un venditore su Internet pagando in anticipo il prezzo di 26,80 EUR senza tuttavia ricevere mai il libro, aveva scoperto che il venditore era una società domiciliata nello Stato membro 2 e aveva deciso di procedere per vie legali per recuperare il denaro, avendo acquistato nel frattempo il libro presso un altro venditore online. Oltre alla questione della competenza trattata nell'esempio 1, sorge il problema della legge applicabile, giacché la signora A intende avvalersi delle tutele speciali concesse agli acquirenti online nello Stato membro 1, secondo le quali l'onere della prova dell'avvenuta consegna della merce spetta al commerciante e non al consumatore.

Tuttavia, adesso la signora A ha letto la clausola scritta in caratteri piccoli nel contratto online, le cui condizioni e termini ha dovuto accettare prima di trasmettere l'ordine, e scopre che la legge applicabile è quella dello Stato membro 2, che non contempla tale tutela per i consumatori. Il venditore di libri fa valere che le condizioni generali di contratto coprono tutte le vendite, comprese quelle online, e che, pertanto, spetta alla signora A dimostrare la mancata consegna del libro e non al venditore. La signora A si chiede se il regolamento possa aiutarla in questo frangente.

Nell'applicare l'articolo 6 al caso in esame, la prima osservazione è che si tratta di un contratto concluso da un consumatore, posto che la signora A non svolge un'attività commerciale o professionale acquistando il libro, diversamente da quanto accade per il venditore del libro. La seconda osservazione è che, in ogni caso, il venditore svolge attività commerciali nel paese in cui la signora A ha la residenza abituale, o, per lo meno, dirige tali attività verso tale Stato. Ciò significa che, accettando la scelta della legge dello Stato 2, la signora A rientra nei termini dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo cui la scelta non può privarla della protezione assicuratale dalla legge nello Stato 1. Considerato che il venditore di libri non è in grado di dimostrare l'avvenuta consegna del libro, la signora A ha buone probabilità di ottenere un'ingiunzione di pagamento del prezzo che ha versato.

5.2.5.2.2. Assicurazione – articolo 7

Le norme speciali sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione si dividono in due categorie: quelle per i contratti relativi a grandi rischi, definiti nella legislazione pertinente dell'UE [84], e quelle per altri tipi di contratti di assicurazione. Circa i contratti di assicurazione relativi a grandi rischi, vige il principio dell'autonomia delle parti, le quali sono libere di scegliere la legge applicabile. In mancanza di scelta, si applicano due norme generali: la legge del paese in cui l'assicuratore ha la residenza abituale o la legge di un altro paese, laddove dalle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con tale paese. Per i contratti di assicurazione diversi da quelli relativi a grandi rischi, la libertà di scelta della legge è limitata alle seguenti opzioni:

- la legge di uno Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto;
- la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale;
- in una polizza di assicurazione sulla vita, la legge dello Stato membro di cui il contraente assicurato ha la cittadinanza;
- per un contratto di assicurazione limitato a eventi in un dato Stato membro diverso da quello in cui il rischio è situato, la legge di tale Stato membro;
- per un contratto di assicurazione che copre rischi connessi ad attività commerciali o industriali o a una professione liberale situati in Stati membri diversi, la legge di uno degli Stati membri o la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale.

(84) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973.

Nella prima, seconda e quinta situazione è ammessa una maggiore libertà di scelta della legge applicabile se il paese interessato lo consente. In mancanza di scelta, la legge applicabile sarà nuovamente quella dello Stato membro in cui è situato il rischio al momento della conclusione del contratto. Sono previste determinate norme supplementari laddove la legge di uno Stato membro impone la conclusione di un contratto di assicurazione e allo scopo di determinare il paese in cui è situato il rischio; in tal caso, per i contratti diversi dall'assicurazione sulla vita, occorre fare riferimento alla seconda direttiva del Consiglio sulle assicurazioni [85] e, per i contratti di assicurazione sulla vita, alla direttiva CE relativa all'assicurazione sulla vita [86].

5.2.5.2.3. Contratti di lavoro – articolo 8

I contratti di lavoro sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti e, in mancanza di scelta, dalla legge del paese nel quale o a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Qualora la legge non possa essere determinata in questo modo, per esempio se il lavoratore non svolge abitualmente il suo lavoro in un paese solo, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. Tuttavia, se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, il contratto è disciplinato dalla legge di quest'altro paese. In caso di scelta della legge applicabile, il lavoratore non può essere privato della protezione assicuratagli dalle norme imperative del diritto del lavoro che, in mancanza di scelta, sarebbero state applicabili al contratto in virtù del regolamento.

(85) Cfr. articolo 2, lettera d), della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE.

(86) Cfr. articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2002/83/CE, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita; GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

5.2.6. Ambito della legge applicabile – articolo 12

La legge applicabile disciplina:

- l'interpretazione e l'esecuzione del contratto;
- le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale e la liquidazione del danno;
- l'estinzione delle obbligazioni mediante prescrizioni e decadenze, e
- le conseguenze della nullità.

Per quanto concerne le modalità di esecuzione e l'esecuzione difettosa, si applica la legge del paese in cui ha luogo l'esecuzione.

5.2.7. Altre disposizioni sulla legge applicabile ai contratti

Il regolamento prevede altre importanti disposizioni su determinate questioni specifiche in relazione alla legge applicabile, tra cui le norme imperative del paese in cui il contratto deve essere eseguito, da applicare a seconda della loro natura ed efficacia, e le conseguenze della relativa applicazione, soprattutto qualora abbiano l'effetto di produrre un contratto illecito. Tali norme tutelano gli interessi del paese coinvolto e, in tal senso, sono considerate fondamentali. Altre questioni contemplate da norme speciali riguardano la validità formale e sostanziale del contratto, le questioni di incapacità, la cessione e la surrogazione, le obbligazioni solidali, la compensazione legale e l'onere della prova. Sono previste norme per determinare il luogo di residenza abituale di persone fisiche e giuridiche che agiscono nell'esercizio di un'attività professionale, nonché norme intese a escludere l'applicazione del rinvio per quanto riguarda le norme di diritto internazionale privato di un paese la cui legge sia applicabile ai sensi del regolamento e a disciplinare l'applicazione del regolamento nei confronti di Stati con più sistemi giuridici e le relazioni con altre disposizioni del diritto dell'UE e della convenzione di Roma.

5.3. Legge applicabile ai fatti illeciti – regolamento Roma II

5.3.1. Contesto

Benché la convenzione di Bruxelles e il regolamento Bruxelles I contemplassero norme sulla competenza giurisdizionale riguardo alle obbligazioni sia contrattuali sia extracontrattuali, soltanto le norme sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali sono state armonizzate nel quadro della convenzione di Roma. Una volta ultimata tale convenzione, sono stati avviati i negoziati per la conclusione di una convenzione sulla legge applicabile ai fatti illeciti. Tuttavia, alla data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel 1999, i lavori non erano ancora stati portati a termine e il progetto veniva rimandato di vari anni. Successivamente, la Commissione europea ha presentato una proposta di strumento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali e il regolamento che ne è scaturito, comunemente noto come "Roma II", è stato adottato l'11 luglio 2007 e si applica a partire dall'11 gennaio 2009.

5.3.2. Campo di applicazione del regolamento Roma II – articoli 1 e 2

Il regolamento ha per oggetto la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Analogamente agli altri strumenti legislativi in questo settore, le materie fiscali, doganali e amministrative non rientrano nel suo campo di applicazione. L'obiettivo è che, combinati tra loro, i regolamenti Roma I e Roma II coprano tutte le obbligazioni di diritto civile, fatte salve le esclusioni di cui sopra o previste altrove. Con riferimento all'ambito di applicazione territoriale, il regolamento si applica a tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca. Va osservato che le norme si applicano anche alle situazioni in cui esiste una responsabilità futura, come nel caso di violazioni previste dalla legge tali da far sorgere una responsabilità per fatto illecito.

5.3.2.1. Significato di "obbligazione extracontrattuale" – articolo 2

L'articolo 2 spiega cosa si intende per "obbligazione extracontrattuale" ai fini del regolamento. Tale nozione comprende le categorie classiche di illecito extracontrattuale, unitamente alle obbligazioni che in passato non erano definite come illeciti extracontrattuali o contrattuali, quali l'arricchimento senza causa, la ***negotiorum gestio***, ovvero il diritto alla restituzione delle spese sostenute per la prestazione volontaria di un servizio a un soggetto, e le obbligazioni derivanti dall'interruzione di trattative contrattuali che comportano una perdita subita da una parte la quale, in relazione a tali trattative, ha sostenuto spese in previsione del contratto, compiendo azioni da questo previste, altrimenti note come ***culpa in contrahendo***. Queste ultime tre categorie di obbligazioni sono così specifiche che per esse il regolamento prevede norme speciali.

5.3.2.2. Esclusioni dal campo di applicazione – articolo 1

Alcune tipologie di obbligazioni extracontrattuali sono escluse dal campo di applicazione del regolamento, quali le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti di famiglia o da rapporti assimilati e quelle che derivano da regimi patrimoniali fra coniugi, trust e successioni. Sono altresì escluse le obbligazioni che derivano da vari rapporti commerciali, come quelle relative a cambiali e ad altri strumenti negoziabili e a questioni inerenti il diritto societario. Sono inoltre escluse le obbligazioni che derivano da un danno nucleare, essendo oggetto di convenzioni internazionali più ampie ed essendo di per sé estremamente controverse per alcuni Stati membri. Riveste particolare rilievo la non applicazione del regolamento alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Infine, sebbene nella proposta legislativa rientrassero nell'ambito di applicazione

del regolamento, la diffamazione e la violazione dei diritti della vita privata e della personalità non figurano nello strumento adottato [87].

5.3.3. Le norme sulla legge applicabile

Il regolamento prevede norme diverse per determinare la legge applicabile con riferimento alle due categorie di obbligazioni non contrattuali da esso contemplate, segnatamente quelle che derivano da fatto illecito e quelle che sorgono da altri rapporti giuridici. Oltre a prevedere norme generali per queste due categorie, il regolamento contiene norme speciali per cinque tipologie di situazioni rientranti tra le obbligazioni da fatto illecito, segnatamente la responsabilità da prodotti, la concorrenza, il danno ambientale, la proprietà intellettuale e l'attività sindacale.

5.3.3.1. Autonomia delle parti – articolo 14

Contrariamente a quanto prevede il regolamento Roma I, la scelta della legge applicabile è più limitata nei casi di illecito extracontrattuale. Solitamente le parti non sono in grado di effettuare una scelta prima che si verifichi il fatto che origina una richiesta di risarcimento per perdita, lesioni o danni, in quanto in circostanze normali esse non prevedono tale fatto e, dunque, la parte che ha subito il danno non può concludere con nessuno un accordo in un momento anteriore. È quindi impossibile, nel quadro del regolamento, concludere un accordo generale sulla legge applicabile prima che si verifichi il fatto. Pertanto, il momento della scelta è limitato al periodo che segue il verificarsi del fatto. Il regolamento prevede una sola situazione in cui le parti possono concludere un accordo per scegliere la legge applicabile prima del verificarsi del fatto e cioè quando tutte le parti coinvolte esercitano un'attività commerciale. La scelta della legge applicabile è soggetta all'eccezione in virtù della quale la legge scelta non si applica in presenza di uno stretto collegamento con la legge scelta di un altro paese, di cui si applicheranno le disposizioni che non possono essere oggetto di accordo. La scelta deve essere espressa o risultare in modo certo dalle circostanze del caso di specie.

5.3.3.2. Legge applicabile in mancanza di scelta – articolo 4

La norma generale per le obbligazioni derivanti da fatto illecito prevede l'applicazione della legge del paese in cui il danno si verifica o in cui è probabile che si verifichi, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. L'obiettivo della norma, che conferma l'applicabilità della *lex loci delicti commissi*, è quello di garantire la certezza del diritto e, nel contempo, di cercare di trovare un equilibrio ragionevole tra gli interessi del presunto responsabile del danno e la parte lesa. Tuttavia, qualora il presunto responsabile del danno e la persona che asserisce di averlo subito risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui si è verificato il danno, si applica la legge di questo paese. Il regolamento prevede poi un'eccezione generale volta a introdurre una certa flessibilità, che consente al giudice di adattare la norma ai casi individuali onde applicare la legge che rispecchia il centro di gravità della situazione, così che, ogni volta che l'illecito presenta un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese, si applicherà la legge di quest'ultimo. Il regolamento contiene inoltre norme speciali che trovano applicazione in alcuni settori del diritto, come la responsabilità da prodotti, la concorrenza sleale o i diritti di proprietà intellettuale.

(87) Tale esclusione ha formato oggetto di una dichiarazione della Commissione alla data di adozione del regolamento, in virtù della quale la Commissione si è impegnata a presentare uno studio sulla materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro dicembre 2008. Tale studio è stato di fatto pubblicato nel febbraio 2009.

Esempio

Nel 2010 un cittadino francese residente a Olomuc (Repubblica ceca) mentre attraversava una strada a Bratislava veniva investito da un'auto, subendo ferite. L'automobile era registrata in Ungheria e, alla data del sinistro, risultava guidata da un cittadino ungherese la cui residenza abituale si trovava in Ungheria. L'automobile era assicurata presso un assicuratore austriaco avente sede a Vienna.

Nel 2012 la vittima dell'incidente stradale agiva per le lesioni fisiche e per risarcimento danni nei confronti dell'assicuratore dinanzi a un tribunale della Repubblica ceca. Qual è la legge applicabile per determinare i diritti e gli obblighi delle parti, in particolare l'accertamento della responsabilità e l'importo del risarcimento del danno? Qual è la legge applicabile per quanto riguarda a) la possibilità di agire direttamente contro l'assicuratore senza agire nei confronti della persona responsabile dell'incidente e b) la richiesta di rimborso dell'assicuratore nei confronti di tale persona?

In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, le parti possono concludere un accordo sulla legge applicabile dopo l'insorgere della controversia. In mancanza di accordo, si applicano le norme generali di cui all'articolo 4. Non troverà applicazione l'articolo 4, paragrafo 2, in quanto la persona ferita e quella responsabile del sinistro risiedono abitualmente in paesi diversi. La legge applicabile dovrà pertanto essere determinata dall'articolo 4, paragrafo 1, che indica la legge del paese in cui si è verificato il danno. In caso di incidente stradale, come nella fattispecie, si tratterà della legge del paese in cui si è verificato il sinistro e, considerato che quest'ultimo è accaduto in Slovacchia, si applicherà la legge slovacca.

La questione se si possa agire direttamente nei confronti dell'assicuratore austriaco dipende dal fatto se a consentirlo sia la legge applicabile all'atto illecito, ossia la legge slovacca, oppure la legge applicabile secondo il contratto di assicurazione.

Infine, ai sensi dell'articolo 19, la legge che disciplina il diritto di surrogazione dell'assicuratore nei confronti della persona responsabile della perdita e delle lesioni cagionate dal sinistro sarà la stessa legge applicata all'obbligazione dell'assicuratore di risarcire la persona assicurata e, pertanto, la legge slovacca.

5.3.3.3. Norme applicabili a situazioni particolari di illecito – articoli 5 - 9

Sono previste diverse norme speciali per le cinque situazioni illustrate di seguito.

- Responsabilità da prodotti – articolo 5: la legge applicabile deve essere valutata secondo un sistema a cascata di criteri di collegamento; in primo luogo, la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese, oppure, in mancanza, la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; oppure, in mancanza, la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese. Se il presunto responsabile non può ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto in uno di tali paesi, si applicherà la legge del paese in cui tale persona risiede abitualmente. Se risulta chiaramente che il caso presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso, si applica la legge di quest'altro paese.

- Concorrenza sleale – articolo 6: si applicano varie norme a seconda della situazione. Nel complesso, queste norme mirano a proteggere gli interessi dei consumatori e delle imprese contro attività anticoncorrenziali. Pertanto, riguardo a un'azione di concorrenza sleale si applica la legge del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, gli interessi alla concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori. La norma generale di cui all'articolo 4 si applica laddove vi sia pregiudizio dell'interesse di un concorrente specifico. Le norme speciali contenute nell'articolo 6, paragrafo 3, riguardano pratiche anticoncorrenziali e l'applicazione della legge del paese in cui si trova il mercato danneggiato. Non si può derogare a queste norme con un accordo sulla scelta della legge a norma dell'articolo 14.
- Danno ambientale – articolo 7: un'obbligazione da fatto illecito derivante da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno è principalmente regolata dalla legge scelta dalle parti. Tuttavia, la persona che presenta la richiesta di risarcimento può scegliere di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato. La possibilità di una scelta unilaterale ha sottolineato l'impegno generale dell'UE nel promuovere la tutela ambientale.
- Diritti di proprietà intellettuale – articolo 8: in questo caso viene operata una distinzione tra i diritti di proprietà intellettuale dell'UE e i diritti nazionali. Per quanto concerne questi ultimi, si applica la legge del paese per il quale la protezione è chiesta. Riguardo ai diritti dell'UE, per le questioni non disciplinate dal relativo strumento dell'Unione, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione del diritto in questione. Anche in questi casi non può essere effettuata una scelta della legge.
- Attività sindacale – articolo 9: si tratta dell'ultima situazione speciale che riguarda obbligazioni extracontrattuali per quanto concerne la responsabilità di una persona in qualità di lavoratore o datore di lavoro o quella di un'organizzazione che rappresenta i loro interessi professionali, ad esempio sindacati o associazioni di datori di lavoro, per danni causati da un'attività sindacale prevista o conclusa. Sebbene in tali casi si applichi la norma generale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo cui vale la legge del paese in cui si trova la residenza abituale comune, l'articolo 9 prevede l'applicazione della legge del paese in cui tale attività è destinata a svolgersi o si è svolta.

5.3.3.4. Legge applicabile ai casi di arricchimento senza causa – articoli 10 e 11

Quanto alle obbligazioni extracontrattuali in casi di arricchimento senza causa derivanti da un fatto diverso da un illecito, come l'arricchimento senza causa e la gestione di affari altrui, il regolamento prevede norme dirette ad assicurare che l'obbligazione venga regolata dalla legge dello Stato che presenta il collegamento più stretto con il suo oggetto, pur lasciando ai giudici la flessibilità sufficiente di adattare le norme ai loro sistemi nazionali. In entrambe le situazioni è stabilita una gerarchia di norme.

- Arricchimento senza causa – articolo 10: in base alla norma principale, qualora l'obbligazione sorga da una relazione esistente tra le parti che presenti uno stretto collegamento con l'arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione, ad esempio il contratto. Se tale legge non può essere applicata e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui è sorta l'obbligazione, si applica la legge di tale paese. Quando la legge applicabile non può essere determinata in questo modo, si applica la legge

del paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto. Se la situazione presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quelli specificati nelle altre disposizioni, si applica la legge di quest'altro paese.

- *Negotiorum gestor* – articolo 11: in questo caso la norma principale è analoga a quella dell'arricchimento senza causa; qualora esista una relazione fra le parti che presenti uno stretto collegamento con l'obbligazione extracontrattuale, a essa si applica la legge che disciplina tale relazione. La seconda norma propende nuovamente per l'applicazione della legge del paese in cui le parti hanno la residenza abituale e la terza prevede l'applicabilità della legge del paese in cui si è prodotto l'evento all'origine dell'obbligazione. Da ultimo, è inoltre prevista una norma sul collegamento più stretto, analoga a quella contemplata all'articolo 10, paragrafo 4.

Esempio

Un lavoratore della società A, con sede in Francia, commette un errore mentre effettua un bonifico elettronico per pagare le spese di una fiera commerciale in Italia alla società B, organizzatrice della fiera, indicando quale importo del bonifico la somma di 50 000 EUR invece di 5 000 EUR. Inoltre, il pagamento viene effettuato sul conto di un terzo che non ha alcun legame con la società italiana o l'operazione. Detto terzo, domiciliato in Austria, possiede un conto nella stessa banca della società B, il cui numero differisce soltanto di una cifra rispetto a quello della società B. Il terzo rifiuta di restituire il denaro, così che la società A è costretta ad adire le vie legali nei suoi confronti dinanzi ai giudici del luogo in cui il terzo ha il domicilio, ossia l'Austria, in mancanza di norme specifiche sulla competenza per i casi di arricchimento senza causa – come quello della fattispecie – ai sensi del regolamento Bruxelles I. Il problema che si pone è quale legge debba applicare il giudice austriaco.

Considerato che la situazione in parola riguarda un arricchimento senza causa di un terzo, si applica l'articolo 10 del regolamento Roma II. In questo caso non rileva la prima opzione, ossia l'esistenza di un rapporto contrattuale o illecito collegato alla situazione da cui deriva l'arricchimento senza causa, vista l'assenza di qualsiasi rapporto fra la società A e il terzo austriaco. Tantomeno è applicabile la residenza abituale comune delle parti, in quanto la società A e il terzo risiedono abitualmente in paesi diversi.

Rimane dunque l'ultimo criterio di collegamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, che indica la legge del paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto. Con riferimento al caso di specie, ciò condurrebbe all'applicazione del diritto italiano, giacché il conto bancario della parte austriaca è situato in Italia. Le disposizioni speciali di cui all'articolo 10, paragrafo 4, difficilmente pregiudicherebbero l'applicabilità della legge italiana, posto che le circostanze del caso di specie non dimostrano l'esistenza di un collegamento chiaro con un altro paese.

5.3.3.5. Legge applicabile alle obbligazioni derivanti da culpa in contrahendo – articolo 12

La *culpa in contrahendo* riguarda la situazione in cui dalle trattative precontrattuali sorge un'obbligazione extracontrattuale, a prescindere che il contratto sia stato effettivamente concluso. Essa include la violazione dell'obbligo di non divulgare informazioni e l'interruzione delle trattative contrattuali. Anche in questo caso, le norme dell'articolo 12 sono organizzate gerarchicamente. Pertanto, la prima fase consiste nell'applicare la legge che disciplina il contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso; in mancanza, la legge applicabile è quella del paese in cui si verifica il fatto che ha dato origine al danno, a prescindere dal o dai paesi in cui si sono verificate le conseguenze indirette del fatto, o quella del paese in cui le parti hanno la loro residenza abituale oppure, se risulta evidente che il rapporto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato dalle altre norme, dalla legge di quest'altro paese.

5.3.4. Ambito della legge applicabile – articolo 15

La legge applicabile a norma del regolamento disciplina:

- la base e la portata della responsabilità;
- i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;
- l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo chiesto;
- i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni;
- il trasferimento del diritto alla richiesta di risarcimento, anche per via successoria;
- i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito;
- la responsabilità oggettiva per fatto altrui e
- l'estinzione delle obbligazioni per prescrizione e decadenza, e l'interruzione di termini di prescrizione e decadenza.

5.3.5. Altre disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

Analogamente al regolamento Roma I, questo regolamento contempla altre disposizioni importanti su talune questioni specifiche relative alla legge applicabile. Fra esse figura un articolo sulle norme imperative della legge del foro che tratta il caso in esame, le quali devono essere applicate a prescindere dalla legge altrimenti applicabile. Figurano inoltre norme in materia di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina la responsabilità, di cui va tenuto conto, nonché una norma che consente a una persona di adire le vie legali direttamente nei confronti dell'assicuratore del soggetto responsabile se consentito dalla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale oppure al contratto di assicurazione. Sono previste norme applicabili alla surrogazione, alle obbligazioni solidali e alla validità formale di un atto connesso a un'obbligazione extracontrattuale. Sono infine previste norme concernenti l'onere della prova, il luogo di residenza abituale delle persone fisiche e giuridiche che agiscono nell'esercizio di un'attività professionale, l'esclusione dell'applicazione del rinvio per quanto riguarda le norme di diritto internazionale privato di un paese la cui legge sia applicabile ai sensi del regolamento, l'applicazione del regolamento nei confronti di Stati con più sistemi giuridici, le relazioni con altre disposizioni del diritto dell'UE e i rapporti con alcune convenzioni internazionali.

6 Responsabilità genitoriale e divorzio

6.1. Regolamento Bruxelles II bis

6.1.1. Contesto – regolamento Bruxelles II e regolamento Bruxelles II bis

Il regolamento (CE) n. 1347/2000, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (noto anche come "regolamento Bruxelles II")[88] è entrato in vigore il 1° marzo 2001. Tale regolamento aveva per oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione nei procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio, ma, in materia di potestà dei genitori, era limitato alle questioni connesse con un procedimento in materia matrimoniale riguardante i figli di entrambi i coniugi. Il regolamento era posteriore a una convenzione fra gli Stati membri negoziata prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Il contenuto del regolamento Bruxelles II e della convenzione sono quasi identici ma la convenzione[89], adottata il 28 maggio 1968, non è mai entrata in vigore.

L'ambito di applicazione territoriale si estende a tutti gli Stati membri tranne la Danimarca. Poco dopo l'entrata in vigore del regolamento Bruxelles II, il campo di applicazione materiale si è rivelato troppo limitato riguardo alle disposizioni sulle questioni concernenti la responsabilità genitoriale. Per questo motivo, ad agosto 2002 la Commissione ha proposto[90] un regolamento destinato a sostituirlo e a coprire tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, indipendentemente dallo status civile dei genitori e dalla pendenza di una causa matrimoniale fra gli stessi. La proposta prevedeva altresì di disciplinare le questioni di responsabilità genitoriale che comportano il collocamento di minori in istituti o in affido. Essa seguiva in larga misura le norme della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori ("Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori"), che all'epoca non era ancora in vigore in nessuno Stato membro. Il regolamento Bruxelles II *bis* è stato adottato il 27 novembre 2003 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2005[91].

6.1.2. Regolamento II bis e sottrazione di minori

Secondo la proposta, il regolamento Bruxelles II ***bis*** doveva altresì contenere norme speciali per la sottrazione transfrontaliera di minori da parte dei genitori all'interno dell'Unione europea, ossia il trasferimento illecito e il mancato rientro dei minori in violazione dei diritti di affidamento applicabili tra gli Stati membri. La convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori è in vigore in tutti gli Stati membri. Secondo tale convenzione, quando un minore viene sottratto o non rientra in un paese firmatario della convenzione medesima diverso da quello in cui ha la residenza abituale, le autorità dello Stato in cui il minore viene sottratto devono disporne l'immediato rientro nello Stato di residenza, se questo è uno Stato contraente. Scopo delle norme del regolamento Bruxelles II *bis* era quello di integrare e rafforzare l'applicazione delle disposizioni della convenzione fra gli Stati membri per dissuadere i genitori e terze persone dal sottrarre in maniera arbitraria un minore dallo Stato membro di residenza abituale, o dal non farlo rientrare in detto Stato.

(88) Cfr. GU L160 del 30.6.2000, pag.19.

(89) Cfr. GU C 221 del 16.7.1998, pag. 1.

(90) Cfr. GU C 203 E, del 27.8.2002, pag. 155. Sul sito web del portale europeo della giustizia elettronica è disponibile una guida pratica sul funzionamento di questo regolamento.

(91) La Danimarca non partecipa a questo regolamento.

6.1.3. Regolamento Bruxelles II bis e questioni matrimoniali

6.1.3.1. Competenza in materia matrimoniale – articolo 3

Il regolamento Bruxelles II *bis* ha riprodotto immutate le norme in materia matrimoniale del regolamento Bruxelles II. Riguardo a tali procedimenti, esso contiene norme che stabiliscono:

- la competenza dinanzi alle autorità giurisdizionali degli Stati membri;
- il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate dalle autorità giurisdizionali degli altri Stati membri.

Esempio

La signora A, cittadina dello Stato membro 1, è sposata da tre anni con il signor B; entrambi vivono insieme nello Stato membro 2, paese di origine del signor B. Ritenendo che il suo matrimonio sia finito, la signora A vuole presentare domanda di divorzio e ritornare nel suo paese di origine, dove vive la sua famiglia. Desidera partire il più presto possibile e presentare istanza di divorzio nel suo paese di origine. Non parlando con il signor B da due settimane, la signora A è preoccupata che il divorzio possa divenire un problema serio.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, la competenza in materia di divorzio spetta ai giudici dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno dei due vi risiede ancora. Possono altresì essere competenti i giudici dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini (nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "***domicile***" di entrambi i coniugi). Qualora la signora A torni nel suo paese di origine (Stato membro 1), potrà presentare domanda di divorzio dinanzi ai giudici di tale Stato membro soltanto quando quest'ultimo diventa il suo Stato di residenza abituale e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il signor B accetta di presentare domanda congiunta di divorzio;
- se il signor B non è disposto a presentare domanda congiunta, prima di poter presentare domanda di divorzio la signora A deve risiedere nel suo paese di origine per almeno sei mesi. Se la signora A decide di trasferirsi in un terzo Stato membro di cui non è cittadina può presentarvi domanda di divorzio solo dopo avervi risieduto abitualmente per almeno un anno.

La signora A deve tener conto del fatto che il signor B, che intende rimanere nel paese di attuale residenza comune dei coniugi, ossia lo Stato membro 2, si trova in una posizione più favorevole in quanto può presentare immediatamente domanda di divorzio dinanzi ai giudici di tale Stato membro. La signora A può presentare domanda di divorzio anche in tale Stato, in quanto il signor B vi risiede ancora abitualmente, mentre per presentare domanda nello Stato membro 1 dovrebbe aspettare almeno sei mesi.

Se il signor B decide di presentare domanda di divorzio nello Stato membro 2, impedisce alla signora A di agire successivamente nello Stato membro 1 in quanto, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi, competenti a decidere ai sensi del regolamento, e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è competente il giudice adito per primo, e il giudice adito successivamente deve sospendere il procedimento e, quando la competenza del primo

giudice è stata accertata, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo. Si tratta della norma europea sulla litispendenza contemplata in detto articolo.

Il regolamento si applica esclusivamente allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non disciplina questioni quali i motivi di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, le obbligazioni alimentari [92] o altri provvedimenti accessori.

6.1.3.2. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ai sensi del regolamento Bruxelles II bis

In applicazione del principio del reciproco riconoscimento, la decisione pronunciata in uno Stato membro deve essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri. I motivi di diniego del riconoscimento sono ridotti al minimo. Nel caso di decisioni riguardanti separazione, divorzio o annullamento del matrimonio non è richiesto alcun procedimento speciale per l'aggiornamento degli atti di stato civile di uno Stato membro. In base a un altro principio fondamentale del regolamento Bruxelles II *bis*, e del regolamento Bruxelles I, lo Stato richiesto non può procedere al riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine, né al riesame del merito della decisione di detta autorità. Le decisioni relative alle questioni matrimoniali sono riconosciute di diritto e possono essere eseguite negli altri Stati membri una volta che sono state dichiarate esecutive dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione ("exequatur"). La decisione di concedere l'exequatur può essere oggetto di ricorso. I documenti trasmessi per il riconoscimento e l'esecuzione, fra cui l'ordinanza di divorzio, non necessitano di legalizzazione.

(92) Cfr. capitolo 7, infra.

6.1.4. Regolamento Bruxelles II bis e responsabilità genitoriale

6.1.4.1. Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del regolamento è assai ampio per quanto riguarda le questioni di responsabilità genitoriale. Esso copre le forme consuete di doveri genitoriali nei rapporti fra genitori e figli, quali la determinazione del luogo di residenza del minore, il diritto di visita, la tutela e i provvedimenti per la tutela del minore in relazione al suo patrimonio. Copre altresì il collocamento del minore da parte di un'autorità pubblica, trattato al punto 6.1.8. Il regolamento contiene norme sulla competenza giurisdizionale in tali materie, nonché sul riconoscimento e sull'esecuzione di provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale.

6.1.4.2. Competenza in materia di responsabilità genitoriale – articoli 8, 9, 12 e 13

Secondo la norma generale, la competenza spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale. Il regolamento non definisce l'espressione "residenza abituale" pur intendendo attribuirle un significato autonomo, come peraltro confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in varie sentenze [93]. Inoltre il regolamento introduce una possibilità limitata, subordinata a talune condizioni, di attribuire la competenza in materia di responsabilità genitoriale alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro diverso da quello in cui il minore ha la residenza abituale, per esempio quando la questione è collegata a un procedimento di divorzio in corso in tale altro Stato membro ai sensi dell'articolo 3 del regolamento [94]. Esso prevede altresì la competenza fondata sulla presenza del minore in

(93) Cfr., per esempio, le seguenti sentenze: A, C – 523/07 del 2 aprile 2009, e Mercredi/Chaffe, C – 497/10 PPU del 22 dicembre 2010.

(94) Cfr. articolo 12, paragrafo 1.

uno Stato membro, ma soltanto ove non sia possibile stabilirne il luogo di residenza abituale [95]. In caso di trasferimento di un minore, con il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale (nella maggior parte dei casi i genitori), dallo Stato membro di residenza abituale verso un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali del primo Stato membro rimangono competenti anche per la modifica di eventuali decisioni sul diritto di visita, ma soltanto per un periodo di tre mesi dal trasferimento e se il titolare del diritto risiede ancora in detto Stato [96].

6.1.4.3. Trasferimento di casi fra autorità giurisdizionali – articolo 15

Il regolamento contiene un'altra norma innovativa a livello del diritto dell'UE in virtù della quale il giudice investito di una controversia di cui sia competente a conoscere nel merito può, in via eccezionale, trasferire la causa al giudice di un altro Stato membro se ritiene che quest'ultimo sia più adatto a trattare il caso. Il giudice può trasferire l'intero caso o parte di esso.

Posto che ai sensi della norma generale di cui all'articolo 8 è competente il giudice dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale nel momento in cui detto giudice è stato adito, la competenza non viene automaticamente spostata se, durante il procedimento, il minore acquisisce la residenza abituale in un altro Stato membro. Esistono tuttavia circostanze eccezionali in cui il giudice adito ("autorità giurisdizionale d'origine") non è il più adatto a trattare il caso. In tali circostanze, l'articolo 15 permette all'autorità giurisdizionale d'origine di trasferire il caso a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro purché ciò avvenga nell'interesse superiore del minore. La procedura per tale trasferimento e le categorie di autorità giurisdizionali verso cui è possibile procedere sono indicati all'articolo 15. Una volta proceduto al trasferimento dinanzi all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, non è possibile effettuare un nuovo trasferimento all'autorità giurisdizionale di un terzo Stato membro [97].

6.1.4.4. Competenza in situazioni di sottrazione di minori – articolo 10

Alcuni minori vengono sottratti da uno Stato membro e portati in un altro da genitori che, per esempio, vogliono adire le vie legali per questioni di responsabilità genitoriale che riguardano i figli dinanzi a un'autorità giurisdizionale dello Stato di cui sono cittadini nella speranza di ricevere un trattamento più favorevole. Ai sensi del regolamento, il trasferimento illecito o il mancato rientro del minore non possono comportare uno spostamento di competenza rispetto alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale originaria, salvo che tutti i titolari del diritto di affidamento come definiti nel regolamento abbiano accettato il trasferimento o mancato rientro oppure il minore abbia soggiornato nel nuovo Stato almeno per un anno da quando la persona titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava, e non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori entro un anno o, se è stata presentata, la domanda è stata ritirata, oppure se è stata pronunciata una decisione di affidamento nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale originaria che non prevede il ritorno del minore in tale Stato. In questo modo, i genitori che credono di ottenere vantaggi portando unilateralmente il proprio figlio in un altro Stato membro vengono dissuasi dal farlo grazie al fatto che, all'interno dell'Unione europea, è assodato che tale comportamento non comporterà una modifica della competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale.

(95) Cfr. articolo 13.

(96) Cfr. articolo 9.

(97) Cfr. considerando 13.

6.1.5. Funzionamento della convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori nell'Unione europea – articolo 11

6.1.5.1. Principi base della convenzione e del regolamento

La convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori è tuttora in vigore nell'Unione europea ma il regolamento contiene disposizioni che ne integrano il funzionamento fra gli Stati membri. Tali disposizioni hanno lo scopo di rafforzare il funzionamento della convenzione e, in particolare, il principio cardine della convenzione medesima e del regolamento, ossia che il trasferimento illecito o il mancato ritorno del minore nello Stato in cui risiede abitualmente è contrario all'interesse superiore del minore stesso. Questo principio è a sua volta corroborato dal principio procedurale secondo cui, in presenza di tale trasferimento o mancato ritorno, il minore o i minori interessati devono rientrare al più presto nello Stato in cui hanno la residenza abituale, qualora il giudice decida in tal senso; spetta all'autorità giurisdizionale di tale Stato adottare adeguate decisioni nell'interesse superiore del minore in merito alle persone con cui deve vivere e alle persone aventi diritti di visita, indicandone il relativo fondamento.

6.1.5.2. Disposizioni complementari del regolamento – articoli 11, paragrafi 1 - 5

L'articolo 11 contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare questi principi base e da applicare a casi in cui, ai sensi della convenzione, si richiede il ritorno di un minore da uno Stato membro a un altro. Tali disposizioni sono illustrate di seguito.

- In sede di valutazione della domanda di ritorno del minore e dell'eventuale opposizione mediante le eccezioni di cui agli articoli 12 e 13 della convenzione, il minore dev'essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità. Il regolamento non specifica le modalità di effettuazione dell'audizione, il cui compito è demandato al diritto processuale nazionale degli Stati membri; tuttavia, dalla disposizione emerge con chiarezza che l'autorità giurisdizionale che esamina la domanda di ritorno del minore deve valutare l'opportunità di sentirlo – articolo 11, paragrafo 2.
- Le domande di ritorno ai sensi della convenzione vanno trattate secondo le procedure più rapide e, salvo il caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, non devono trascorrere più di sei settimane dal ricevimento della domanda all'emissione della decisione. Questa disposizione è analoga a quelle contenute nella convenzione [98] e rafforza il principio secondo cui il ritorno solerte dei minori è un obiettivo fondamentale di entrambi gli strumenti – articolo 11, paragrafo 3.
- Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione dell'Aia del 1980, i genitori possono tentare di opporsi all'adozione di una decisione di ritorno del minore che hanno illecitamente sottratto asserendo che il ritorno del minore esporrebbe quest'ultimo a un serio rischio di pericoli fisici o psichici o a una situazione intollerabile. Analogamente alle altre eccezioni, spetta alla persona che cerca di ottenere una decisione contro il ritorno dimostrare, fino a soddisfazione dell'autorità giudiziaria, il rischio che il minore correrebbe. Infatti, tale eccezione viene di norma interpretata in maniera assai restrittiva dalle autorità giurisdizionali nella maggior parte degli Stati contraenti, compresi gli Stati membri dell'UE, e il regolamento

(98) Cfr. articoli 2 e 11.

rafforza tale interpretazione disponendo che essa non è applicabile per giustificare il diniego della decisione di ritorno qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato in cui aveva la residenza abituale nei tribunali chiamati a decidere questioni in materia di salute e benessere, tenendo conto dell'interesse superiore del minore - articolo 11, paragrafo 4.

- Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata – articolo 11, paragrafo 5.

6.1.5.3. Caso in cui viene emanata una decisione contro il ritorno di un minore – articolo 11, paragrafi 6 - 8

Come già osservato, la convenzione prevede eccezioni limitate ai motivi per cui l'autorità giurisdizionale non ordinerà il ritorno di un minore nello Stato in cui aveva la residenza abituale a seguito di un trasferimento illecito o di un mancato rientro. Per evitare che i genitori cerchino di trarre vantaggi da tali eccezioni, spesso con motivazioni piuttosto false, e per assicurare che il futuro a lungo termine dei minori soggetti a tale azione venga deciso nello Stato della loro residenza abituale, il regolamento dichiara non soltanto la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima della sottrazione [99], stabilendo anche che detti giudici si pronunceranno in via definitiva sul futuro a lungo termine del minore successivamente alla sottrazione. Pertanto, alla decisione fondata sull'articolo 13 della convenzione contraria al ritorno del minore emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui esso è trattenuto può seguire una sentenza posteriore, che impone il ritorno del minore, resa dalle autorità giurisdizionali competenti nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima della sottrazione.

(99) Cfr. articolo 10 e punto 6.1.4.4.

6.1.5.4. Riconoscimento ed esecuzione di una decisione che prescrive il ritorno del minore successiva a una decisione contro il ritorno – procedura accelerata - articolo11, paragrafo 8, articolo 40, paragrafo 1, lettera b), e articolo 42

La decisione che prescrive il ritorno del minore deve essere riconosciuta ed eseguita senza la necessità di ricorrere ad alcun procedimento speciale (come l'exequatur), purché siano rispettate determinate garanzie procedurali, per esempio la possibilità per il minore di essere ascoltato dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui risiede abitualmente [100]. L'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione contro il ritorno trasmetterà il fascicolo all'autorità giurisdizionale competente del paese nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno. Quest'ultima invita le parti a presentarle eventuali osservazioni. Se sono presentate osservazioni, l'autorità giurisdizionale esaminerà la questione dell'affidamento.

6.1.6. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita – procedura accelerata - articolo 40, paragrafo 1, lettera a), e articolo 41

Il regolamento Bruxelles II ***bis*** ha seguito le disposizioni di esecuzione contenute nella Convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori, aggiungendo dei certificati per favorire la circolazione all'interno dell'Unione delle decisioni sul divorzio e sulla responsabilità genitoriale, comprese le decisioni in materia di diritto di visita, emesse negli Stati membri. Il certificato sul diritto di visita include dichiarazioni sulla procedura seguita dall'autorità giurisdizionale. Se la decisione è resa in contumacia,

(100) Cfr. articolo 42, paragrafo 2, lettera a).

il certificato confermerà che l'atto introduttivo è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in modo tale che questi ha potuto presentare le proprie difese, e che tutte le parti interessate, compreso il minore in considerazione dell'età e del grado di maturità, hanno avuto la possibilità di essere ascoltate. Il rilascio del certificato non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione nello Stato membro di origine. Ai sensi dell'articolo 43, il certificato può essere rettificato. La decisione certificata non può essere eseguita nello Stato membro dell'esecuzione se è incompatibile con una decisione esecutiva emessa posteriormente.

6.1.7. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – procedura standard – articoli 21 - 39

Per quanto concerne le altre decisioni in materia di responsabilità genitoriale, il procedimento è analogo a quello per le decisioni che seguono la procedura prevista nel regolamento Bruxelles I. Una volta emessa ed eseguibile, la decisione è corredata di un certificato conforme al modello standard di cui al regolamento [101]. La procedura per il rilascio di una dichiarazione di esecutività o la registrazione per l'esecuzione nel Regno Unito (articolo 28) è quella stabilita dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione (articolo 30). La persona che chiede l'esecuzione presenta domanda di dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui la decisione dev'essere eseguita. Una volta emessa, la dichiarazione è portata a conoscenza della persona nei cui confronti è richiesta l'esecuzione secondo la procedura richiesta ai sensi del diritto nazionale. Tale persona ha facoltà di opporsi alla dichiarazione, ma soltanto per i motivi stabiliti dal regolamento [102]. La decisione viene concretamente eseguita secondo la procedura prevista dal diritto nazionale [103].

(101) Cfr. articoli 37 e 39 e allegato II.

(102) Cfr. articolo 23.

(103) Cfr. articolo 47.

6.1.8. Collocamento del minore in un altro Stato membro – articolo 55, lettera d), e articolo 56

Il regolamento copre i casi che implicano la decisione di collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria. Tale decisione in materia di responsabilità genitoriale può comportare il collocamento del minore in un altro Stato membro; in tal caso, il regolamento prevede un procedimento speciale a tal fine. Prima di emettere la decisione sul collocamento del minore, l'autorità giurisdizionale competente deve consultare l'autorità centrale o l'autorità competente dello Stato membro in cui si intende collocare il minore, qualora sia necessario l'intervento di un'autorità pubblica in tale Stato. La decisione sul collocamento può essere emessa soltanto con il consenso dell'autorità competente. Il consenso al collocamento del minore in una famiglia affidataria in un altro Stato membro non è necessario se non lo è nemmeno l'intervento di un'autorità pubblica. Inoltre, l'autorità responsabile del collocamento è tenuta solo ad informare l'autorità centrale o l'autorità competente [104]. Le autorità centrali designate ai sensi del regolamento sono tenute a collaborare durante il procedimento trasmettendo informazioni e offrendo assistenza alle autorità giurisdizionali. Gli Stati membri sono chiamati a prevedere regole e procedure chiare per l'approvazione di cui all'articolo 56 del regolamento, così da garantire certezza giuridica e celerità. Le procedure devono permettere, in particolare, all'autorità giurisdizionale che intende disporre la collocazione di individuare con facilità l'autorità competente, e all'autorità competente di accordare o rifiutare l'approvazione senza indugio [105].

(104) Cfr. articolo 56, paragrafo 4.

(105) Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2012, Health Service Executive, causa C-92/12 PPU, punto 82.

6.1.9. Cooperazione fra autorità giurisdizionali e autorità centrali – articolo 11, paragrafi 6 - 8, articolo 15, paragrafo 6, articolo 42, paragrafo 2, lettera c), e articoli 53 - 55 e 67

Analogamente a quanto previsto nella convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione di minori e nella convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori, alle autorità centrali degli Stati membri viene attribuito il compito importante e fondamentale di cooperare tra loro e con le altre autorità interessate nel perseguimento delle finalità e delle disposizioni del regolamento. A tal fine, ciascuno Stato membro deve istituire una o più autorità centrali. Qualora uno Stato membro abbia sistemi normativi plurimi vi saranno più autorità centrali [106]. Dette autorità hanno obblighi generali e specifici. Ai sensi del regolamento, le autorità centrali hanno altresì il compito di sostenere la cooperazione delle autorità giurisdizionali, in particolare per quanto riguarda il ritorno del minore a seguito di una decisione contro il ritorno e laddove le suddette autorità prevedono il trasferimento di un caso o il collocamento del minore in un altro Stato membro. Il regolamento parte dal presupposto che la cooperazione fra autorità centrali e la comunicazione tra esse e tra le autorità giurisdizionali [107] degli Stati membri ai fini dell'applicazione del regolamento sia supportata dalla rete giudiziaria europea (RGE) in materia civile e commerciale [108]. L'obiettivo di questa comunicazione e cooperazione è cercare di aiutare a risolvere situazioni spesso estremamente difficili che coinvolgono minori [109].

(106) Cfr. articolo 53.

(107) Cfr. articolo 11, paragrafi 6 e 7, articolo 15; paragrafo 6, articolo 53, articolo 55, lettere c) e d), e articolo 56.

(108) Cfr. articolo 54; la RGE è formata da una rete di punti di contatto e dalle autorità centrali ai sensi del regolamento; cfr. capitolo 14 infra sulla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

(109) Cfr., in tale ambito, l'articolo 55, lettera e).

6.2. Legge applicabile al divorzio – regolamento Roma III [110]

6.2.1. Contesto

Nel luglio 2006 la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento sulla legge applicabile in materia di divorzio. Le negoziazioni sono proseguite fino a che, nel 2008, sono emerse difficoltà insormontabili nel garantire la necessaria unanimità per l'adozione da parte degli Stati membri [111]. Poco tempo dopo, un gruppo di Stati membri [112] ha rilanciato l'iniziativa in base alle nuove disposizioni sulla cooperazione rafforzata previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea [113] giungendo all'adozione del regolamento Roma III.

6.2.2. Ambito di applicazione territoriale e materiale

A partire dal 21 giugno 2012 quattordici Stati membri sono vincolati dalle norme uniformi sulla legge applicabile in materia di divorzio e separazione personale. Si tratta dei primi quindici Stati che hanno proposto la cooperazione rafforzata tranne la Grecia, che si era ritirata dalle negoziazioni e che in seguito ha comunicato la sua intenzione di essere

(110) Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(111) Le misure in materia di diritto di famiglia richiedono l'adozione unanime degli Stati membri in sede di Consiglio, diversamente dalla maggior parte delle misure in materia di giustizia civile, per le quali è sufficiente una maggioranza qualificata in detta sede.

(112) Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.

(113) Articolo 328, paragrafo 1, TFUE.

vincolata dal regolamento. Attualmente anche la Lituania ne è vincolata [114]. Il regolamento esclude dal suo ambito di applicazione materiale una serie di materie di diritto di famiglia, analoghe a quelle escluse dall'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II *bis* [115], molte delle quali formano oggetto di altri regolamenti specifici. Il regolamento ha carattere universale, nel senso che la legge da esso designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante.

6.2.3. Scelta della legge

In base al regolamento, le parti possono scegliere fra le seguenti leggi:

- la legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo che designa la legge applicabile;
- la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo che designa la legge applicabile;
- la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo che designa la legge applicabile; oppure
- la legge del foro.

L'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Inoltre, ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In presenza di designazione, l'autorità giurisdizionale la mette agli atti in conformità della legge del foro. La validità sostanziale di un accordo sulla scelta della legge deve essere stabilito in base alla legge che, relativamente a tale scelta, sarebbe applicabile se l'accordo fosse valido. L'accordo sulla scelta della legge deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Inoltre, possono essere applicati requisiti di forma supplementari per questo tipo di accordo in base alla legge dello o degli Stati membri di residenza abituale dei coniugi.

6.2.4. Legge applicabile in mancanza di scelta

In mancanza di scelta, la legge applicabile è determinata in base alle seguenti norme: il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato

- della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza,
- dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza
- di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza
- in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

(114) La Grecia è vincolata dal 29 luglio 2015, cfr. decisione 2014/39/UE della Commissione del 27 gennaio 2014 e GU L 231 del 28.01.2014, pag. 41; per quanto riguarda la Lituania, il regolamento è applicabile in detto Stato dal 22 maggio 2014; cfr. decisione della Commissione del 21 novembre 2012 e GU L 323 del 22.11.2012, pag. 18.

(115) Le materie escluse sono: la capacità giuridica delle persone fisiche, l'esistenza, la validità, il riconoscimento o l'annullamento del matrimonio, il nome/i nomi dei coniugi, gli effetti patrimoniali del matrimonio, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari, i trust e le successioni.

6.2.5. Altre norme

6.2.5.1. Applicazione della legge del foro

Qualora la legge applicabile ai sensi del regolamento non preveda il divorzio o non conceda pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale perché uno dei coniugi appartiene all'uno o all'altro sesso, si applica la legge del foro.

6.2.5.2. Esclusione del rinvio

L'applicazione della legge di uno Stato si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato [116].

6.2.5.3. Ordine pubblico

L'autorità giurisdizionale può escludere l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico di tale foro.

6.2.5.4. Divergenze fra le legislazioni nazionali

Il regolamento non obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro la cui legge non prevede il divorzio o non considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell'applicazione del regolamento stesso.

(116) Per una descrizione generale degli effetti dell'esclusione del rinvio cfr. punto 8.3.9, infra.

Obbligazioni alimentari

7.1. Contesto del regolamento sulle obbligazioni alimentari – regolamento Bruxelles I e convenzione dell'Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari

Le disposizioni sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nell'allora Comunità europea figuravano nel regolamento Bruxelles I. Esso consentiva al creditore di alimenti di agire dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui aveva il domicilio o la residenza abituale. Questa norma funzionava bene fino a un certo punto, poiché richiedeva comunque al creditore di alimenti di ottenere una dichiarazione di esecutività ai fini dell'esecuzione della decisione in un altro Stato membro. Ciò risultava difficile per molti creditori che necessitavano di un'esecuzione rapida ed efficace della decisione in quanto contavano sul pagamento degli alimenti. La gravità del problema si acuiva nel caso delle prestazioni alimentari per i minori.

Nel 2005, al fine di eliminare le misure intermedie necessarie per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di pagamento di alimenti e istituire norme procedurali comuni per semplificare e accelerare la composizione delle cause transfrontaliere riguardanti i crediti alimentari, la Commissione europea ha adottato la proposta di un regolamento UE sulle obbligazioni alimentari.

Contemporaneamente ai negoziati dell'Unione sulla proposta, la conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato era impegnata nelle negoziazioni che, nel novembre 2007, sono sfociate nell'adozione della convenzione dell'Aia sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. La convenzione dell'Aia del 2007 offre un quadro generale per trattare le obbligazioni alimentari con gli Stati che vi aderiscono. È accompagnata da un protocollo facoltativo contenente norme sul diritto applicabile alle obbligazioni alimentari. La Commissione europea e gli Stati membri hanno partecipato a pieno titolo ai negoziati inserendo molte delle norme concordate a livello internazionale nel regolamento sulle obbligazioni alimentari adottato nel dicembre 2008.

La convenzione dell'Aia del 2007 è stata ratificata dall'Unione europea il 9 aprile 2014 ed è entrata in vigore per tutti gli Stati membri tranne la Danimarca il 1° agosto 2014. Il protocollo è stato adottato l'8 aprile 2010 dall'Unione europea [117] e, dall'entrata in vigore del regolamento sulle obbligazioni alimentari il 18 giugno 2011, si applica tra tutti gli Stati membri tranne il Regno Unito e la Danimarca. Gli Stati membri dell'UE applicheranno la convenzione dell'Aia del 2007 solo con gli Stati extra-UE che vi aderiscono.

7.2. Finalità del regolamento sulle obbligazioni alimentari [118]

La principale finalità del regolamento sulle obbligazioni alimentari è quella di creare uno strumento volto a semplificare la procedura che permette al creditore di alimenti di uno Stato membro dell'Unione europea di chiedere di ottenere facilmente e rapidamente il pagamento degli alimenti da un debitore di alimenti in un altro Stato membro, mediante l'applicazione delle disposizioni concernenti la giurisdizione, i conflitti di leggi, il riconoscimento e l'esecutività, l'esecuzione, il patrocinio a spese dello Stato e la cooperazione tra autorità centrali. Il creditore di alimenti che ottiene una decisione in uno Stato membro dovrebbe essere in grado di ottenerne la dichiarazione di esecutività (se necessario) e l'esecutività in un altro Stato membro secondo le procedure semplificate illustrate al punto 7.6.

(117) Decisione 2009/941/CE del Consiglio (GU L 331 del 16.12.2009, pag.17).

(118) Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Il creditore di alimenti può anche cercare di ottenere il pagamento degli alimenti con un'apposita decisione emessa in un altro Stato membro. Il debitore di alimenti dovrebbe usufruire dell'assistenza delle autorità centrali per richiedere il riconoscimento nonché la modifica delle decisioni. Il regolamento contempla anche la situazione in cui enti pubblici si surroghino nei diritti del creditore.

7.3. Ambito di applicazione

7.3.1. Ambito di applicazione territoriale

Il regolamento è applicabile e vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE tranne la Danimarca che, tuttavia, ha convenuto di ritenersi vincolata dallo stesso come indicato nell'accordo tra la CE e la Danimarca del 19 ottobre 2005 [119] nella misura in cui tale regolamento modificava il regolamento Bruxelles I [120]. Ciò significa che il regolamento si applica alla Danimarca ad eccezione delle disposizioni del capo III (legge applicabile) e del capo VII (cooperazione tra autorità centrali) [121]. Questo significa che le disposizioni del regolamento in materia di competenza, riconoscimento, esecuzione delle decisioni e accesso alla giustizia si applicano alla Danimarca su tale base e secondo i requisiti del regolamento per gli Stati che non sono parti del protocollo dell'Aia.

Per quanto concerne il Regno Unito e l'Irlanda, questi Stati membri erano tenuti a notificare l'intenzione di essere vincolati dal regolamento entro tre mesi dalla relativa proposta [122]. A differenza del Regno Unito, l'Irlanda ha notificato tale intenzione prima dell'avvio dei negoziati sulla proposta dell'UE sfociata nel regolamento sulle obbligazioni alimentari del 2009 [123]. Il Regno Unito, che ha partecipato ai negoziati aderendo successivamente, è vincolato dal regolamento, ma non ha ratificato il protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile, per cui le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni contenute nel regolamento si applicano al Regno Unito come indicato al punto 7.6.

7.3.2. Ambito di applicazione materiale

Il regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità e contiene disposizioni in materia di competenza giurisdizionale, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione e cooperazione. Inoltre, esso prevede importanti disposizioni relative all'accesso alla giustizia, segnatamente in relazione alla disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e all'assistenza ai creditori e debitori di alimenti tramite le autorità centrali.

7.4. Competenza

Le disposizioni del regolamento in materia di competenza si applicano alle autorità giurisdizionali che, per definizione, comprendono le autorità amministrative figuranti nell'allegato X del regolamento [124].

(119) Cfr. GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

(120) Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 149 del 12.6.2009, pag.80.

(121) Cfr. GU L 149 del 12.6.2009.

(122) Cfr. Introduzione punto 1.3 e protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al TUE e al TFUE.

(123) Cfr. considerando 46 e 47.

(124) Cfr. GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 24. Cfr. per la Danimarca anche GU L 251 del 21.9.2013, pag.1.

7.4.1. Disposizioni generali – articolo 3

Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari ai sensi del regolamento:

l'autorità giurisdizionale:

- del luogo in cui il convenuto (debitore di alimenti) risiede abitualmente;
- del luogo in cui il creditore risiede abitualmente;
- competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, o
- competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione

salvo che, in questi ultimi due casi menzionati, tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.

7.4.2. Elezione del foro – articolo 4

Le parti possono convenire che siano competenti a conoscere delle controversie attuali o future tra di esse in materia di obbligazioni alimentari, salvo le controversie in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di una persona minore di diciotto anni, la o le autorità giurisdizionali:

Al momento della conclusione dell'accordo relativo all'elezione del foro o nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

- dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente;
- dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti;
- per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi, competenti in materia matrimoniale o
- per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi, dello Stato membro in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno

L'accordo relativo all'elezione del foro deve essere concluso per iscritto ovvero mediante una qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dello stesso. La competenza conferita dall'accordo è esclusiva, salvo che le parti non dispongano diversamente.

7.4.3. Altre norme in materia di competenza – comparizione del convenuto, cittadinanza comune e forum necessitatis

È competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto senza eccepirne l'incompetenza [125]. In materia di obbligazioni alimentari sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti solo se non esistono altre autorità competenti ai sensi del regolamento o ai sensi della convenzione di Lugano del 2007 [126]. In casi eccezionali, si può considerare competente l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che presenti un collegamento sufficiente con la controversia, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente e se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato in uno Stato terzo [127].

7.4.4. Modifica di decisioni sulle obbligazioni alimentari – articolo 8

Qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro o uno Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007 in cui il creditore di alimenti risiede abitualmente, il debitore di alimenti non può promuovere un'azione

(125) Articolo 5.

(126) Articolo 6.

(127) Articolo 7.

per modificare o sostituire la decisione in un altro Stato membro, fintantoché il creditore di alimenti continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione. Quanto precede è soggetto a una serie di eccezioni, segnatamente qualora le parti abbiano concluso un accordo relativo all'elezione del foro per la competenza dell'altro Stato membro ai sensi del regolamento o qualora il creditore di alimenti si sottoponga alla competenza delle autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro.

7.4.5. Litispendenza – articolo 12

Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il procedimento spetta all'autorità giurisdizionale adita per prima, qualora ne sia accertata la competenza, mentre l'altra autorità giurisdizionale è tenuta a sospendere d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza e, successivamente, dichiara la propria incompetenza.

7.5. Legge applicabile – articolo 15

Come già indicato, il regolamento applica il protocollo facoltativo dell'Aia del 2007, dal quale sono vincolati tutti gli Stati membri tranne il Regno Unito e la Danimarca. Le disposizioni del protocollo sono esposte brevemente nel riquadro sottostante:

Il protocollo determina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori [128]. La legge designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato contraente [129].

La norma generale è che salvo disposizione contraria si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti [130]. Qualora tale legge non consenta al creditore di ottenere alimenti dal debitore nelle obbligazioni tra genitori e figli e in generale nei confronti di persone di età inferiore a ventuno anni, si applica la legge del foro. Inoltre, per questo tipo di obbligazioni, qualora il creditore abbia adito l'autorità giurisdizionale dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro, salvo se in forza di tale legge il creditore non può ottenere alimenti dal debitore. In tal caso, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore [131].

Per le obbligazioni alimentari tra coniugi, ex coniugi o persone il cui matrimonio sia stato annullato, qualora una delle parti si opponga alla legge dello Stato di residenza abituale del creditore e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio, si applica tale legge [132].

Alcune norme consentono alle parti di concordare la designazione della legge applicabile in relazione a un procedimento specifico già istituito o da istituire, o in generale [133]. Nel caso di una designazione generale, è possibile scegliere:

(128) Protocollo, articolo 1.
(129) Protocollo, articolo 2.
(130) Protocollo, articolo 3.
(131) Protocollo, articolo 4.
(132) Protocollo, articolo 5.
(133) Protocollo, articolo 7.

- la legge dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza;
- la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti in entrambi i casi al momento della designazione;
- la legge designata dalle parti come applicabile al loro regime patrimoniale o al loro divorzio o separazione personale o quella effettivamente applicata ai medesimi dall'autorità adita [134].

L'accordo per designare la legge applicabile dev'essere firmato da entrambe le parti, redatto in forma scritta o registrato su un supporto il cui contenuto è accessibile per ulteriore consultazione.

Come nel caso dell'elezione del foro, non è possibile scegliere la legge sulle obbligazioni alimentari nei confronti di una persona di età inferiore a diciotto anni o di un adulto le cui facoltà personali siano alterate o insufficienti [135].

La legge applicabile disciplina vari aspetti delle obbligazioni alimentari, tra cui se e in che misura sono dovuti gli alimenti, i crediti alimentari retroattivi, la base di calcolo dell'importo dovuto e l'indicizzazione, i termini di prescrizione o decadenza, la portata dell'obbligazione del debitore di alimenti qualora un ente pubblico chieda il rimborso delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti [136].

Esistono speciali disposizioni in merito all'applicazione delle norme in Stati dove vigono più sistemi giuridici, nell'UE e in altre organizzazioni di natura analoga [137].

(134) Protocollo, articolo 8, paragrafo 1.

(135) Protocollo, articolo 8, paragrafi da 2 a 5.

(136) Protocollo, articolo 11.

(137) Protocollo, articoli 15 - 17, 24 e 26.

7.6. Riconoscimento ed esecuzione

7.6.1. Contesto generale

Esistono due procedure separate per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari, a seconda che uno Stato membro sia vincolato o meno dal protocollo dell'Aia del 2007.

7.6.2. Stati membri vincolati dal protocollo

Una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 deve essere riconosciuta in un altro Stato membro senza ricorrere ad alcuna procedura particolare e senza alcuna possibilità di opporsi al suo riconoscimento. Una decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 e resa esecutiva in detto Stato s'intende esecutiva in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l'esecutività. In caso di mancata comparizione di un debitore di alimenti, esiste un diritto limitato di chiedere il riesame della decisione nello Stato membro di origine della decisione. Per l'esecuzione occorre fornire una copia della decisione, unitamente all'estratto della decisione sul modulo di cui all'allegato I del regolamento e, se del caso, un documento che stabilisca lo stato degli arretrati alimentari dovuti. Può essere necessario fornire una traduzione del contenuto del modulo nella lingua ufficiale pertinente dello Stato membro dell'esecuzione. Una volta che la decisione è stata emessa, le autorità dello Stato membro dell'esecuzione hanno il diritto di negarne o limitarne l'esecuzione come indicato all'articolo 21.

7.6.3. Stati membri non vincolati dal protocollo

Una decisione emessa in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 (Regno Unito e Danimarca) è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. Una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 può non essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento ed esige una dichiarazione che attesti l'esecutività nello Stato membro interessato. La procedura è complessivamente identica a quella utilizzata nel regolamento Bruxelles I iniziale [138]. Tuttavia, occorre rispettare dei termini specifici: salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, la dichiarazione di esecutività deve essere emessa al più tardi entro trenta giorni dopo l'espletamento delle formalità per la richiesta. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale si propone un ricorso contro la dichiarazione deve pronunciarsi entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla sua audizione, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali [139].

7.6.4. Atti pubblici e transazioni giudiziarie [140] – articolo 48

Gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie esecutivi nello Stato membro d'origine sono riconosciuti ed esecutivi in un altro Stato membro allo stesso modo delle decisioni dell'autorità giurisdizionale. Un estratto della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico deve essere rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando gli opportuni moduli, figuranti negli allegati del regolamento.

(138) Cfr. sopra, al punto 2.2.6.

(139) Articolo 30.

(140) Cfr. definizioni all'articolo 2.

7.7. Patrocinio a spese dello Stato ed esenzione dai costi – articoli 44 - 47

Il regolamento consente alle parti nelle cause in materia di obbligazioni alimentari di ottenere il patrocinio a spese dello Stato ai fini di un accesso effettivo alla giustizia. Nei casi in cui la domanda è presentata tramite le autorità centrali ai sensi del regolamento, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato dallo Stato membro richiesto ad ogni istante che abbia la residenza nello Stato membro richiedente. Quanto precede non si applica se e nella misura in cui non sia necessario per consentire alle parti di agire e l'autorità centrale fornisca gratuitamente i servizi necessari.

Lo Stato membro richiesto concederà il gratuito patrocinio per tutte le domande relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni presentate da un creditore tramite l'autorità centrale. Tuttavia, per quanto concerne le domande di emanazione o modifica di una decisione concernente tali obbligazioni alimentari, l'autorità competente dello Stato membro richiesto può rifiutare di concedere il gratuito patrocinio se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati.

Le condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato non devono essere più restrittive di quelle fissate per le parti per le cause interne equivalenti. Il patrocinio a spese dello Stato offre l'assistenza necessaria per consentire alle parti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande siano trattate in modo efficace. Esso copre, ove necessario:

- consulenza nella fase precontenziosa;
- assistenza legale per adire un'autorità, anche giurisdizionale, e rappresentanza in sede di giudizio;
- esonero o assunzione a carico delle spese processuali e degli onorari;
- spese dovute alla parte vittoriosa dalla parte soccombente che beneficia del patrocinio a spese dello Stato, se detto patrocinio

avrebbe coperto tali spese qualora il beneficiario avesse avuto la sua residenza abituale nello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita;
- interpretazione;
- traduzione dei documenti necessari per la risoluzione della controversia richiesti dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario del patrocinio a spese dello Stato;
- spese di viaggio a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato e di altre persone che devono essere fisicamente presenti in aula per essere ascoltati quando l'autorità giurisdizionale decide che non vi sarà un'altra possibilità per sentire tali persone.

La parte che nello Stato membro d'origine della decisione in materia di obbligazioni alimentari abbia usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi e dalle spese beneficia del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. La parte che abbia usufruito di un procedimento gratuito dinanzi ad un'autorità amministrativa dello Stato membro d'origine figurante nell'allegato X del regolamento può anche beneficiare di detto patrocinio purché presenti nello Stato membro dell'esecuzione un documento stilato dall'autorità competente di tale Stato attestante che essa soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato e/o dell'esenzione dai costi e dalle spese. Tali autorità competenti sono elencate nell'allegato XI del regolamento [141].

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso conformemente alla legislazione nazionale (comprese la valutazione delle risorse del ricorrente o della fondatezza della richiesta), quando non è previsto a norma del regolamento [142].

(141) Cfr. GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 24. Cfr. anche per la Danimarca GU L 251 del 21.9.2013, pag.1.

(142) Cfr. articolo 47, paragrafo 1.

Secondo quanto disposto dal regolamento, il patrocinio a spese dello Stato dev'essere disponibile, oltre che per i procedimenti dinanzi all'autorità giurisdizionale, anche quando le decisioni e le procedure per la concessione o l'esecuzione delle obbligazioni alimentari siano svolte o attuate da altre autorità, in relazione a procedimenti dinanzi alle stesse [143].

7.8. Autorità centrali – articoli 49 - 63

Le autorità centrali istituite ai sensi del regolamento rivestono un ruolo più ampio rispetto a quanto previsto in altri strumenti relativi alle obbligazioni alimentari. In particolare, esse sono tenute ad assistere i creditori che richiedono l'esecuzione o l'emanazione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari. In ciascuno Stato membro vi è almeno una autorità centrale; gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati membri che abbiano diverse unità territoriali autonome possono designare più di un'autorità centrale [144]. Le funzioni delle autorità centrali sono descritte in dettaglio nel regolamento [145]. Le autorità centrali possono intraprendere misure appropriate o favorire la loro definizione per aiutare i creditori di alimenti a ottenere il pagamento delle somme dovute, compresa l'ubicazione dei debitori e, in casi appropriati, le informazioni sui relativi redditi, beni e conti bancari. Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità centrali sono tenute a cooperare e a trasmettere domande e informazioni alle opportune autorità, anche giurisdizionali. Le autorità centrali non addebitano alcuna spesa per i servizi forniti [146]. Le funzioni attribuite all'autorità centrale possono essere esercitate, nella misura consentita dalla legge nazionale dello Stato membro interessato, da enti pubblici o altri organismi soggetti al controllo delle autorità competenti di tale Stato membro.

(143) Cfr. la definizione di "autorità giurisdizionale" all'articolo 2, paragrafo 2; le autorità comprese nella definizione di "autorità giurisdizionale" devono figurare nell'allegato X.

(144) Articolo 49, paragrafo 2.

(145) Cfr. articoli 50 e 51.

(146) Cfr. in generale per il ruolo, i poteri e le funzioni delle autorità centrali, il capo VII del regolamento.

Successioni

8.1. Contesto e finalità del regolamento sulle successioni [147]

Considerato il numero crescente di cittadini dell'Unione europea che esercitano il loro diritto fondamentale di spostarsi e stabilirsi in Stati membri diversi da quello di origine o di acquistarvi beni, è sempre più necessario riflettere sull'esigenza di creare un quadro giuridico per garantire procedure più rapide, semplici ed economiche nel campo delle successioni transfrontaliere. Nella riunione del dicembre 2009, il Consiglio europeo ha pertanto stabilito che, nell'ambito del programma di Stoccolma, il riconoscimento reciproco delle decisioni e altre misure debba estendersi a materie quali le successioni e i testamenti, esclusi dagli strumenti precedenti.

La Commissione europea ha risposto presentando un'apposita proposta di regolamento, adottata nel luglio 2012 dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Benché il regolamento si applichi alle successioni di persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015, s'intende avere effetto anche per quanto concerne la scelta della legge applicabile alla successione e alle disposizioni a causa di morte effettuate anteriormente a tale data, purché soddisfino le condizioni stabilite nel regolamento [148]. Alla stregua di altri strumenti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile, tale regolamento non si applica alla Danimarca. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno deciso di non parteciparvi.

Le principali finalità del regolamento sono le seguenti:

- migliorare la certezza del diritto e la prevedibilità della competenza degli organi giurisdizionali in materia di successione, anche garantendo che i cittadini che redigono un testamento possano scegliere la legge applicabile alla loro successione, che può influire anche sull'organo giurisdizionale competente;
- garantire che sia chiaro quale legge si applica alla successione, in particolare quando la persona della cui successione si tratta ha collegamenti con più di uno Stato membro;
- consentire la stesura di patti successori con la chiara indicazione della portata e degli effetti degli stessi per quanto concerne la legge regolatrice;
- garantire che l'identità e i poteri dei responsabili dell'amministrazione dell'eredità di una persona defunta siano chiari e che tali poteri siano riconosciuti e applicabili in altri Stati membri diversi da quello di origine;
- garantire che le decisioni rese in uno Stato membro siano riconosciute in altri Stati membri senza alcuna procedura speciale;
- garantire l'efficacia degli atti pubblici in materia di successione affinché abbiano gli stessi effetti anche in Stati membri diversi da quello in cui sono stati redatti e autenticati o registrati, e
- prevedere un certificato successorio europeo facoltativo che indichi chiaramente chi ha il diritto di successione nell'eredità e chi è autorizzato ad amministrare l'eredità o eseguire il testamento.

Il regime di successione stabilito nel regolamento presenta anche il potenziale vantaggio di promuovere un approccio "unitario" alla successione, ossia considerare l'eredità nel suo complesso, senza favorire quella suddivisione tra tipi di beni, per lo più tra beni mobili e immobili, caratteristica di una serie di regimi di successione di alcuni Stati membri.

(147) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Va notato che, oltre alla Danimarca, il regolamento non è vincolante per il Regno Unito e l'Irlanda che non hanno partecipato alla sua adozione.

(148) Cfr. articolo 83.

Esempio

Il signor JMB, portoghese, vive e lavora a Bruxelles da molti anni, ma intende rientrare in Portogallo. Egli possiede beni e investimenti in Portogallo e a Bruxelles, oltre a una casa per le vacanze nella campagna francese; sua moglie e la sua famiglia vivono a Bruxelles con lui. Nel caso in cui non abbia preparato un testamento contenente una scelta di legge sorgeranno dei problemi in merito alla legge da applicare alla successione e agli organi giurisdizionali/alle autorità competenti in materia; qualora abbia agito in tal senso ma, ad esempio, deceda improvvisamente in Francia, sorgerebbero questioni in merito alle relative conseguenze sulla successione nell'eredità.

Altro esempio

La signora K è di origine olandese e lavora in Germania da diversi anni. Non ha figli ma ha una partner (ai sensi di una unione civile/matrimonio tra persone dello stesso sesso). Sta per andare in pensione e intende andare a vivere con la sua partner nella villa che ha appena acquistato in Andalusia, pur mantenendo le proprie radici e i propri interessi nei Paesi Bassi. In questo paese ha redatto un testamento, che secondo le sue intenzioni dovrebbe trattare tutte le questioni concernenti la sua eredità ai sensi della legge olandese. Allo stato attuale, questo non è accettabile per il sistema giuridico spagnolo, pertanto ci si chiede cosa succederebbe se dovesse morire.

8.2. Competenza nella successione

8.2.1. Norma generale e relative variazioni – articoli 4 - 9

Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Sono previste diverse eccezioni a questa norma, nello specifico per quanto concerne la scelta del foro e la scelta della legge applicabile. Se il defunto ha scelto la legge dello Stato di cui possedeva la cittadinanza al momento della scelta o del decesso per regolare la sua successione, "le parti interessate" possono convenire che gli organi giurisdizionali di tale Stato abbiano la competenza esclusiva. Va notato che il defunto in questo caso non è una delle parti interessate. Quindi una scelta del foro effettuata direttamente dal defunto, ad esempio in un testamento, non rientra in questa norma. Tuttavia, qualora nel testamento sia stata effettuata una scelta della legge, questo può avere effetti sulla competenza nella successione. Il regolamento contiene norme sussidiarie secondo le quali un organo o gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto per regolare la successione s'intendono competenti in virtù di una scelta come rilevato sopra, o qualora un organo giurisdizionale nello Stato membro dell'ultima residenza abituale del defunto dichiari la propria incompetenza a loro favore o qualora le parti del procedimento abbiano espressamente accettato la competenza dell'organo giurisdizionale adito. Infine, a parte le norme che precedono, la competenza si può basare sulla comparizione delle parti del procedimento che non avevano effettuato la scelta del foro.

8.2.2. Significato di "organo giurisdizionale" – articolo 3, paragrafo 2

Una caratteristica molto importante del regolamento è il fatto che la definizione di "organo giurisdizionale" sia molto più ampia del significato solitamente conferitole negli strumenti di diritto civile dell'UE. Oltre alle autorità giudiziarie competenti in materia di successioni, il termine si riferisce anche ad altre autorità e a professionisti competenti in materia che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria; tali autorità o professionisti devono anche offrire garanzie di imparzialità nello svolgimento di queste funzioni e sono soggetti a riesami o ricorsi davanti a un'autorità giudiziaria; le loro decisioni inoltre devono avere forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia. Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione europea in merito a quali autorità e professionisti rientrano in questa descrizione.

8.2.3. Competenza – ulteriori disposizioni – articoli 10 e 11

Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro dell'Unione europea, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sono comunque competenti a decidere sulla successione, nella misura in cui vi si trovano beni ereditari del defunto e il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte o, in mancanza, la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, per un periodo che si è concluso non più di cinque anni prima che l'organo giurisdizionale fosse adito. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente su questa base, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.

Esiste inoltre una norma finale alternativa per cui, qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di queste disposizioni, in casi eccezionali gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la successione ha uno stretto collegamento. Questa norma sul ***forum necessitatis*** dovrebbe garantire che esista sempre un organo giurisdizionale di uno Stato membro disponibile a trattare questioni di successione.

8.2.4. Competenza in relazione all'accettazione o alla rinuncia di un diritto di eredità – articolo 13

Un'altra norma importante nel regolamento stabilisce la competenza qualora una persona, ai sensi della legge applicabile alla successione, renda dinanzi a un organo giurisdizionale una delle seguenti dichiarazioni:

- accettazione o rinuncia della successione;
- accettazione o rinuncia di un legato o di una quota riservata;
- limitazione della responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie del defunto nell'ambito della successione.

Ai sensi di questa norma, gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro di residenza abituale della persona che rende la dichiarazione, purché in base alla legge di tale Stato membro detta dichiarazione possa essere resa dinanzi a un organo giurisdizionale.

8.2.5. Beni situati in uno Stato terzo – articolo 12

Se l'eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, ossia uno Stato che non è membro dell'Unione europea o, come nel caso di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, uno Stato membro che non è vincolato dal regolamento, l'organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su tali beni, qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta ed eseguita, né dichiarata esecutiva in tale Stato terzo. Di fatto in simili casi si dovranno avviare procedimenti separati relativi a tali beni nello Stato terzo dove sono situati. Questa norma non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

8.3. Legge applicabile

8.3.1. Legge applicabile – ambito di applicazione – articolo 23

La legge applicabile alla successione designata a norma del regolamento regola l'intera successione e s'intende applicabile anche se non è di uno Stato membro. In particolare, le questioni determinate da tale legge sono le seguenti:

- le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione;
- l'individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive nonché dei diritti successori del coniuge o del partner superstite;
- la capacità di succedere;
- la diseredazione e l'indegnità;
- il trasferimento agli eredi e ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario;
- i poteri di coloro che amministrano l'eredità, per quanto riguarda la gestione dell'eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori;
- la responsabilità per i debiti;
- la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre, nonché altri diritti vantati nei confronti dell'eredità o degli eredi;
- la collazione e la riduzione delle liberalità effettuate dal defunto ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari, e
- la divisione dell'eredità.

8.3.2. Legge applicabile – criterio generale – articolo 21

In contrasto con la norma sulla competenza e salvo quanto diversamente disposto dal regolamento, la legge applicabile alla successione è quella dello Stato – NB: non dello Stato membro – in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. Ove risulti chiaramente che il defunto aveva collegamenti più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi di quanto precede, ad esempio uno Stato di una precedente residenza abituale o di cittadinanza o domicilio del defunto, allora la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

8.3.3. Legge applicabile – scelta di legge – articolo 22

Una persona può scegliere come legge che regola la sua successione esclusivamente la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza

al momento della scelta o al momento della morte [149]. La scelta di legge deve essere effettuata espressamente a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte, vale a dire un testamento o un altro documento testamentario, o comunque risultare dalle clausole di tale disposizione. Eventuali questioni in merito alla validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge sono disciplinate dalla legge scelta. Il testatore può modificare o revocare una scelta di legge nello stesso modo di una disposizione a causa di morte. Quest'ultima norma conferisce ai cittadini una certa libertà di rispecchiare eventuali cambiamenti nelle rispettive situazioni personali nel corso della loro vita, in particolare se, come spesso capita, dopo il pensionamento una persona decide di trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello in cui ha vissuto nell'arco della sua vita lavorativa.

8.3.4. Altre norme sulla legge applicabile – articoli 24 e 25

Diverse altre norme trattano della legge applicabile per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale della disposizione a causa di morte – ossia testamenti e altri documenti testamentari – e anche per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità di patti successori conclusi nel corso della vita di una persona deceduta – noti in alcuni sistemi giuridici come una disposizione *inter vivos* a causa di morte – così come gli effetti vincolanti di tale patto tra le parti. In assenza di una scelta di legge, tali disposizioni e patti s'intendono regolati dalla legge che sarebbe stata applicabile alla successione del defunto concessore se fosse deceduto il giorno in cui è stata redatta la disposizione o concluso l'accordo. Le parti hanno facoltà di effettuare la scelta di legge sulla stessa base [150] generalmente utilizzata per la successione.

(149) Considerare una persona cittadina di un dato Stato è una questione che esula dall'ambito di applicazione del regolamento e che è disciplinata dalla legislazione nazionale, comprese, se del caso, le convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea.

(150) Cfr. punto precedente.

8.3.5. Validità sostanziale delle disposizioni e patti successori – articolo 26

Le questioni regolamentate per quanto concerne la validità sostanziale comprendono:

- la capacità del testatore di fare la disposizione;
- gli impedimenti a effettuare una disposizione a favore di determinate persone o di ricevere beni dalle stesse mediante tale disposizione;
- l'ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione;
- l'interpretazione della disposizione;
- le questioni legate al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione, quali il dolo, la violenza e l'errore.

8.3.6. Validità formale delle disposizioni e patti successori – articolo 27

Una disposizione a causa di morte o un patto successorio, nonché una modifica o una revoca degli stessi, s'intendono validi quanto alla forma se sono conformi ai requisiti di una delle seguenti leggi, segnatamente la legge dello Stato – NB: non dello Stato membro:

- in cui è stata fatta la disposizione o è stato concluso il patto successorio;
- di cittadinanza, domicilio o residenza abituale del testatore o almeno una persona interessata dal patto successorio al momento della morte o quando la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso;
- dove sono situati beni immobili, per quanto riguarda gli stessi.

Per determinare se il testatore o qualsiasi persona interessata dal patto successorio hanno o meno il proprio domicilio in un particolare Stato, si applica la legge di tale Stato.

8.3.7. Nomina e poteri dell'amministratore dell'eredità del defunto

Alcune norme specifiche disciplinano la situazione in cui l'organo giurisdizionale competente per la successione ai sensi del regolamento sia obbligato per legge a nominare un amministratore per l'eredità del defunto ma alla successione si applichi una legge straniera. In una simile situazione, l'organo giurisdizionale può nominare un amministratore, conformemente alla propria legge nazionale, che sia abilitato a eseguire il testamento del defunto e/o amministrare l'eredità a norma della legge applicabile alla successione. Se ai sensi di tale legge l'amministratore dev'essere un beneficiario e se esistono conflitti di interessi tra i beneficiari o con i creditori e i beneficiari in disaccordo sull'amministrazione dell'eredità ovvero qualora l'eredità sia di complessa amministrazione a causa della natura dei beni, l'organo giurisdizionale può nominare, ai sensi della propria legge nazionale, qualora quest'ultima lo richieda, un amministratore neutrale dell'eredità. I poteri di tale amministratore sono quelli disponibili a norma della legge applicabile alla successione esercitati conformemente a condizioni specifiche determinate dall'organo giurisdizionale. Tuttavia, l'amministratore dovrà esercitare le funzioni e i poteri conferiti secondo la legge e le procedure ai sensi della legge applicabile alla successione.

8.3.8. Altre norme sulla legge applicabile – articoli 30 - 33

- Esistono norme specifiche sull'applicabilità di determinate norme alla successione in relazione a determinati tipi di beni immobili e altri beni, come le imprese. Se la legge dello Stato in cui sono situati questi beni contiene norme speciali che impongono restrizioni alla successione di tali beni, allora si applicano tali norme speciali indipendentemente dalla legge applicabile alla successione. In questo modo si intende proteggere la successione a favore della famiglia e altre imprese che godono di un trattamento speciale ai sensi della legge di determinati Stati [151].
- Esistono norme specifiche che si applicano quando una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione. In questo caso, tale diritto è adattato al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione, nonché dei suoi effetti [152].
- Esistono norme specifiche che si applicano quando a causa di una calamità comune, come un incidente stradale, muoiono persone le cui successioni sono disciplinate da leggi diverse, che regolano la fattispecie in maniera differente, ovvero non la regolano affatto. In queste situazioni tragiche, dove non è possibile stabilire chi degli interessati sia deceduto prima degli altri, si prevede che nessuna di tali persone ha diritto di succedere alle altre [153].
- Infine, quando una persona muore senza istituire eredi secondo la legge applicabile alla successione, è possibile disporre dei beni del defunto ai sensi della legge dello Stato membro dove sono situati, a condizione che tutti i crediti possano essere soddisfatti a fronte dell'eredità [154].

(151) Articolo 30.
(152) Articolo 31.
(153) Articolo 32.
(154) Articolo 33.

8.3.9. Rinvio – articolo 34

"Rinvio" è il termine tecnico che descrive la situazione in cui l'applicazione della legge che disciplina una situazione giuridica comprende l'applicazione delle relative norme di diritto internazionale privato, incluse le norme sulla legge applicabile, nella misura in cui tali norme rinviino alla legge di un altro Stato. Questo può avere come conseguenza una mancanza di chiarezza in merito alla legge applicabile e addirittura comportare, ad esempio, l'applicazione della legge dello Stato della disposizione o del patto originari, anche se in tale disposizione o patto non era stata scelta la legge di tale Stato. Poiché può essere fonte di incertezza e di confusione per i cittadini, molto spesso questo rinvio alla legge di un altro Stato viene evitato escludendo dalla legge applicabile le norme di diritto internazionale privato affinché abbia effetto solo la legge sostanziale. Nel regolamento, l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato è trattata esclusivamente nella misura in cui la legge applicabile ai sensi del regolamento sia quella di uno Stato terzo [155]. Secondo la norma generale, la legge applicabile di uno Stato terzo comprende le sue norme di diritto internazionale privato ma è limitata alle situazioni in cui l'effetto sia quello di rinviare alla legge di uno Stato membro o alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge, in altre parole senza rinvio alla legge di un ulteriore Stato. Tuttavia, il rinvio s'intende escluso con riferimento a determinate leggi indicate nel regolamento, segnatamente quelle specificate agli articoli 21, paragrafo 2 (collegamento più stretto con uno Stato la cui legge è applicabile), 22 (scelta di legge), 27 (validità formale delle disposizioni a causa di morte), 28, lettera b) (validità formale dell'accettazione o della rinuncia quando la legge applicabile è quella dello Stato di residenza abituale della persona che rende la dichiarazione) e 30 (norme protettive concernenti la famiglia e altre imprese e beni).

(155) Il concetto di Stato terzo comprende gli Stati membri che non partecipano al regolamento, ossia Danimarca, Irlanda e Regno Unito; cfr. punto 8.2.5.

8.3.10. Ordinamenti plurilegislativi – articolo 36

Se la legge applicabile in conseguenza delle disposizioni del regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, con normative separate in materia di successione, l'applicazione del regolamento all'interno di tale Stato è disciplinata da alcune norme che determinano l'unità territoriale la cui normativa si applica. In primo luogo si applicano le norme interne dello Stato in merito alla legge applicabile. In mancanza di tali norme interne, il regolamento specifica che ogni riferimento alla residenza abituale del defunto in uno Stato deve intendersi come riferimento alla residenza abituale in un'unità territoriale dello Stato; ogni riferimento alla legge dello Stato di cittadinanza del defunto, deve intendersi come riferimento all'unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto; e ogni riferimento ad altri elementi di collegamento deve intendersi come riferimento ad elementi che collegano gli aspetti pertinenti della successione all'unità territoriale con la quale si è instaurato il particolare collegamento. In generale queste norme si applicano per determinare la legge applicabile in Stati con vari sistemi giuridici, tranne che in riferimento alla validità formale dei testamenti come indicato all'articolo 27. A questo proposito, in mancanza di norme interne dello Stato interessato che applichino la legge di una particolare unità territoriale, il riferimento deve intendersi come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui il testatore o le persone vincolate da un patto successorio avevano il collegamento più stretto. Questo significa ad esempio che se una persona ha redatto un testamento in una parte dello Stato, ma disponeva di beni in un'altra parte, occorre considerare in quale delle due parti è presente il collegamento più stretto con riferimento a questa norma e alle disposizioni dell'articolo 27.

8.4. Riconoscimento ed esecuzione

8.4.1. Contesto e finalità

Al fine di assistere le persone interessate da una successione, le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emesse negli Stati membri sono più snelle e più semplici, per consentire che le decisioni abbiano effetto in Stati membri diversi da quello dove vengono emesse, diversamente da quanto avveniva finora. A tale proposito, per decisione s'intende qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata [156],

comprese le decisioni sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

8.4.2. Norme in materia di riconoscimento ed esecuzione

Le norme sono molto simili a quelle previste dal regolamento Bruxelles I, al quale si fa riferimento [157].

8.4.3. Atti pubblici e transazioni giudiziarie

8.4.3.1. Accettazione degli atti pubblici – articolo 59

Anche le norme in materia di accettazione ed esecutività degli atti pubblici sono più complete e garantiscono che un atto pubblico emesso in uno Stato membro abbia anche negli altri Stati membri la stessa efficacia che ha nello Stato membro d'origine. Il regolamento prevede inoltre un modulo in cui si precisano gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine. Questo è importante, in particolare in relazione a patti successori e altri documenti che si riferiscono direttamente a questioni di successione e che sono redatti come atti pubblici. Questi documenti producono gli stessi effetti negli altri Stati membri per quanto concerne il loro valore probatorio, a condizione che ciò non sia contrario all'ordine pubblico. Inoltre, qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico può essere proposta esclusivamente davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine. Per quanto concerne i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati nell'atto pubblico, la competenza in merito a eventuali contestazioni è prevista ai sensi del regolamento.

8.4.3.2. Esecutività di atti pubblici e transazioni giudiziarie– articoli 60 e 61

Se un atto pubblico o una transazione giudiziaria sono esecutivi nello Stato membro d'origine si possono dichiarare esecutivi in qualsiasi altro Stato membro, su istanza della parte interessata. La procedura per presentare, rifiutare o revocare l'istanza è la stessa che si applica alle decisioni degli organi giurisdizionali. Lo stesso vale per le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine.

(156) Per il significato di organo giurisdizionale cfr. punto 8.2.2.

(157) Cfr. punto 2.2.6.

8.5. Certificato successorio europeo – articoli 62 - 73

8.5.1. Contesto

Un'importante innovazione del regolamento è l'istituzione di un certificato successorio europeo facoltativo, che consentirà di stabilire in modo semplice e rapido i poteri degli amministratori delle successioni e i diritti di eredi e legatari negli Stati membri, nonché di ridurre i tempi, le spese e le procedure amministrative necessarie per l'esercizio di tali poteri e diritti in Stati membri diversi da quello della successione. Il regolamento contiene norme dettagliate sulle domande, sul rilascio, sul contenuto e sugli effetti del certificato, nonché in merito a quali autorità sono abilitate a rilasciarlo e ai ricorsi contro le decisioni di tali autorità. Si fa riferimento al contenuto dettagliato di queste norme, sintetizzate nella sezione seguente.

8.5.2. – Norme sul certificato successorio europeo

L'uso del certificato è obbligatorio? – Articolo 62

Il certificato è principalmente destinato ad essere utilizzato in Stati membri diversi da quello di rilascio e non è obbligatorio, né sostituisce i documenti di diritto interno utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri.

Qual è lo scopo del certificato? – Articolo 63

Il certificato, che non sostituisce analoghi documenti interni degli Stati membri, è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari e dagli amministratori che hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro poteri e diritti e l'attribuzione di uno o più beni della successione a eredi e legatari.

Chi rilascia il certificato? – Articolo 64

Gli organi giurisdizionali o altre autorità competenti in materia di successione nello Stato membro competente ai sensi del regolamento.

Tali autorità possono comprendere notai e altre autorità che, in forza del diritto nazionale pertinente, sono competenti in materia di successione.

Da chi e come viene presentata la domanda di certificato? – Articolo 65, paragrafi 1 e 2

La domanda dev'essere presentata da una persona che sia un erede, un legatario o un amministratore di un'eredità; è possibile utilizzare il modulo elaborato a tale scopo [158].

Quali informazioni deve contenere la domanda? - Articolo 65, paragrafo 3

Le generalità complete del defunto, del richiedente, dei rappresentanti del richiedente, del coniuge o partner del defunto e di altri beneficiari; lo scopo del certificato e i dettagli delle azioni del defunto, comprese disposizioni, contratti relativi a beni che potrebbero essere pertinenti per la successione, rinunce dell'eredità e, in generale, informazioni che potrebbero essere utili per il rilascio del certificato.

Che cosa accade una volta presentata la domanda? – Articolo 66

(158) Il modulo di domanda dev'essere elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 81 del regolamento.

L'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente nel certificato ed effettua le indagini necessarie. Nel corso della verifica può richiedere ulteriori prove, atti di notorietà o dichiarazioni rese sotto giuramento, informare i beneficiari e procedere all'audizione degli interessati, nonché fornire informazioni ad altre autorità di rilascio su questioni pertinenti per la successione.

Come viene rilasciato il certificato? – Articolo 67

Il certificato viene rilasciato utilizzando il modulo previsto e quando gli elementi da certificare sono stati tutti accertati e non vi sono contestazioni; una volta emesso il certificato, l'autorità interessata informa i beneficiari.

Qual è il contenuto del certificato? – Articolo 68

- Il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio, il numero di riferimento, la data di rilascio e gli elementi in base ai quali l'autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;
- le generalità del richiedente, del defunto e dei beneficiari;
- informazioni relative a eventuali convenzioni matrimoniali o simili stipulate dal defunto;
- la legge applicabile alla successione;
- se si tratta di una successione regolata da una disposizione a causa di morte o di una successione legittima; informazioni su diritti e poteri di eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori;
- informazioni su beneficiari, eredi e legatari;
- le restrizioni ai diritti di eredi e legatari, e
- i poteri di esecutori testamentari e amministratori.

Quali sono gli effetti del certificato? – Articolo 69

Si presume che il certificato dimostri con esattezza tutti gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione in merito a eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità e ai rispettivi diritti e doveri; si presume che le transazioni con terzi operate dalle persone menzionate nel certificato avvengano con persone adeguatamente legittimate ad effettuare la transazione in questione, ivi compresa la disposizione di beni ereditari; il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro. Il certificato produce effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

Il certificato viene rilasciato al richiedente? – Articolo 70

L'autorità di rilascio conserva l'originale del certificato; al richiedente e a chiunque dimostri di avere un legittimo interesse si possono rilasciare delle copie autentiche, valide per sei mesi; in via derogatoria, in casi debitamente motivati la loro validità può essere più lunga; alla scadenza del periodo di validità chiunque sia in possesso di una copia autentica e desideri utilizzare il certificato deve chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica; l'autorità di rilascio è tenuta a conservare un elenco di tutte le persone alle quali ha rilasciato copie autentiche.

È possibile correggere errori nel certificato? – Articolo 71

Su richiesta, l'autorità di rilascio può correggere errori materiali; se il certificato non corrisponde al vero, l'autorità di rilascio può modificarlo o revocarlo su richiesta; in tal caso, l'autorità è tenuta a informare tutti i possessori di copie autentiche.

È possibile presentare ricorso contro l'autorità di rilascio? – Articoli 72 e 73

Le decisioni dell'autorità di rilascio possono essere impugnate davanti a un'autorità giudiziaria da chiunque abbia un interesse legittimo; qualora rilevi che il certificato non corrisponde al vero o che un diniego di emettere un certificato non era motivato, tale autorità giudiziaria può procedere direttamente alla rettifica o al rilascio del certificato, ovvero assicura che l'autorità di rilascio corregga il certificato o adotti una nuova decisione in merito al rilascio di un certificato; in attesa di tale rettifica, modifica o revoca, il certificato può essere sospeso dall'autorità di rilascio o, a seconda dei casi, dall'autorità giudiziaria.

8.6. Informazioni sulla legislazione e sulle procedure degli Stati membri – articoli 77 - 79

Gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione europea informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure nazionali in materia di successione, comprese le informazioni relative alle autorità competenti in materia di successioni e a ricevere dichiarazioni di accettazione o rinuncia. Devono essere fornite anche delle schede informative contenenti informazioni sui documenti concernenti la registrazione dei beni immobili. Tutte queste informazioni devono essere rese disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione:

- le autorità e i professionisti legali che rientrano nella definizione di "organo giurisdizionale";
- gli organi giurisdizionali e le autorità competenti a trattare le domande relative alle dichiarazioni di esecutività e i ricorsi;
- le autorità competenti a rilasciare certificati successori europei, e
- le procedure di ricorso in relazione al rilascio di certificati successori europei,

nonché eventuali modifiche di tali informazioni. Le informazioni vengono messe a disposizione tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [159].

(159) Cfr. capitolo 14.

Esempio:

Il signor JMB, portoghese, vive e lavora a Bruxelles da molti anni, ma intende rientrare in Portogallo in futuro. Possiede beni e investimenti in Portogallo e a Bruxelles, oltre a una casa per le vacanze nella campagna francese; sua moglie e la sua famiglia vivono con lui a Bruxelles. Se non fa testamento, quale legge si applicherà alla successione e quali organi giurisdizionali/autorità saranno competenti in materia? Se fa testamento e, ad esempio, decede improvvisamente in Francia, quali saranno le conseguenze sulla successione nell'eredità?

Supponendo che il signor JMB sfortunatamente muoia in un incidente di sci acquatico durante le vacanze in Francia nell'agosto 2016, in che modo il regolamento sarà di utilità per quanto concerne la successione nell'eredità? Se il signor JMB ha fatto testamento, il regolamento si applica per designare gli eredi e gli amministratori dell'eredità ai sensi della pertinente legge applicabile. Quale potrà essere questa legge? Il signor JMB può scegliere la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza a norma dell'articolo 22 e, in tal caso, si applicherà la legge del Portogallo. Altrimenti, l'articolo 21 prevede che la legge applicabile sia quella dello Stato di residenza abituale del signor JMB al momento della morte. Si tratterà quindi della legge del Portogallo o del Belgio, a meno che il signor JMB sia in pensione e si sia trasferito in Francia. Dato che il signor JMB al momento del decesso lavorava ancora in Belgio, è probabile che avesse la propria residenza abituale in quello Stato e che quindi si debba applicare la legge belga.

Per quanto concerne la competenza, il regolamento non prevede che il signor JMB scelga un organo o un'autorità giurisdizionale per la gestione della successione, ma potrebbe averlo fatto nel testamento. Se la scelta della legge risulta valida ai sensi della legge applicabile pertinente, essa potrebbe anche incidere sulla competenza. In caso contrario, la norma generale contenuta nell'articolo 4 prevede che sono competenti per la successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il signor JMB aveva la residenza abituale al momento della morte, e quindi ancora una volta gli organi giurisdizionali del Belgio. Gli eredi del signor JMB possono comunque chiedere di scegliere un organo giurisdizionale, e in tal caso potrebbe trattarsi dell'organo pertinente in Portogallo, ma solo se il signor JMB ha scelto la legge del Portogallo come legge applicabile alla successione.

Altro esempio:

La signora K è di origine olandese e lavora in Germania da diversi anni. Non ha figli ma ha una partner (ai sensi di un'unione civile/matrimonio tra persone dello stesso sesso). Sta per andare in pensione e intende andare a vivere con la sua partner nella villa che ha appena acquistato in Andalusia, pur mantenendo le proprie radici e i propri interessi nei Paesi Bassi. In questo paese ha redatto un testamento, che secondo le sue intenzioni dovrebbe trattare tutte le questioni concernenti la sua eredità ai sensi della legge olandese. Allo stato attuale, questo non è accettabile per il sistema giuridico spagnolo: cosa succederebbe se dovesse morire?

Supponiamo che la signora K muoia in Spagna dopo il pensionamento e dopo essersi trasferita là con la sua partner. La scelta della legge dei Paesi Bassi verrebbe accettata in virtù dell'articolo 22 del regolamento anche se ai sensi della legge nazionale spagnola non sarebbe accettabile. Per quanto concerne la competenza, il regolamento non prevede che la signora K, come il signor JMB, scelga un organo giurisdizionale; tuttavia gli eredi possono desiderare di scegliere un foro diverso da quello

spagnolo, soprattutto se la signora K ha mantenuto un collegamento sostanziale con i Paesi Bassi e ha posseduto beni in quello Stato. Pertanto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, si potrebbero scegliere gli organi giurisdizionali olandesi per gestire la successione.

In entrambi gli esempi (signor JMB e signora K), sarà possibile richiedere un certificato successorio che renderà più agevole e rapido lo svolgimento delle transazioni nello Stato membro o negli Stati membri diversi da quello dove viene amministrata l'eredità.

Notificazione e comunicazione degli atti

9.1. Contesto del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti

9.1.1. Regolamento "originario"

Per rispondere alle necessità di imprese e cittadini dell'Unione europea in materia di accesso alla giustizia, in particolare in caso di rivendicazioni che sfociano in contenziosi di carattere transfrontaliero, occorre che la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'UE diventi una realtà e possa funzionare con efficacia. Un aspetto cruciale dei contenziosi transfrontalieri riguarda la notificazione e la comunicazione degli atti alle parti della controversia e ad altre parti interessate. Pertanto, la notificazione o comunicazione e la trasmissione degli atti tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dev'essere rapida e sicura. Questa realtà è stata riconosciuta nei negoziati su una convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione degli atti, che prevedeva la trasmissione degli atti da uno Stato membro all'altro a fini di notificazione o comunicazione, il cui testo è stato adottato nel maggio 1997 [160]. La convenzione non è mai stata ratificata e pertanto non è entrata in vigore. Poco tempo dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio ha adottato un regolamento [161] dal contenuto praticamente analogo a quello della convenzione. Il regolamento è entrato in vigore il 31 maggio 2001 [162].

9.1.2. Regolamento "attuale"

Come per altri regolamenti in materia di giustizia civile, il funzionamento del regolamento originario è stato oggetto di riesame, e nell'ottobre 2004 la Commissione europea ha pubblicato una relazione. Ne è risultato che il regolamento originario nel complesso aveva migliorato la velocità e l'efficacia della trasmissione degli atti ai fini della notificazione o comunicazione tra gli Stati membri, ma che determinati aspetti della procedura non erano applicati in modo del tutto soddisfacente e che quindi le finalità del regolamento non erano realizzate appieno. La Commissione ha pertanto proposto una revisione del regolamento che ha portato all'adozione del regolamento attuale nel novembre 2007 [163].

9.2. Regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti

9.2.1. Ambito di applicazione territoriale e materiale del regolamento

Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri tranne la Danimarca. Un accordo separato regola la sua applicazione in Danimarca nelle relazioni tra quest'ultima e gli altri Stati membri [164]. Il regolamento

(160) Cfr. GU C 261 del 27.8.1997, pag.1.

(161) Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37).

(162) Cfr. GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37; prima dell'entrata in vigore del regolamento, la notificazione tra Stati membri si svolgeva in base alla convenzione dell'Aia del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione degli atti, di cui la maggior parte degli Stati membri erano parti contraenti; tale convenzione regola la materia tra Stati membri dell'UE e Stati terzi.

(163) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

(164) Cfr. la decisione 2006/326/CE del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 23) e il successivo accordo concernente l'applicazione alla Danimarca del secondo regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti (GU L 331 del 10.12.2008, pag. 21).

si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato [165]. La stessa espressione "materia civile e commerciale" è stata ampiamente interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel regolamento originario il significato di "materia civile e commerciale" non escludeva la materia fiscale, doganale o amministrativa, che invece esula dall'ambito di applicazione dell'attuale regolamento, così come la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*) [166]. Il regolamento non si applica se il nome e l'indirizzo del destinatario non sono noti, ma gli organi riceventi a norma del regolamento possono fornire assistenza, se possibile, quando l'indirizzo è incompleto o sbagliato. Il regolamento si applica alla notificazione e comunicazione di atti giudiziari ed extragiudiziari.

Esempio

L'impresa A, con sede nello Stato membro 1, cita in giudizio in tale Stato l'impresa B, con sede nello Stato membro 2, rivendicando il pagamento di una somma considerevole. L'impresa B non si difende e dopo circa 4 mesi i giudici dello Stato membro 1 pronunciano sentenza in contumacia ordinando all'impresa B di pagare all'impresa A la somma rivendicata. L'impresa A presenta domanda per ottenere la dichiarazione di esecutività presso i giudici competenti dello Stato membro 2, dove l'impresa B possiede beni immobili. La dichiarazione viene rilasciata, tuttavia l'impresa B presenta ricorso e, a seguito di approfonditi controlli delle circostanze, risulta evidente che l'atto di citazione non le era stato notificato correttamente. Di conseguenza, la corte d'appello dello Stato membro 2 revoca la dichiarazione di esecutività sulla base dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I. Non molto tempo dopo, prima che l'impresa A possa rimediare alla situazione, l'impresa B propone istanza di fallimento e l'impresa A deve ritirare la domanda.

Questo esempio mostra che la corretta notificazione e comunicazione degli atti è fondamentale nei procedimenti giudiziari. Il loro difetto può mettere seriamente in pericolo gli interessi legali delle parti. La notificazione e comunicazione degli atti alle parti in altri Stati membri possono risultare particolarmente difficili nelle controversie transfrontaliere. La presenza di regole semplici e pratiche riguardo alla notificazione e comunicazione transfrontaliera è una delle condizioni più importanti per il buon funzionamento del sistema di procedura civile europeo e rappresenta la finalità e lo scopo del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti.

(165) La CGUE ha statuito che qualora il destinatario dell'atto risieda in un altro Stato membro, la notifica di un atto giudiziario deve necessariamente essere effettuata in conformità dei requisiti del regolamento. In tal caso, agli organi giurisdizionali di uno Stato membro non è consentito applicare un meccanismo nazionale di notificazione o di comunicazione fittizia, che di fatto priva di qualunque effetto utile il diritto del destinatario di un atto giudiziario di beneficiare di una ricezione reale ed effettiva di tale atto, e ciò, in particolare, a motivo del fatto che non sono garantite al destinatario né la conoscenza dell'atto giudiziario in tempo utile per predisporre le proprie difese, né la traduzione di quest'ultimo. Cfr. la sentenza emessa il 19 dicembre 2012 nella causa Alder, C-325/11.

(166) Con effetto dall'aprile 2013 la convenzione dell'Aia del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione degli atti è in vigore per tutti gli Stati membri dell'UE tranne l'Austria; anche la Croazia è una parte contraente della convenzione.

9.2.2. Struttura e contenuto del regolamento

9.2.2.1. Organi mittenti e riceventi e autorità centrale

Come il regolamento originario, l'attuale regolamento semplifica la notificazione e comunicazione degli atti nelle controversie transfrontaliere, prevedendo che tutti gli Stati membri debbano designare delle autorità denominate **"organi mittenti"** e **"organi riceventi"**, rispettivamente responsabili della trasmissione e del ricevimento degli atti. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici, come il Regno Unito, o gli Stati che hanno un'unità territoriale autonoma possono designare più organi. Inoltre, gli Stati membri hanno facoltà di designare a tal fine funzionari quali ***huissiers de justice*** e altri ufficiali giudiziari e funzionari pubblici incaricati anche della notificazione o comunicazione di atti [167]. Il documento o i documenti da trasmettere per la notificazione sono corredati di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell'allegato I. A norma del regolamento attuale, l'organo ricevente è tenuto a inviare un avviso di ricezione entro sette giorni dalla ricezione dell'atto, usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Questo è uno dei casi in cui il regolamento attuale prevede un termine procedurale, accelerando così il processo di notificazione o comunicazione e l'accesso alla giustizia. Qualora occorrano chiarimenti dall'organo mittente, l'organo ricevente è tenuto a richiederli il più velocemente possibile e con i mezzi più rapidi. Ogni Stato membro designa almeno un'"autorità centrale" che fornisce informazioni agli organi mittenti e ricerca soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione.

(167) Cfr. articolo 2.

9.2.2.2. Notificazione o comunicazione degli atti al destinatario

L'organo ricevente dello Stato membro della notificazione o comunicazione procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall'organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro. La notificazione o comunicazione dev'essere effettuata nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Se tale termine non viene rispettato, l'organo ricevente ne informa l'organo mittente e continua a cercare di effettuare la notificazione o comunicazione entro un termine ragionevole.

9.2.2.3. Diritto del destinatario di rifiutare la notificazione o comunicazione

Il destinatario può rifiutare di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto se questo è redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o dalla lingua del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, se esistono più lingue ufficiali, o da una lingua non compresa dal destinatario. Quest'ultimo dev'essere informato di questo diritto al momento della notificazione o comunicazione tramite il modulo che figura nell'allegato II. Il destinatario deve informare l'organo ricevente del proprio rifiuto al momento della notificazione o comunicazione o restituendo l'atto all'organo ricevente entro una settimana [168].

(168) La CGUE ha statuito che il destinatario non ha il diritto di rifiutare la notificazione, qualora soltanto gli allegati degli atti oggetto della notificazione non siano tradotti nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto e tali allegati siano costituiti da documenti giustificativi che abbiano esclusivamente una funzione probatoria e non siano indispensabili per comprendere l'oggetto e la causa della domanda. Inoltre, nella stessa sentenza la CGUE sostiene che può costituire prova a favore dell'argomento che il destinatario conosce ed è in grado di comprendere la lingua degli atti oggetto della notifica il fatto che sia vincolato da un contratto in cui ha convenuto che la lingua di corrispondenza concernente un contratto oggetto di una controversia fosse quella dello Stato membro mittente, e qualora gli atti interessati siano redatti nella lingua convenuta e riguardino detta corrispondenza; cfr. la sentenza emessa l'8 maggio 2008 nella causa C-14/07 Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR/Industrie- und Handelskammer Berlin.

9.2.2.4. Certificato di notificazione o di comunicazione

Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto sono state espletate, l'organo ricevente ne dà conferma mediante la redazione di un certificato di espletamento, utilizzando il modulo che figura nell'allegato I, da inviare all'organo mittente.

9.2.2.5. Spese di notificazione o di comunicazione

Uno dei problemi rilevati nella relazione sul funzionamento del primo regolamento relativo alla notificazione e comunicazione degli atti era la difficoltà incontrata dalle parti di controversie transfrontaliere nell'UE di conoscere il costo della notificazione o comunicazione degli atti nei vari Stati membri. Di conseguenza, il secondo regolamento contiene una disposizione secondo cui, in linea di principio, la notificazione o comunicazione di atti da uno Stato membro all'altro non dovrebbe dar luogo a spese, tranne quando la notificazione o comunicazione sia effettuata da ufficiali giudiziari o altri soggetti competenti secondo la legge dello Stato membro dove deve essere eseguita la notificazione o comunicazione. Se la notificazione o comunicazione è effettuata da un ufficiale giudiziario o da un analogo soggetto competente, le spese da addebitare corrispondono a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato preventivamente nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo di tale diritto [169].

(169) Informazioni al riguardo sono disponibili sull'atlante giudiziario europeo al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_it.htm?countrySession=2&.

9.2.2.6. Notificazione o comunicazione diretta a un ufficiale giudiziario in un altro Stato membro

Una disposizione innovativa del regolamento si riferisce alla notificazione o comunicazione di atti direttamente tramite ufficiali giudiziari e altre persone competenti da parte di chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario. Questo significa che un ricorrente o il suo legale rappresentante possono inviare atti direttamente a un ufficiale giudiziario di un altro Stato membro per la notificazione o comunicazione al destinatario senza passare dall'organo mittente. Questa disposizione è soggetta alla condizione che la domanda diretta di notificazione o comunicazione sia permessa dalla legge di detto Stato membro. Informazioni su questo e su altri aspetti del funzionamento del regolamento sono reperibili su vari siti web, compreso quello dell'atlante giudiziario europeo in materia civile [170]. È anche possibile utilizzare il sito dell'atlante per reperire nominativi e recapiti di ufficiali giudiziari e altri soggetti competenti che possono notificare o comunicare atti nei vari Stati membri.

9.2.2.7. Notificazione o comunicazione diretta tramite i servizi postali

Gli Stati membri non possono più opporsi alla notificazione o comunicazione diretta tramite i servizi postali, come nel caso del primo regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. Ai sensi del regolamento attuale, ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

(170) Link - http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_it.htm - Cfr. anche, ad esempio, la voce per il Regno Unito alla pagina http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_otherinfostate_uk_it.jsp#ds_otherinfostate7 – dalla quale risulta che, dei tre distretti giudiziari di tale Stato membro, solo quello della Scozia non si oppone alla notificazione o comunicazione diretta ai sensi dell'articolo 15.

9.2.2.8. Altri metodi di trasmissione

Il regolamento prevede anche altri mezzi di trasmissione e di notificazione o comunicazione di atti giudiziari, come la trasmissione per via consolare o diplomatica e la notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari o direttamente per posta.

9.2.3. Protezione degli interessi del convenuto

9.2.3.1. Avvio del procedimento

Quando un atto che introduce un procedimento giudiziario sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del regolamento, ed il convenuto non compaia nel procedimento, il giudice non decide fintantoché non abbia la prova:

- che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali a persone che si trovano sul suo territorio; oppure
- che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal regolamento.

9.2.3.2. Condizioni per l'emissione della sentenza in contumacia

Gli Stati membri hanno la facoltà di comunicare che l'organo giurisdizionale, nonostante le restrizioni citate al punto 9.2.3.1. e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, può pronunciare una sentenza, se sussistono tutte le seguenti condizioni:

- l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal regolamento;
- dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie; e
- non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

9.2.3.3. Dopo l'emissione della sentenza

Quando un atto che introduce un procedimento giudiziario sia stato trasmesso da uno Stato membro ad un altro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, l'organo giurisdizionale ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se il convenuto:

- in assenza di colpa a lui imputabile, non è venuto a conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi, né della sentenza per impugnarla; e
- i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione può essere presentata solo entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza della sentenza.

Assunzione delle prove

10.1. Contesto del regolamento relativo all'assunzione delle prove [171]

Per pronunciarsi in merito a un procedimento transfrontaliero civile o commerciale pendente dinanzi a un'autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro. Con il regolamento relativo all'assunzione delle prove, l'UE ha creato un sistema diretto e rapido a livello di Unione per la trasmissione e l'esecuzione di richieste relative all'assunzione delle prove tra le autorità giudiziarie, e ha stabilito criteri precisi riguardo alla forma e al contenuto della richiesta. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, dal 1° gennaio 2004. Nei confronti della Danimarca si applica la convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale, che per tali materie si applica anche tra i restanti Stati membri dell'UE e gli Stati terzi aderenti alla convenzione. Finora però non tutti gli Stati membri hanno ratificato questa convenzione [172] o vi hanno aderito.

10.2. Regolamento relativo all'assunzione delle prove

10.2.1. Ambito di applicazione, finalità e metodologia

Il regolamento prevede l'assunzione delle prove in un altro Stato membro qualora ciò risulti necessario in procedimenti civili e commerciali. Il concetto andrebbe interpretato autonomamente, in linea con gli altri strumenti dell'UE nell'ambito dell'acquis in materia di giustizia civile. L'autorità giudiziaria di uno Stato membro dinanzi alla quale è in corso un procedimento può scegliere tra due modalità di assunzione delle prove: può chiedere che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove, oppure può procedere direttamente essa stessa all'assunzione delle prove in un altro Stato membro. Il regolamento si fonda sul principio della trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie, secondo cui le richieste di assunzione delle prove sono trasmesse direttamente dall'"autorità giudiziaria richiedente" all'"autorità giudiziaria richiesta". Ciascuno Stato membro ha elaborato un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad eseguire l'assunzione delle prove in conformità del regolamento [173]. L'elenco precisa anche la competenza territoriale di tali autorità giudiziarie. Inoltre, ciascuno Stato membro ha designato uno o più organi centrali incaricati di fornire informazioni alle autorità giudiziarie e di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta.

10.2.2. Richiesta di assunzione delle prove

Il regolamento stabilisce dei criteri precisi riguardanti la forma e il contenuto della richiesta e nell'allegato prevede formulari specifici per la presentazione, l'avviso di ricezione, la richiesta di dati complementari e l'esecuzione della richiesta. L'autorità giudiziaria richiesta dovrebbe provvedere senza indugio all'esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione. Laddove ciò non sia possibile, l'autorità giudiziaria richiesta deve informarne l'autorità giudiziaria richiedente indicando i motivi.

(171) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

(172) A giugno 2014 tutti gli Stati membri dell'UE sono parti contraenti della convenzione dell'Aia sull'assunzione delle prove tranne Austria, Belgio e Irlanda.

(173) Cfr. l'atlante giudiziario europeo al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_it.htm?countrySession=15&.

10.2.3. Rifiuto di eseguire la richiesta

Una richiesta di audizione di un testimone non viene eseguita se la persona interessata invoca un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, o alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se del caso, attestati dall'autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell'autorità giudiziaria richiesta. Diversamente, l'esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove può essere rifiutata solo in determinate circostanze eccezionali.

10.2.4. Presenza delle parti e dell'autorità giudiziaria richiedente all'assunzione delle prove

Nella richiesta di assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiedente deve stabilire se le parti del procedimento e/o i loro rappresentanti saranno o dovranno essere presenti. L'autorità giudiziaria richiesta comunica alle parti e agli eventuali rappresentanti la data, l'ora e il luogo dell'assunzione delle prove e valuta se, e a quali condizioni, è possibile consentire la partecipazione attiva richiesta. Inoltre, i rappresentanti dell'autorità giudiziaria richiedente, compresi membri della magistratura, possono presenziare all'assunzione delle prove e parteciparvi attivamente, compatibilmente con la legge nazionale dell'autorità giudiziaria richiesta e alle condizioni stabilite dalla stessa.

10.2.5. Esecuzione della richiesta

L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro. L'assunzione delle prove può essere eseguita anche secondo una procedura particolare prevista dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, se quest'ultima richiede tale procedura. L'autorità giudiziaria richiesta è tenuta a ottemperare a tale richiesta a meno che questa sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro.

10.2.6. – Uso di tecnologie della comunicazione

Il regolamento prevede che l'assunzione delle prove può essere effettuata utilizzando tecnologie della comunicazione, in particolare teleconferenze e videoconferenze. Anche in questo caso, se previsto, l'autorità giudiziaria richiesta è tenuta a ottemperare alla richiesta a meno che questa sia incompatibile con le leggi nazionali del suo Stato membro o sussistano notevoli difficoltà di ordine pratico. Anche se non hanno accesso ai mezzi tecnici di cui sopra, le autorità giudiziarie richiedenti o richieste possono convenire di renderli disponibili.

10.2.7. Assunzione diretta delle prove

Una richiesta di assunzione diretta delle prove deve essere presentata all'organo centrale o all'autorità competente dello Stato membro richiesto e può essere respinta solo in casi eccezionali. L'assunzione diretta delle prove può avere luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all'autorità giudiziaria richiedente se la richiesta è accolta e, se necessario, a quali condizioni dev'essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro. L'assunzione delle prove deve essere eseguita da un magistrato o da un'altra persona, quale un commissario o un perito, designata in conformità della legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

10.2.8. Spese per l'assunzione delle prove

Per l'esecuzione delle richieste non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l'autorità giudiziaria richiedente vigila a che si proceda senza indugio al rimborso delle seguenti spese:

- i compensi versati a periti e interpreti, e
- le spese risultanti dal ricorso a procedure particolari per l'assunzione delle prove su richiesta dell'autorità giudiziaria richiedente (articolo 10, paragrafi 3 e 4).

Solo nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, l'autorità giudiziaria richiesta può chiedere che si provveda al pagamento di un anticipo per le relative spese.

NB: sono disponibili due guide pratiche elaborate in collaborazione con la rete giudiziaria europea, una sull'assunzione delle prove [174] e l'altra sulla videoconferenza [175].

(174) Cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_taking_evidence_it.pdf

(175) Cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_videoconferencing_it.pdf

Patrocinio a spese dello Stato

11.1. Contesto

In un'Unione europea dalle frontiere aperte, si verificano purtroppo situazioni in cui cittadini e imprese dell'UE sono coinvolti in cause dinanzi a giudici di uno Stato membro diverso da quello dove risiedono, per recuperare crediti o cercare di risolvere giudizialmente una controversia. Le controversie transfrontaliere possono riguardare persone fisiche che non dispongono di mezzi sufficienti per pagare i costi del contenzioso. Le azioni legali in generale, e le cause transfrontaliere non fanno eccezione, possono essere costose, specie se sono in gioco domande dal valore elevato. Nella maggior parte dei casi le cause transfrontaliere richiedono, oltre alla rappresentanza legale nello Stato membro del procedimento, la consulenza di un avvocato nello Stato membro della parte coinvolta; inoltre, è probabile che le parti di una causa transfrontaliera debbano sostenere altre spese, ad esempio per la traduzione di documenti, la partecipazione a udienze e altre spese supplementari.

11.2. Direttiva sul patrocinio a spese dello Stato [176]

11.2.1. Panoramica

La direttiva sul patrocinio a spese dello Stato è stata adottata dal Consiglio nel gennaio del 2003 nell'intento di superare gli ostacoli allora esistenti in materia di accesso al gratuito patrocinio. Essa si applica ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi regolarmente e abitualmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro, consentendo loro il medesimo accesso al patrocinio a spese dello Stato riconosciuto ai cittadini dello Stato membro del foro. Questa direttiva è pertanto destinata a migliorare l'accesso alla giustizia delle persone fisiche nelle controversie transfrontaliere all'interno dell'UE, grazie alla definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato per le parti di tali controversie. La direttiva si applica a tutti gli Stati membri dell'UE tranne la Danimarca.

Esempio

Il signor A, cittadino dell'UE residente nello Stato membro 1, è citato in giudizio nello Stato membro 2 per risarcire i danni del valore di circa 235 000 EUR causati dal presunto figlio dodicenne durante una vacanza con la famiglia nello Stato membro 2. Il signor A ha due figlie ma nessun figlio. Ovviamente desidera difendersi in giudizio e si informa al riguardo. Uno studio legale dello Stato membro 2 sarebbe disposto ad occuparsi del caso, ma richiederebbe il pagamento di almeno 8 000 EUR, di cui solo una minima parte recuperabile dall'attore qualora la domanda fosse rigettata. Il signor A e la sua famiglia vivono di un reddito netto mensile di 1 850 EUR. Sono preoccupati per i costi della causa e non sanno come permettersi di pagare le spese di difesa né come trovare nello Stato membro 2 un avvocato che accetti di assumere la difesa a un onorario più basso o con il sostegno del patrocinio a spese dello Stato. C'è anche un problema di tempi, perché il termine stabilito dai giudici dello Stato membro 2 per la presentazione della difesa è quasi scaduto.

L'esempio del signor A illustra il tipo di difficoltà e di ostacoli che spesso incontrano i cittadini di Stati membri diversi coinvolti in controversie transfrontaliere. Si pensi, ad esempio, a chi si deve difendere dinanzi ai giudici di un altro Stato membro e che necessita

(176) Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).

di consulenza e rappresentanza legale in due Stati membri diversi, con le relative spese. Non solo possono esistere barriere linguistiche che implicano alti costi di traduzione di atti, ma possono anche sorgere spese sussidiarie, ad esempio per le perizie di esperti e la convocazione di testimoni o per comparire personalmente dinanzi ai giudici di un altro Stato membro. Nel caso del signor A, la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro 2 potrebbe essergli utile, se trova un avvocato disposto a occuparsi del caso ai sensi di tale regime. La direttiva dell'UE conferisce al signor A lo stesso diritto al patrocinio a spese dello Stato in tale Stato membro, come se vi fosse residente.

11.2.2. Campo di applicazione

La direttiva si applica alle cause di natura civile o commerciale in cui la parte che richiede il patrocinio a spese dello Stato è un cittadino dell'Unione oppure è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o dove la decisione deve essere seguita. Essa mira a promuovere l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere per le persone fisiche che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Inoltre, contiene provvedimenti destinati a semplificare e rendere più rapida la trasmissione delle richieste di patrocinio a spese dello Stato, coordinando la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

11.2.3. Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato è accordato o rifiutato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è in corso il procedimento o dove la decisione deve essere eseguita. Il patrocinio a spese dello Stato non copre solo le procedure dinanzi a un giudice, ma deve essere esteso anche alle spese sostenute per l'esecuzione di sentenze o atti autentici in un altro Stato membro, nonché ai procedimenti stragiudiziali qualora alle parti in causa il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato dall'organo giurisdizionale. Il patrocinio a spese dello Stato deve garantire l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio e coprire le spese processuali del beneficiario, nonché le spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia, quali le spese di interpretazione, di traduzione di documenti necessari o di viaggio.

11.2.4. Domanda di patrocinio a spese dello Stato

Lo Stato membro in cui è domiciliato o risiede abitualmente il beneficiario deve provvedere ai servizi necessari per la preparazione della domanda di patrocinio a spese dello Stato e la sua trasmissione allo Stato in cui si svolge il procedimento. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti a trasmettere ("autorità di trasmissione") e a ricevere ("autorità di ricezione") la domanda di patrocinio. Al fine di facilitare la trasmissione, sono stati approntati formulari uniformi per le domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro trasmissione [177].

(177) Cfr. la decisione della Commissione, del 26 agosto 2005, che adotta un formulario per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio; GU L 225 del 31.8.2005, pag. 23; il formulario è disponibile sul sito web del portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-it.do e la decisione della Commissione del 9 novembre 2004 che adotta un formulario per le domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2002/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie; per il formulario, cfr. anche il sito web del portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-it.do

Mediazione

12.1. Composizione stragiudiziale – metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell'Unione europea

I metodi alternativi di risoluzione delle controversie sono procedure non giurisdizionali dirette a comporre le controversie civili e commerciali, che solitamente prevedono la collaborazione delle parti per trovare una soluzione alla disputa con l'aiuto di un terzo neutrale. Tali metodi sono considerati un elemento importante del sistema di meccanismi imparziali ed efficienti istituiti per la composizione delle controversie a livello di UE.

12.2. Codice europeo di condotta per mediatori

La Commissione europea ha preso l'iniziativa di elaborare una politica in materia di metodi alternativi di risoluzione delle controversie nell'UE, promuovendo innanzi tutto la promulgazione del codice europeo di condotta per mediatori, adottato in occasione di una riunione di esperti di mediazione a Bruxelles nel luglio 2004 [178]. Il codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori e le organizzazioni di mediazione possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale. Esso ha riscosso l'adesione di un gran numero di singoli mediatori e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione, ma non sostituisce la legislazione nazionale né le regole che disciplinano le singole professioni.

12.3. Direttiva europea sulla mediazione

12.3.1. Contesto e finalità della direttiva

Poco tempo dopo l'adozione del codice di condotta, la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. L'atto è stato adottato il 21 maggio 2008 e il termine di recepimento nella legislazione nazionale degli Stati membri è scaduto il 21 maggio 2011 [179]. La direttiva non si proponeva di creare un codice europeo per la mediazione bensì di definire alcune norme minime per quanto concerne il significato e la qualità della mediazione e di garantire una relazione equilibrata tra mediazione e procedimento giudiziario, nel tentativo di promuovere l'accesso ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie e incoraggiare il ricorso alla mediazione per la composizione amichevole delle controversie civili e commerciali.

12.3.2. Controversie transfrontaliere – articolo 2

La direttiva si applica esclusivamente alla mediazione nelle controversie transfrontaliere. Ai fini della direttiva, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:

- le parti concordano di ricorrere alla mediazione;
- il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
- per le parti sorge l'obbligo di ricorrere alla mediazione a norma del diritto nazionale; o
- un organo giurisdizionale invita le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia.

(178) Cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_it.pdf

(179) Non tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva entro la data indicata.

Un'altra situazione che si caratterizza come transfrontaliera ai sensi della direttiva è quella in cui le parti non raggiungono un accordo e viene avviato un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione. Se tale procedimento giudiziario o di arbitrato si svolge in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente al momento dell'avvio della mediazione, la controversia è considerata transfrontaliera rispetto alle disposizioni della direttiva concernenti la riservatezza e i termini di prescrizione e decadenza.

12.3.3. Qualità della mediazione – articolo 4

La direttiva richiede agli Stati membri di incoraggiare in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l'elaborazione di codici di condotta di mediatori e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione, nonché l'ottemperanza ai medesimi. Inoltre, impone in generale agli Stati membri di incoraggiare altri meccanismi di controllo della qualità per la fornitura di servizi di mediazione, nonché la formazione di mediatori.

12.3.4. Ricorso alla mediazione – articolo 5

La direttiva prevede che gli organi giurisdizionali possano invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia, ovvero a partecipare ad una sessione informativa. Ciò non vieta agli Stati membri di rendere il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, purché questo non impedisca il ricorso agli organi giudiziari.

12.3.5. Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione – articolo 6

Questo articolo, elemento importante della direttiva, prevede che gli Stati membri assicurino che l'accordo risultate dalla mediazione sia reso esecutivo su richiesta di una delle parti con il consenso dell'altra, fatte salve determinate eccezioni limitate. Il contenuto dell'accordo può essere reso esecutivo ad esempio in una sentenza, o in un altro modo previsto dal sistema giuridico dello Stato membro in cui è presentata la richiesta di esecutività, segnatamente in un atto autentico redatto da un notaio. In entrambi i casi, l'accordo risultante sarà esecutivo ai sensi delle disposizioni pertinenti degli strumenti europei nel cui ambito rientra il suo oggetto. Quindi, ad esempio, un accordo che risolve una controversia transfrontaliera in materia contrattuale sarà esecutivo ai sensi del regolamento Bruxelles I o in quanto titolo esecutivo europeo.

12.3.6. Riservatezza della mediazione – articolo 7

Uno dei vantaggi della mediazione è la riservatezza, tanto per le parti quanto per il mediatore. Alcuni sistemi giuridici degli Stati membri prevedono disposizioni in questo senso; inoltre, è una prassi molto comune che le parti della mediazione includano nell'accordo di mediazione una clausola secondo cui il procedimento debba restare riservato. La direttiva riprende questo aspetto imponendo agli Stati membri di provvedere affinché né i mediatori né i soggetti coinvolti nell'amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare in successivi procedimenti giudiziari o di arbitrato riguardo a qualsiasi elemento concernente la mediazione, a meno che le parti non decidano diversamente, o qualora risulti necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico, ad esempio quando con la divulgazione di tali informazioni si assicuri la protezione dell'interesse superiore di un minore.

12.3.7. Termini di prescrizione e decadenza – articolo 8

Uno dei possibili ostacoli al ricorso alla mediazione è la probabile scadenza dei termini di prescrizione e decadenza durante il procedimento di mediazione.

Di norma la mediazione non interrompe la prescrizione ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri. Di conseguenza, questo articolo richiede agli Stati membri di garantire che alle parti non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato per il fatto che durante il procedimento di mediazione oggetto della direttiva siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza. Questa disposizione è intesa anche a eliminare un possibile disincentivo giuridico alla mediazione.

12.3.8. Informazioni sulla mediazione – articolo 9

Nello sforzo di diffondere la conoscenza della mediazione, gli Stati membri sono tenuti a incoraggiare la divulgazione al pubblico di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Inoltre, la Commissione europea riceve dagli Stati membri e pubblica informazioni in merito agli organi giurisdizionali che possono rendere esecutivi gli accordi di mediazione come previsto all'articolo 6. Queste informazioni sono disponibili sul sito dell'atlante giudiziario europeo in materia civile [180].

(180) Cfr. ad esempio, le informazioni concernenti l'esecutività nei distretti giudiziari del Regno Unito all'indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/me_competentauthorities_it.jsp?countrySession=4&#statePage0

13 Esecuzione delle decisioni

13.1. Contesto

Come rilevato in precedenza [181], la rifusione del regolamento Bruxelles I, il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (TEE), l'ingiunzione di pagamento europea (IPE) e il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (PECME) consentono al creditore che ottiene una decisione esecutiva in uno Stato membro di farla eseguire in un altro Stato membro in modo relativamente semplice ed economico, con poche o nessuna formalità supplementare. L'effettiva esecuzione della decisione, tuttavia, resta una questione di diritto interno, e le procedure di esecuzione variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro.

Le differenze tra gli ordinamenti giuridici interni riguardano in particolare le condizioni per l'emissione e l'attuazione di misure cautelari. Attualmente è più complesso, lungo e costoso per un creditore ottenere provvedimenti cautelari che pongano sotto sequestro conservativo il patrimonio del debitore ubicato in un altro Stato membro. Ciò pone un problema, perché un accesso rapido e agevole a tali provvedimenti spesso è cruciale per garantire che il debitore non rimuova o dissipi i beni prima che il creditore ottenga e faccia eseguire una decisione nel merito. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i beni presso conti bancari. Attualmente, i debitori possono sfuggire facilmente alle misure esecutive trasferendo rapidamente i loro fondi in conti bancari di altri Stati membri. Per il creditore è invece difficile bloccare i conti bancari esteri del debitore per garantire il pagamento del credito. Di conseguenza, molti creditori non riescono a ottenere il pagamento dei crediti all'estero o non ritengono che valga la pena tentare di recuperarli e vi rinunciano. Per questi motivi, la Commissione europea ha deciso di presentare una proposta relativa a un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di impedire il trasferimento di denaro dai conti bancari a scapito dei creditori. Il regolamento che ne è derivato è stato adottato il 15 maggio 2014 e si applicherà a partire dal 18 gennaio 2017 [182].

(181) Punto 3.5.

13.2. Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC)

13.2.1. Ambito di applicazione territoriale

Il regolamento vincola tutti gli Stati membri dell'UE eccetto la Danimarca e il Regno Unito che non hanno partecipato alla sua adozione [183]. I creditori domiciliati in uno Stato membro non vincolato dal regolamento o in paesi terzi non possono avvalersi della procedura anche se il foro competente o il conto o i conti interessati si trovano in Stati membri vincolati dal regolamento [184]. L'ordinanza di sequestro conservativo si applica esclusivamente a conti bancari tenuti in uno o più Stati membri vincolati dal regolamento [185], anche presso una banca che non ha sede nell'UE purché in tal caso siano tenuti presso una filiale situata all'interno dell'UE [186]. L'uso dell'ordinanza di sequestro conservativo è limitato ai casi transnazionali [187]. Un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari oggetto dell'ordinanza sono tenuti in uno Stato membro che non sia lo Stato membro dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza o lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.

(182) Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

(183) Cfr. considerando 49 - 51; ai sensi del protocollo 21 allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito è libero di aderire al regolamento in una data futura.

(184) Cfr. articolo 4, punto 6.

(185) Cfr. articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2, paragrafo 2.

(186) Cfr. articolo 2, paragrafo 2.

(187) Definito all'articolo 3.

Esempi di casi transnazionali

Esempio 1 – Il creditore è domiciliato nello Stato membro A, vincolato dal regolamento, e ha ottenuto una decisione di un'autorità giudiziaria di tale Stato membro che impone al debitore, titolare di conti bancari negli Stati membri B, C e D, tutti vincolati dal regolamento, di pagare 100 000 euro; il creditore desidera conservare la garanzia su tutti i conti tramite un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari; dovrà quindi presentare domanda di suddetta ordinanza presso un'autorità giudiziaria dello Stato membro A, dove è stata emessa la decisione.

Esempio 2 – Il creditore è domiciliato nello Stato membro A e desidera intentare un'azione legale per il recupero di un credito di 250 000 euro nei confronti di un debitore domiciliato nello Stato membro B e garantire l'esito dell'azione attraverso un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari; il debitore ha conti correnti negli Stati membri B e C. Il creditore deve presentare domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari presso l'autorità giudiziaria di uno Stato membro competente nel merito. Tuttavia, non può presentarla nello Stato membro B, anche se le autorità giudiziarie di tale Stato sono competenti nel merito, perché tutti i conti soggetti all'ordinanza devono essere tenuti in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

Esempi di casi non transnazionali

Esempio 3 – Il creditore è domiciliato nello Stato membro A ed è in possesso di un atto pubblico redatto in tale Stato, secondo il quale un debitore domiciliato nello stesso Stato membro è tenuto a rimborsare la somma di 150 000 euro. Il creditore è a conoscenza del fatto che il debitore è titolare di conti bancari negli Stati membri A e B. L'autorità giudiziaria competente per l'emissione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sarebbe quella dello Stato membro A, dove è stato emesso l'atto pubblico. Il creditore non può presentare domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per i conti tenuti nello Stato membro A poiché a seguito di tale domanda il caso non rientrerebbe più nella definizione di casi transnazionali. Tuttavia, può presentare domanda per il conto tenuto nello Stato membro B.

Esempio 4 – Il creditore è domiciliato nello Stato membro A e cita in giudizio il debitore per il pagamento di 150 milioni di euro nello stesso Stato a seguito di una consegna di treni difettosi; il creditore è a conoscenza del fatto che il debitore è titolare di conti bancari in vari Stati membri, compreso lo Stato A, ma non sa quale sia quello con la maggiore disponibilità; il creditore intende presentare domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per tutti i conti del debitore, ma può farlo solo nello Stato membro A; il caso non rientra nella definizione di caso transnazionale perché non tutti i conti sono tenuti in Stati membri diversi da quello dov'è domiciliato il creditore o dell'autorità giudiziaria competente ad accogliere la domanda. Per rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento, il creditore dovrebbe escludere dalla domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari i conti tenuti nello Stato membro A.

13.2.2. Ambito di applicazione materiale e disponibilità

La procedura può essere usata per i crediti pecuniari in materia civile commerciale, fatte salve alcune esclusioni dall'ambito di applicazione simili a quelle previste nel regolamento Bruxelles I [188]. Inoltre, la procedura non può essere utilizzata per garantire fondi disponibili in conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto nazionale pertinente [189], né ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie [190]. Il creditore può avvalersi della procedura prima o dopo l'ottenimento di un'ordinanza [191]; può altresì utilizzarla per l'esecuzione di un obbligo menzionato in un atto pubblico o contenuto in una transazione giudiziaria [192]. La procedura istituita dal regolamento è disponibile ai creditori come alternativa alle procedure già disponibili ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri [193].

13.3. Competenza giurisdizionale

Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti per l'emissione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari le autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a conoscere del merito [194]. Se il debitore è un consumatore sono previste disposizioni particolari per cui sono competenti nei confronti del creditore unicamente le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore [195]. Ove il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata ottenuta la decisione giudiziaria o la transazione giudiziaria o redatto l'atto pubblico [196].

13.4. Ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

13.4.1. Natura della procedura

La procedura per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è una procedura non contraddittoria, in modo da garantire che il debitore non sia avvisato dell'intenzione del creditore prima dell'emissione dell'ordinanza e impedire così che questi provveda al trasferimento dei fondi. L'ordinanza deve sempre essere emessa da un'autorità giudiziaria che, in linea di principio, procede sulla base di prove scritte fornite dal creditore nella domanda o insieme ad essa. Le eventuali ulteriori prove richieste al creditore dall'autorità giudiziaria devono essere in forma documentale. L'autorità giudiziaria ha facoltà di procedere a un'audizione orale del creditore, di periti o testimoni, anche tramite le tecnologie della comunicazione. Nell'emettere l'ordinanza l'autorità giudiziaria è vincolata dai termini specificati dal regolamento.

(188) Cfr. l'elenco nell'articolo 2, paragrafo 2; è esclusa anche la materia fiscale, doganale o amministrativa così come gli acta iure imperium.

(189) Articolo 2, paragrafo 3.

(190) Articolo 2, paragrafo 4.

(191) Cfr. articolo 5.

(192) Ibid; cfr. anche le definizioni dell'articolo 4, punti 9 e 10.

(193) Cfr. articolo 1, paragrafo 2.

(194) Articolo 6, paragrafo 1.

(195) Articolo 6, paragrafo 2.

(196) Articolo 6, paragrafo 3.

13.4.2. Condizioni che il creditore è tenuto a soddisfare

In tutti i casi, l'ordinanza viene emessa soltanto allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti che dimostrano l'urgente necessità di una misura giudiziaria a tutela del credito. Il creditore deve convincere l'autorità giudiziaria dell'esistenza di un rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore sia compromessa o resa più difficile [197]. Se presenta la domanda prima di aver ottenuto una decisione, il creditore deve convincere l'autorità giudiziaria anche del fatto che la domanda sarà verosimilmente accolta nel merito [198]. Un considerando chiarisce che l'esecuzione potrebbe essere impedita o resa assai più difficile in quanto sussiste il rischio concreto che il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in misura insolita o attraverso un'azione insolita. Il fatto che la situazione finanziaria del debitore sia difficile o si stia deteriorando non dovrebbe, di per sé, costituire motivo sufficiente per l'emissione di un'ordinanza. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può tener conto di tali fattori nella valutazione globale dell'esistenza del rischio.

13.4.3. Costituzione di garanzia

L'autorità giudiziaria può imporre al creditore di costituire una garanzia per assicurare che il debitore possa essere risarcito in una fase ulteriore per qualunque danno eventualmente provocatogli dall'ordinanza di sequestro conservativo. L'autorità giudiziaria dovrebbe avere la facoltà di agire secondo discrezionalità nel determinare l'importo della garanzia. In mancanza di prove specifiche in relazione all'importo del possibile danno, l'autorità giudiziaria dovrebbe essere libera di considerare l'importo per il quale l'ordinanza deve essere emessa come criterio per determinare l'importo della garanzia.

(197) Articolo 7, paragrafo 1.

(198) Articolo 7, paragrafo 2.

Nei casi in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongano al debitore di pagare il credito vantato dal creditore, la costituzione di una garanzia dovrebbe essere la regola. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può, in via eccezionale, concedere una dispensa da tale obbligo o richiedere la prestazione di una garanzia di un importo inferiore, qualora ritenga che la garanzia sia inopportuna nelle circostanze del caso, per esempio se il creditore ha elementi particolarmente validi a suo favore ma non dispone di mezzi sufficienti per costituire una garanzia [199].

Nei casi in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, la costituzione di una garanzia dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria. La costituzione di una garanzia può essere opportuna, per esempio, qualora la decisione giudiziaria su cui si basa l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari non sia ancora esecutiva, o lo sia solo provvisoriamente, a causa della pendenza di un ricorso.

13.4.4. Procedura e termini

La domanda dev'essere depositata utilizzando il modulo elaborato dalla Commissione [200]. Non occorre che il creditore fornisca i dettagli esatti del o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo, né il o i numeri di conto. È sufficiente che indichi la o le banche dove il o i conti sono tenuti. La domanda e l'eventuale documentazione giustificativa possono essere presentate elettronicamente, se permesso dalle norme procedurali dello Stato membro dov'è depositata [201]. I termini a cui è soggetta la decisione sulla domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti

(199) Per ulteriori esempi, cfr. considerando 18.

(200) Cfr. l'articolo 8, paragrafo 1, e gli articoli 51 e 52.

(201) Cfr. l'articolo 8, paragrafo 4.

bancari variano a seconda delle circostanze. Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto un titolo esecutivo, l'autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo al deposito della domanda. Qualora il creditore abbia già ottenuto un titolo esecutivo, l'autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo al deposito. Nel caso di un'audizione orale, la decisione deve essere emessa entro il quinto giorno successivo all'audizione. Termini analoghi si applicano alla decisione in merito all'obbligo del creditore di costituire una garanzia. Se il creditore è tenuto a farlo, la decisione sulla domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari viene emessa senza indugio non appena il creditore abbia costituito la garanzia richiesta.

13.4.5. Accesso alle informazioni sui conti correnti

Come esposto sopra, non occorre che il creditore indichi i numeri di conto del debitore, ma sono sufficienti le denominazioni e gli indirizzi delle banche pertinenti. Se il creditore non sa in quale banca il debitore detiene un conto in un determinato Stato membro, può avvalersi di una speciale procedura per ottenere informazioni sul o sui conti del debitore presentando una domanda in tal senso all'autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda [202]. Di norma, la procedura per ottenere informazioni sui conti bancari si può utilizzare solo se il creditore ha già ottenuto un titolo esecutivo, quale una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, che imponga al debitore di pagare la somma dovuta al creditore. Se dispone di un titolo non ancora esecutivo, il creditore può comunque presentare una richiesta di informazioni sui conti bancari solo se l'importo da sottoporre a sequestro conservativo è rilevante e il creditore è in grado di dimostrare che vi sia urgente necessità di tali informazioni in quanto sussiste il rischio che, in mancanza, la sua posizione possa risultare compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della sua situazione finanziaria. Onde evitare ricerche non circostanziate di informazioni, il creditore deve giustificare i motivi per cui ritiene che il debitore detenga conti in un determinato Stato membro.

(202) Articolo 14.

13.5. Cosa accade una volta concessa l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

La procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari contiene una serie di aspetti innovativi. Oltre alla natura ex parte della procedura per la domanda originale, l'esecuzione dell'ordinanza deve avvenire senza indugio e con la massima efficienza. Si tratta della prima procedura dove l'UE provvede direttamente all'esecuzione di decisioni giudiziarie e pertanto le caratteristiche fondamentali dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari assumono un'importanza considerevole.

13.5.1. Modulo dell'ordinanza

Per l'emissione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari si utilizza un modulo standard composto di due parti e contenente le informazioni indicate nel regolamento. Le somme rimangono sottoposte a sequestro conservativo finché l'ordinanza resta in vigore, salve eventuali modifiche, limitazioni, revoca o cessazione dell'ordinanza o esecuzione del debito in relazione al quale l'ordinanza è stata concessa [203]. L'ordinanza è eseguita tempestivamente, in conformità delle procedure applicabili all'esecuzione di provvedimenti equivalenti nello Stato membro interessato [204]. Non è necessaria alcuna dichiarazione di esecutività [205].

(203) Articolo 20.

(204) Articolo 23, paragrafi 1 e 2.

(205) Articolo 22.

13.5.2. Trasmissione alla banca

L'ordinanza deve essere trasmessa alla o alle banche interessate unitamente a un modulo in bianco per la dichiarazione, che la o le banche sono tenute a compilare. La procedura di trasmissione varia a seconda che l'ordinanza debba essere eseguita nello Stato membro dell'autorità giudiziaria che l'ha concessa o in un altro Stato membro. Nel primo caso la trasmissione è effettuata secondo le norme procedurali dello Stato membro interessato; nel secondo, l'ordinanza sarà trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, se necessario corredata di una traduzione in una lingua ufficiale di tale Stato [206].

13.5.3. Risposta della banca

La banca cui sia trasmessa un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è tenuta ad attuarla senza indugio. La banca procede al sequestro conservativo dell'importo specificato nell'ordinanza, provvedendo affinché tale importo non sia trasferito o prelevato, salvo su un conto speciale a fini di sequestro conservativo [207]. Entro tre giorni dall'attuazione dell'ordinanza, la banca invia la dichiarazione relativa al sequestro conservativo dei fondi al creditore o, se l'ordinanza è stata emessa in uno Stato membro diverso da quello di esecuzione, all'autorità competente [208] dello Stato membro pertinente, che a sua volta la invia al creditore [209].

13.5.4. Notificazione o comunicazione al debitore [210]

Il creditore o l'autorità competente dello Stato dell'esecuzione notifica o comunica al debitore l'ordinanza di sequestro conservativo, la dichiarazione, la domanda e i documenti di accompagnamento [211]. Se il debitore è domiciliato nello Stato membro dove è stata emessa l'ordinanza, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità del diritto di tale Stato. Se il debitore è domiciliato in uno Stato membro diverso da quello dove è stata emessa l'ordinanza, la notificazione o comunicazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della dichiarazione della banca. I documenti da notificare sono trasmessi all'autorità competente nello Stato membro dov'è domiciliato il debitore, la quale provvede a notificarli al debitore in conformità delle leggi di tale Stato membro. Se il debitore è domiciliato in uno Stato terzo, la notificazione o comunicazione dei documenti avviene in conformità delle norme in materia di notificazioni e comunicazioni internazionali applicabili nello Stato membro dove è stata emessa l'ordinanza.

(206) Articolo 23, paragrafo 3.

(207) Articolo 24; questo articolo contiene varie disposizioni sull'attuazione dell'ordinanza che andrebbero studiate attentamente.

(208) Per la definizione di "autorità competente" cfr. articolo 4, punto 14.

(209) Articolo 25.

(210) Articolo 28.

(211) Articolo 28, paragrafo 1.

13.6. Mezzi di ricorso e altre disposizioni a tutela degli interessi del debitore

Poiché l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari viene emessa senza sentire il debitore, il regolamento concede a quest'ultimo una serie di mezzi di ricorso contro l'ordinanza o la sua esecuzione [212]. I mezzi di ricorso a disposizione del debitore sono, insieme alle condizioni per l'emissione dell'ordinanza e alla responsabilità del creditore per eventuali violazioni delle stesse, un elemento fondamentale del regolamento a garanzia dell'equilibrio tra gli interessi del creditore e del debitore. Il debitore può richiedere il riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo in particolare se le condizioni per l'emissione indicate nel regolamento non sono state rispettate, ad esempio perché l'autorità giudiziaria emittente non era competente o perché il credito vantato dal creditore era inesistente o di importo inferiore, o ancora perché il credito non necessitava urgentemente di tutela giudiziaria sotto forma di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari [213].

Il debitore può richiedere un riesame anche nel caso in cui le circostanze che hanno portato all'emissione dell'ordinanza siano mutate in modo tale che l'emissione dell'ordinanza non avrebbe più fondamento, ad esempio perché nel frattempo il debito è stato pagato.

Inoltre è disponibile un mezzo di ricorso se l'ordinanza non è stata adeguatamente notificata o comunicata al debitore o se i documenti non sono stati tradotti in una lingua che conosce o nella lingua dello Stato membro dove risiede e non sia stato posto rimedio a queste irregolarità entro un termine specificato.

(212) Articoli 33 -39.

(213) Ulteriori esempi sono indicati nel considerando 12.

La Commissione deve elaborare un modulo per la domanda relativa ai vari mezzi di ricorso [214]. Qualsiasi decisione in merito ai mezzi di ricorso previsti nel regolamento può essere impugnata [215]. Il debitore può anche richiedere il dissequestro delle somme fornendo all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza una garanzia sufficiente, o una garanzia ai sensi delle leggi interne dello Stato membro dell'autorità giudiziaria [216].

Il regolamento contiene inoltre una serie di disposizioni aggiuntive a tutela degli interessi del debitore. Di conseguenza, determinati importi possono essere esclusi dall'attuazione dell'ordinanza se sono esenti da sequestro conservativo ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione, su richiesta del debitore o comunque a norma di legge; tali somme comprendono i fondi necessari per il mantenimento del debitore e dei suoi dipendenti [217]. Inoltre, il creditore è responsabile per eventuali danni causati al debitore dall'ordinanza di sequestro conservativo per colpa del creditore; in certe situazioni si presume la colpa [218]. Infine, il creditore ha l'obbligo di richiedere il dissequestro di qualsiasi somma che ecceda l'importo specificato nell'ordinanza di sequestro conservativo, laddove l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari o un provvedimento nazionale equivalente abbiano sottoposto a sequestro conservativo diversi conti bancari [219].

(214) Cfr. articoli 36, 51 e 52.

(215) Articolo 37.

(216) Articolo 38.

(217) Articolo 3.

(218) Cfr. articolo 13.

(219) Articolo 27.

Agevolare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alle informazioni nella pratica

14.1. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

14.1.1. Istituzione e costituzione della rete

La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (RGE civile) è stata istituita con una decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 [220] che vincola tutti gli Stati membri tranne la Danimarca, ed è operativa dal 1° dicembre 2002. La RGE civile è una soluzione concreta e pratica per semplificare la cooperazione giudiziaria a vantaggio dei cittadini, offrendo un miglior accesso transfrontaliero alla giustizia. La rete è una struttura flessibile e non burocratica che opera in modo informale, e mira ad agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, sostenendo l'attuazione delle misure europee di giustizia civile e delle convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri e fornendo informazioni al pubblico per facilitare l'accesso ai sistemi giudiziari nazionali. La rete offre sostegno alle autorità centrali nazionali che vi fanno ricorso ai sensi dei relativi strumenti specifici e facilita le relazioni tra le varie autorità giudiziarie e i professionisti forensi.

L'idea alla base della creazione della RGE è che la progressiva istituzione di un autentico spazio europeo di giustizia richiede il miglioramento, la semplificazione e l'accelerazione dell'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale. La rete rappresenta anche una risposta originale e concreta agli obiettivi di accesso alla giustizia e di cooperazione giudiziaria stabiliti dal Consiglio europeo di Tampere (Finlandia) nel 1999 e ribaditi in occasione dei Consigli dell'Aia nel 2004 e di Stoccolma nel 2009. Il Consiglio europeo del 26 e del 27 giugno 2014 ha sottolineato la necessità di ulteriori azioni per facilitare le attività e la cooperazione operativa transfrontaliere. La RGE fornisce pertanto un prezioso strumento di accesso alla giustizia per le persone coinvolte in controversie transnazionali o procedimenti non contenziosi.

14.1.2. Membri e attività della RGE

La rete raggruppa il o i punti di contatto designati da ogni Stato membro e i vari organismi e autorità centrali previsti dagli strumenti dell'UE in materia di giustizia civile e dalle convenzioni internazionali e altri strumenti di cui gli Stati membri fanno parte. I punti di contatto hanno un ruolo fondamentale nella rete. Ciascuno di essi è a disposizione degli altri punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro per prestare assistenza nella risoluzione di questioni transfrontaliere e fornire qualsiasi informazione per favorire l'applicazione del diritto degli altri Stati membri prevista dagli strumenti giuridici dell'Unione o internazionali. Sono altresì a disposizione delle autorità istituite dagli strumenti dell'Unione o internazionali in materia di cooperazione giudiziaria civile e commerciale per qualsiasi assistenza utile. Inoltre comunicano regolarmente con i punti di contatto degli altri Stati membri.

Dall'entrata in vigore della decisione [221] che modifica l'atto istitutivo originario, la composizione della rete si è estesa alle altre autorità giudiziarie o amministrative competenti per la cooperazione giudiziaria civile e commerciale la cui adesione alla rete è ritenuta utile dagli Stati membri e ai magistrati di collegamento competenti per la cooperazione in materia civile e commerciale, al fine di includere le associazioni dei professionisti del diritto.

(220) Decisione n. 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25). La decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 ne ha completato la base giuridica, modernizzandola e integrando nella rete le professioni legali. La Commissione sta preparando una relazione sulle attività della RGE civile che dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2014.

(221) Decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 35).

La RGE civile conta oltre cinquecento membri e, attualmente, circa cento punti di contatto designati dagli Stati membri. La RGE tiene sei riunioni all'anno. Ha elaborato schede informative per i cittadini su oltre venti settori giuridici, disponibili in tutte le lingue dell'Unione sul portale europeo della giustizia elettronica. Sono state pubblicate, e vengono aggiornate regolarmente, nove guide contenenti informazioni per i cittadini e buone pratiche per i professionisti in relazione a una serie di strumenti dell'UE nell'ambito dell'acquis in materia di giustizia civile.

Periodicamente, nelle riunioni bilaterali riservate tra Stati membri nel quadro della RGE, vengono discussi casi concreti al fine di agevolare la risoluzione di controversie di diritto di famiglia in materia di obbligazioni alimentari, sottrazione di minori e diritti di affidamento e di visita. I servizi di segreteria della RGE sono forniti dalla Commissione europea, che organizza e presiede anche le riunioni della rete.

La RGE civile agevola la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale mediante l'interazione tra i punti di contatto nazionali, e rappresenta lo strumento più importante disponibile in quest'area. La RGE è particolarmente utile per risolvere difficoltà pratiche in casi concreti che implicano procedimenti giudiziari transfrontalieri. Inoltre, costituisce un prezioso forum per la valutazione degli strumenti dell'UE nell'acquis della giustizia civile, grazie alla condivisione di esperienze tra i punti di contatto e gli altri membri. È anche un importante mezzo di comunicazione e di contatto tra le autorità centrali che operano in particolare con gli strumenti dell'UE in materia di diritto di famiglia, quali i regolamenti Bruxelles II *bis* e sulle obbligazioni alimentari.

Sono sempre più numerosi gli strumenti legislativi dell'UE in materia civile e commerciale che fanno esplicito riferimento all'uso della rete per la loro attuazione e la rete svolge un ruolo significativo nel fornire informazioni sul diritto nazionale in diverse aree giuridiche. Come indicato nella comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 sull'agenda giustizia dell'UE per il 2020 [222], la rete svolge una funzione fondamentale nel consolidamento degli strumenti disponibili nell'Unione in materia di giustizia civile.

14.1.3. Ultimi sviluppi della RGE

La principale sfida per la RGE derivante dal nuovo quadro giuridico [223] è stata l'integrazione nelle sue attività, a partire dal 2011, delle professioni legali. La nuova decisione ha cercato di migliorare le condizioni di funzionamento della rete negli Stati membri mediante i punti di contatto nazionali e di rafforzare il ruolo di questi ultimi tanto all'interno della rete quanto in relazione ai magistrati e alle professioni legali. Oltre all'estensione dell'adesione alla rete alle associazioni che rappresentano a livello nazionale i professionisti del diritto **direttamente coinvolti nell'applicazione degli strumenti UE e internazionali concernenti la cooperazione giudiziaria civile e commerciale, è stata prevista un'adeguata interazione tra tali organismi professionali e i punti di contatto della RGE**.

In particolare, l'interazione può comprendere scambi di esperienze e informazioni in merito all'applicazione pratica ed efficace degli strumenti dell'Unione europea e delle convenzioni, la collaborazione nella preparazione e nell'aggiornamento delle schede informative pubblicate sul

(222) COM(2014)144.

(223) Dal 1° gennaio 2011.

sito web della RGE e la partecipazione alle riunioni pertinenti della RGE (in particolare la riunione annuale dei membri della rete). Nel settore del diritto di famiglia la RGE si è dimostrata utile; gli Stati membri, oltre a partecipare alle riunioni bilaterali e plenarie della RGE, hanno istituito, ai sensi della normativa dell'Unione, autorità centrali che forniscono assistenza diretta nella cooperazione giudiziaria transnazionale su casi di diritto di famiglia molto difficili e spesso estremamente delicati.

14.2. Disponibilità di informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica

Uno dei compiti principali della RGE è l'allestimento di pagine web contenenti informazioni sugli strumenti giuridici europei e internazionali nonché sul diritto e le procedure degli Stati membri. In tale contesto i punti di contatto della RGE cooperano strettamente con la Commissione europea. L'intento è anche quello di predisporre e aggiornare progressivamente un sistema di informazione destinato al pubblico, diretto a facilitare l'accesso ai sistemi giudiziari nazionali, in particolare tramite il sito web, il cui contenuto è stato ampiamente trasferito nel portale europeo della giustizia elettronica. A tal fine, la RGE ha elaborato apposite schede informative sulla normativa e le procedure nazionali connesse agli strumenti giuridici dell'Unione. Tali schede, redatte in tutte le lingue ufficiali dell'UE, sono disponibili attraverso le pagine Internet della RGE sul portale europeo della giustizia elettronica al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_civil_and_commercial_matters-21-it.do

Le pagine della RGE presenti sul portale europeo della giustizia elettronica contengono anche informazioni su tutti gli strumenti dell'UE in materia di giustizia civile e sulle varie procedure dell'UE. Una sezione specifica del portale è dedicata ai moduli.

La RGE è stata di grande aiuto alla Commissione europea nella preparazione e aggiornamento dell'atlante giudiziario europeo in materia civile. Tale strumento pubblico, disponibile anche online, contiene informazioni preziose e molto dettagliate sui sistemi giuridici dei singoli Stati membri. Esso permette di accedere a informazioni su svariati aspetti di ciascun sistema giuridico, quali gli organi giurisdizionali degli Stati membri competenti per le varie procedure nazionali ed europee, e di ottenere gli estremi delle persone preposte all'esecuzione delle decisioni giudiziarie e dei professionisti del diritto. Sul sito sono disponibili anche i moduli per molte procedure europee, come l'ingiunzione di pagamento e le controversie di modesta entità.

In seguito alla "migrazione" dell'atlante giudiziario, il materiale potrà essere consultato tramite il portale europeo della giustizia elettronica al seguente link:

https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-88-it.do?init=true

Allo sviluppo del portale europeo della giustizia elettronica si affianca il progetto E-Codex, nel quale squadre di esperti di vari Stati membri elaborano in comune tecniche di trattamento online per varie procedure. Il primo di tali progetti è la creazione di una procedura online per le controversie europee di modesta entità.

Inoltre, il sito "Giustizia" della Commissione europea fornisce informazioni sulle politiche e sulle attività dell'Unione europea in materia di giustizia civile. Grazie a collegamenti ipertestuali, consente di accedere ad altri siti citati. Il link al sito è il seguente: http://ec.europa.eu/justice/civil/index_it.htm

Tramite la RGE sono inoltre pubblicate varie guide pratiche e altre informazioni scritte sulle iniziative dell'Unione europea in materia di giustizia civile, disponibili per la maggior parte anche online, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm

ELENCO DEGLI STRUMENTI CITATI NELLA PRESENTE GUIDA

Titolo dello strumento . . . . . Punto

REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I") . . . . . *1.5 e 2*

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I rifusione) *2.2*

REGOLAMENTO (UE) N. 542/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux. *2.2.1 e 2.2.8*

REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati *3.2*

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento *3.3*

REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità *3.4*

REGOLAMENTO (UE) N. 655/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale . . . . . *3.5 e 13*

REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2000 DEL CONSIGLIO, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza *4*

REGOLAMENTO (CE) N. 593/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) *5.2*

REGOLAMENTO (CE) N. 864/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). *5.3*

REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 DEL CONSIGLIO, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II bis) *6.1*

REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010 DEL CONSIGLIO, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III). *6.2*

REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009 DEL CONSIGLIO, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. 7

REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. 8

REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio 9

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2001 DEL CONSIGLIO, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. 10

DIRETTIVA 2003/8/CE DEL CONSIGLIO, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. 11.2

DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. 12.3

DECISIONE N. 2001/470/CE DEL CONSIGLIO, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale 14.1

DECISIONE N. 568/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 18 giugno 2009, che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale 14.1

Clausola di esclusione della responsabilità: le informazioni contenute nella presente guida non sostituiscono la consultazione diretta degli strumenti ivi descritti. È declinata ogni responsabilità per eventuali perdite o danni causati agli utenti da errori o affermazioni figuranti nella guida.

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.

Numero verde unico (*):

00 800 67 89 10 11

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

© Copertina, pag. 4, pag. 10, pag. 24, pag. 30, pag. 36, pag. 50, pag. 62, pag. 70, pag. 84, pag. 90, pag. 94, pag. 98, pag. 102, pag. 110: © Thinkstock

ISBN 978-92-79-39707-3
doi:10.2838/27099

© Unione europea, 2014
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

Stampato su carta sbiancata senza cloro elementare (ECF)

IT

DS-01-14-725-IT-N

Per contattarci
Commissione europea
Direzione generale della Giustizia
Rete giudiziaria europea
in materia civile e commerciale
just-ejn-civil@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice/civil

Rete giudiziaria europea
in materia civile e commerciale

Ufficio delle pubblicazioni